

IGPDecaux S.p.A.

Sede Legale Strada 3, Palazzo B10 - 20090 Assago

Capitale sociale € 11.085.783 int. vers.

n. iscrizione R.I. Milano e C.F. 00893300152

REA – MI 171322

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

“RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE”

(Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231)

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione

nella riunione del 23 luglio 2024

INDICE

Cronologia degli aggiornamenti del modello	23
Definizioni	24
PARTE GENERALE	27
1. Il decreto legislativo 231/2001 - soggetti, fattispecie criminose e sanzioni	28
1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato	28
1.1.1. Presupposti della responsabilità	28
1.1.2. Fonte della responsabilità.....	28
1.1.3. Natura della responsabilità.....	29
1.1.4. Autonomia della responsabilità.....	29
1.1.5. Concorso nel reato.....	30
1.1.6. Delitti tentati.....	30
1.1.7. Reati commessi all'estero	30
1.1.8. Sanzioni.....	30
1.2. I Reati Presupposto (categorie)	31
1.2.1. Malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24).....	31
1.2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).....	31
1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)	31
1.2.4. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. 25)	31
1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).....	31
1.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).....	31
1.2.7. Reati societari (art. 25-ter)	31
1.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)	31
1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).....	31

1.2.10.	Delitti contro la personalità individuale (art. 25- <i>quinquies</i>)	31
1.2.11.	Abusi di mercato (art. 25- <i>sexies</i>)	31
1.2.12.	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i>).....	31
1.2.13.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25- <i>octies</i>)	31
1.2.14.	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25- <i>octies</i> .1)	31
1.2.15.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- <i>novies</i>).....	31
1.2.16.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- <i>decies</i>)	31
1.2.17.	Reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i>)	31
1.2.18.	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i>).	31
1.2.19.	Razzismo e xenofobia (art. 25- <i>terdecies</i>).....	31
1.2.20.	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- <i>quaterdecies</i>)	32
1.2.21.	Reati Tributari (art. 25- <i>quinquiesdecies</i>)	32
1.2.22.	Contrabbando (art. 25- <i>sexiesdecies</i>)	32
1.2.23.	Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25- <i>septiesdecies</i>)	32
1.2.24.	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- <i>duodevicies</i>).....	32
1.2.25.	Reati transnazionali (previsti dall'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146).	32
1.3.	Le sanzioni	32
1.3.1.	Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12).....	32
1.3.2.	Sanzioni interdittive (art. 13 – 14 - 15).....	33
1.3.3.	Confisca (art. 19).....	33
1.3.4.	Pubblicazione della sentenza (art. 18).....	33
1.4.	Rappresentanza della società in giudizio	34
2.	Condizioni perché la società possa essere esonerata da responsabilità	34
3.	Il modello di organizzazione gestione e controllo	35

3.1. La documentazione relativa al Modello	35
3.2. Regole per l’approvazione del Modello e dei Protocolli / Procedure, e per il loro aggiornamento	36
3.2.1. Organo competente	36
3.2.2. Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale.....	36
3.2.3. Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale.....	37
3.2.4. Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure	37
3.2.5. Informativa all’ODV	37
3.3. Destinatari del Modello.....	37
3.3.1. Soggetti interni e <i>partner</i>	37
3.3.2. Collegio Sindacale	37
4. La costruzione del modello.....	38
4.1. Struttura del Modello.....	38
4.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori.....	38
4.2.1. Prevenzione dei rischi e <i>compliance</i>	38
4.2.2. Punti qualificanti del Modello.....	38
4.2.3. I controlli.....	39
5. Processi sensibili in IGPDecaux.....	39
5.1. Mappatura dei rischi.....	39
5.1.1. Oggetto sociale e attività della Società	39
5.1.2. Struttura organizzativa	40
5.1.3. Non quotazione	41
5.1.4. Processo di individuazione delle Aree e dei Processi Sensibili	41
5.2. Aree Sensibili individuate nell’attività sociale.....	41
5.3. Processi sensibili individuati nell’attività sociale.	42
5.3.1. Processi Sensibili in relazione ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.) e ai reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni e pubbliche forniture.	42
5.3.2. Processi Sensibili in relazione ai Reati Societari.	43
5.3.3. Processi Sensibili in relazione ai Reati di Omicidio e Lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.....	43

5.3.4.	Processi Sensibili in relazione ai reati informatici e trattamento illecito di dati.....	44
5.3.5.	Processi sensibili in relazione a Reati Presupposto concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.	44
5.3.6.	Processi Sensibili in relazione ai Reati Presupposto concernenti “delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.....	44
5.3.7.	Processi Sensibili in relazione ai Reati Presupposto concernenti i reati ambientali.....	45
5.3.8.	Processi Sensibili in relazione a reati di impiego di lavoratori in violazione di specifiche norme di legge, con riferimento a: “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.....	45
5.3.9.	Processi sensibili in relazione ai Reati Presupposto tributari.....	45
5.3.10.	Processi Sensibili in relazione agli altri Reati Presupposto ed illeciti amministrativi contemplati dalla normativa.....	45
5.3.11.	Disposizioni da osservare.....	46
6.	Valori etici guida nello svolgimento delle attività sociali	46
6.1.	Soggetti destinatari.....	46
6.2.	Il Codice Etico e altre regole di comportamento di Gruppo	46
6.3.	Valori guida.....	46
6.3.1.	Creazione di valore per gli azionisti.....	46
6.3.2.	Consapevolezza.....	47
6.3.3.	Valorizzazione delle persone	47
6.3.4.	Integrità e rigore	47
6.3.5.	Chiarezza e trasparenza.....	47
6.3.6.	Efficienza ed efficacia.....	48
6.3.7.	Soddisfazione dei clienti	48
6.3.8.	Competitività.....	48
6.4.	Relazioni con clienti, fornitori e prestatori di servizi.....	48
6.5.	Relazioni con i dipendenti.....	49
7.	Organismo di vigilanza (“ODV”).....	49
7.1.	Istituzione e requisiti dei componenti.....	49
7.1.1.	Istituzione dell’ODV	49

7.1.2.	Requisiti dei componenti dell’ODV	50
7.1.3.	Incompatibilità	50
7.1.4.	Segreteria tecnica	50
7.2.	Nomina, compenso durata, dotazione finanziaria	50
7.2.1.	Nomina e compenso	50
7.2.2.	Durata	51
7.2.3.	Dotazione finanziaria	51
7.3.	Decadenza, revoca, rinuncia - Sostituzione	51
7.3.1.	Decadenza	51
7.3.2.	Revoca	51
7.3.3.	Rinuncia	52
7.3.4.	Sostituzione	52
7.4.	Compiti	52
7.5.	Attività e Reporting	54
7.6.	Verifiche periodiche	54
7.7.	Flussi informativi e conservazione delle informazioni	54
7.7.1.	Flussi di comunicazioni da parte dell’ODV	54
7.7.2.	Flussi di comunicazioni da parte della Società	55
7.7.3.	Altri flussi di comunicazione verso l’ODV	56
7.7.4.	Procedura per le segnalazioni all’ODV	57
7.7.5.	Incontri dell’ODV con il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori esecutivi	57
7.7.6.	Incontri dell’ODV con funzioni aziendali	57
7.7.7.	Documentazione	58
7.8.	Qualificazione soggettiva dell’ODV ai fini privacy	58
8.	Whistleblowing – Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza – Divieto di ritorsioni	58
8.1.	Il D.lgs. 10 marzo 2023 n.24 (normativa in tema di segnalazioni)	59
8.2.	Inapplicabilità del D.lgs. n. 24/2023 a segnalazioni di carattere personale	59
8.3.	Segnalazioni	60
8.4.	Canali di segnalazione interna	60

8.4.1.	Obbligo di costituzione dei canali di segnalazione e garanzia di riservatezza.....	60
8.4.2.	Divulgazione dei canali per le Segnalazioni	60
8.4.3.	Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza	61
8.4.4.	Segnalazione mediante divulgazione pubblica	61
8.4.5.	Segnalazioni a soggetto diverso da quello designato	61
8.4.6.	Gestione dei canali di segnalazione interna	61
8.4.7.	Procedura successiva alla Segnalazione.....	62
8.5.	Canale di segnalazione esterna.....	62
8.6.	Protezione contro la ritorsione.....	63
8.6.1.	Soggetti interessati alla tutela.....	63
8.6.2.	Divieto di ritorsione	64
8.6.3.	Condizioni per l’applicazione delle misure di protezione contro la ritorsione	65
8.6.4.	Misure a sostegno del Segnalante	65
8.7.	Obblighi di riservatezza.....	66
8.8.	Trattamento dei dati personali.....	66
8.9.	Conservazione delle segnalazioni interne ed esterne.....	66
8.10.	Sanzioni	67
8.10.1.	Sanzioni da parte di ANAC.....	67
8.10.2.	Sanzioni da parte della Società	67
9.	Informazione e formazione	67
9.1.	Comunicazione.....	67
9.2.	Formazione.....	68
10.	Sistema disciplinare	69
10.1.	Principi generali	69
10.2.	Sanzioni per i lavoratori subordinati.....	70
10.3.	Misure nei confronti dei dirigenti.....	71
10.4.	Misure nei confronti degli Amministratori.....	71
10.5.	Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale	71
10.6.	Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori.....	71
11.	Il sistema di deleghe e procure.....	71

12. Sistemi di gestione qualità, ambiente e responsabilità sociale	71
12.1. Manuale del Sistema di Gestione Integrato (in seguito MSGI)	71
12.2. Certificazioni	72
12.3. Conservazione documenti	72
13. Flessibilità del modello	73
14. Parti speciali	73
PREMESSA COMUNE ALLE PARTI SPECIALI	75
1. Disposizioni comuni alle parti speciali	76
1.1. Finalità delle parti speciali	76
1.2. Contenuti delle Parti Speciali	76
2. Principi di gestione	76
3. Gestione delle risorse finanziarie	77
3.1. Aree sensibili nella gestione delle risorse finanziarie	77
3.2. Principi nella gestione delle risorse finanziarie	78
3.3. Le fattispecie di reato concernenti l'utilizzo mezzi di pagamento diversi dai contanti ritenute a rischio potenziale nell'attività della Società	78
3.3.1. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512- <i>bis</i> c.p.).....	78
3.3.2. Reati presupposto in materia mezzi di pagamento diversi dai contanti ritenuti a rischio non rilevante	79
3.3.3. Regole di comportamento	79
PARTE SPECIALE PRIMA	81
- <i>Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)</i>	81
- <i>Malversazione in danno dello stato o di altro ente pubblico</i>	81
- <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, turbata libertà degli incanti (compreso il procedimento di scelta del contraente) e frode nelle pubbliche forniture</i>	81
1. Le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati (i) nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) e (ii) di malversazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, turbata libertà degli incanti e frode nelle pubbliche forniture, ritenute di rischio rilevante	82

1.1. Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (Art. 25 D.lgs. 231)	82
1.1.1. Concussione (art. 317 c.p.)	82
1.1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.)	82
1.1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)	82
1.1.4. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)	83
1.1.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	83
1.1.6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	83
1.1.7. Aumenti di pena	84
1.1.8. Sanzioni interdittive per i reati di corruzione	84
1.1.9. Ravvedimento operoso per i reati di corruzione	84
1.1.10. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	84
1.1.11. Peculato (art. 314 c.p., 1° comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ()	85
1.1.12. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ()	85
1.1.13. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ()	85
1.1.14. Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea	86
1.2. Malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001)	86
1.2.1. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	86
1.2.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)	87
1.2.3. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	87
1.2.4. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	87

1.2.5.	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ()	88
1.2.6.	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (Art. 640, comma 2 n.1 ()	89
1.2.7.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	89
1.2.8.	Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	89
1.2.9.	Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea	90
2.	Processi Sensibili	90
2.1.	Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	90
2.2.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati di Malversazione, Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di enti pubblici o delle UE, Turbata libertà degli incanti, Frode informatica, Frode nelle pubbliche forniture.	91
3.	Principi generali di comportamento	92
3.1.	Organizzazione e poteri	92
3.1.1.	Principi di gestione.....	92
3.1.2.	Gestione delle risorse finanziarie	92
3.2.	Divieti	92
3.3.	Partecipazione a gare (e pubbliche forniture)	93
3.4.	Gestione finanziamenti pubblici o agevolati	94
3.5.	Tracciabilità	94
4.	Procedure specifiche relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione	94
4.1.	Ispezioni	94
4.2.	Procedure	95
5.	Procedure specifiche relative alla domanda di erogazioni pubbliche	95
6.	Ricorso a servizi di terzi	95
7.	Non uso di contanti	95
8.	Controllo	96
9.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	96
	PARTE SPECIALE PRIMA-BIS	97
-	<i>Gestione del servizio di bike sharing</i>	97
1.	Reati configurabili	98

2.	Area Sensibile.....	98
3.	Processi sensibili.....	98
4.	Principi generali di comportamento.....	98
5.	Protocolli di controllo.....	99
6.	Trattamento dati.....	99
7.	Affidamento dei Servizi a terzi.....	100
8.	Controllo.....	100
9.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	100
PARTE SPECIALE SECONDA.....		101
–	<i>Reati Societari</i>	101
1.	Fattispecie dei reati societari ritenute di rischio rilevante (art. 25-ter)	102
1.1.	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	102
1.2.	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	102
1.3.	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	102
1.4.	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	103
1.5.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	103
1.6.	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	103
1.7.	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	103
1.8.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	103
1.9.	Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) ().....	104
1.10.	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	105
1.11.	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	105
1.12.	Aggiotaggio (art. 2637 c.p.)	105
1.13.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	105
1.14.	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019	106
1.15.	Norme relative a società quotate	106
2.	Processi Sensibili	107
3.	Principi generali di comportamento	108

3.1. Principi di gestione	108
3.2. Gestione delle risorse finanziarie	108
3.3. Obblighi e divieti	108
3.3.1. Regole	108
3.3.2. Obblighi.....	109
3.3.3. Divieti.....	109
3.4. Trasparenza	111
4. Procedure	111
4.1. Procedure di carattere generale	111
4.2. Procedure concernenti la Corruzione fra privati	112
4.3. Comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e agli azionisti	112
4.4. Rapporti con Collegio sindacale e Revisori	112
4.5. Informazioni riservate	113
4.6. Operazioni relative al capitale sociale	113
4.7. Predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse	113
4.8. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	114
4.9. Procedure specifiche	114
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	115
PARTE SPECIALE TERZA	116
– <i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	116
1. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro (Art. 25-septies D.lgs. 231)	117
1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	117
1.1.1. Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Art. 25-septies, primo comma, del Decreto).	117
1.1.2. Omicidio colposo in cui l'evento morte si verifichi per colpa consistente nella violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, secondo comma, del Decreto). ..	119
1.2. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)	128

1.3. Elementi comuni	128
2. Processi Sensibili	129
3. Principi generali di comportamento	130
3.1. Policy	130
3.2. Destinatari specifici	130
3.3. Principi di gestione	131
3.4. Gestione delle risorse finanziarie	131
3.5. Identificazione delle responsabilità	131
3.5.1. Datore di lavoro e altre posizioni di garanzia	131
3.5.2. Servizio di Prevenzione e Protezione	131
3.5.3. Delega di funzioni	131
3.5.4. Medico competente	132
3.5.5. Dirigenti sicurezza e Preposti	132
3.5.6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	133
3.5.7. Strutture organizzative particolari	133
3.6. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	134
3.7. Obblighi	135
3.8. Divieti	136
4. Procedure specifiche	137
4.1. Sistema aziendale di gestione della sicurezza	137
4.2. Flussi informativi	138
4.3. Valutazione dei rischi	138
4.3.1. Il Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008 (DVR)	138
4.3.2. Aggiornamento del DVR	139
4.3.3. Utilizzo di macchine nella produzione	139
4.4. Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze	140
4.5. Rischio incendio	140
4.6. Trasferimenti	141
4.7. Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)	141
4.8. Costi per la sicurezza	142
4.9. Certificati	142

4.10. Sorveglianza sanitaria	142
4.11. Infortuni	142
4.12. Informazione e formazione	143
4.13. Accesso alla documentazione	143
5. Segnalazione di nuovi rischi	143
6. Budget per la sicurezza	144
7. Ricorso a servizi di terzi	144
8. Sanzioni	144
9. Controllo Interno	144
10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	144
Appendice alla Parte Speciale Terza (ulteriori rischi)	144
PARTE SPECIALE QUARTA	147
– <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	147
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante (art. 24-bis D.lgs. 231/2001)	148
1.1. Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	148
1.2. Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)	148
1.3. Uso di atto falso (art. 489 c.p.)	148
1.4. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	148
1.5. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)	148
1.6. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	148
1.7. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)	148
1.8. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.) 149	
1.9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	149

1.10. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).....	149
1.11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ..	149
1.12. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).....	149
1.13. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	149
1.14. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).....	150
1.15. Delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica	150
2. Processi Sensibili.....	150
3. Principi generali di comportamento	151
3.1. Principi di gestione	151
3.2. Gestione delle risorse finanziarie	151
3.3. Destinatari.....	151
3.4. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	152
3.5. Documento programmatico di sintesi.....	152
3.6. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica	152
3.7. Tracciabilità	153
4. Procedure specifiche	153
4.1. Obblighi e divieti di carattere generale per gli utenti del sistema informatico.....	153
4.2. Misure minime di sicurezza.....	153
4.3. Ispezioni.....	154
4.4. Trattamento dati.....	155
4.5. Trattamento di categorie particolari di dati personali	156
4.6. Dati personali relativi a condanne penali e reati	157
4.7. Autorità Garante	157
4.8. Comunicazioni all’ODV	157
4.9. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”	157

5.	Ricorso a sevizi di terzi	158
6.	Controllo Interno	158
7.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	158
	PARTE SPECIALE QUINTA	159
–	<i>Ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio</i>	159
1.	Le fattispecie di reati relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, ritenute di rischio rilevante (art. 25-octies D.lgs. 231)	160
1.1.	Ricettazione (art. 648 c.p.)	160
1.2.	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	160
1.3.	Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ... 160	
1.4.	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) ()	160
1.5.	Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio	161
1.6.	Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio	161
1.7.	Condotta tipica	161
2.	Processi Sensibili	161
3.	Principi generali di comportamento	162
3.1.	Principi di gestione	162
3.2.	Gestione delle risorse finanziarie	162
3.3.	Osservanza della normativa specifica	162
3.4.	Divieti	162
3.5.	Trasparenza	162
4.	Procedure specifiche	162
5.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	163
	PARTE SPECIALE SESTA	164
–	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	164
1.	Le fattispecie di <i>Reati Presupposto</i> riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (Art. 25-novies D.lgs. 231/2001)	165
1.1.	Art. 171, primo comma, lettera a), a-bis), c) e d), Legge 22 aprile 1941, n. 633	165
1.2.	Art. 171-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633	165

1.3. Art. 171-ter, primo comma, b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633	165
1.4. Art. 171-ter, secondo comma, a), a-bis), b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633	165
2. Processi Sensibili	166
3. Principi generali di comportamento	166
3.1. Principi di gestione	166
3.2. Gestione delle risorse finanziarie	166
3.3. Doveri	166
3.4. Divieti	167
3.5. Tracciabilità	167
4. Procedure specifiche	167
4.1. Software	167
4.2. Eventi di comunicazione	168
4.3. Banche dati	168
5. Ricorso a servizi di terzi	169
6. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	169
PARTE SPECIALE SETTIMA	170
– Reati ambientali	170
1. Le fattispecie di reati ambientali ritenute di rischio rilevante (art. 25-undecies D.lgs. 231)	171
1.1. Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	171
1.2. Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	172
1.3. Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e art. 452- quaterdecies cod. pen.) ()	172
1.4. Inquinamento idrico (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	173
1.5. Siti contaminati (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	173
1.6. Inquinamento atmosferico (art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	174
1.7. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente	174
1.8. Reati non ipotizzabili nell’attività di IGPDecaux	174
2. Processi Sensibili	175
2.1. Processi sensibili di carattere generale	175

2.2.	Gestione e smaltimento dei rifiuti	175
2.3.	Gestione delle emissioni in atmosfera	175
2.4.	Gestione delle acque reflue	175
2.5.	Gestione di eventi potenzialmente contaminanti	176
2.6.	Gestione di apparecchi e impianti che contengono sostanze lesive dell'ozono	176
2.7.	Altri processi sensibili	176
3.	Principi generali di comportamento	176
3.1.	Tutela dell'ambiente	176
3.2.	Principi di gestione	176
3.3.	Gestione delle risorse finanziarie	176
3.4.	Divieti	176
3.5.	Doveri	177
3.6.	Tracciabilità	177
3.7.	Certificazione	177
4.	Procedure specifiche	177
4.1.	Disposizione di carattere generale	177
4.2.	Gestione dei rifiuti	178
4.3.	Gestione delle emissioni in atmosfera	179
4.4.	Gestione degli scarichi idrici	179
4.5.	Gestione delle emergenze ambientali	179
4.6.	Comunicazioni alle Autorità Competenti in caso di eventi potenzialmente contaminanti	179
4.7.	Gestione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono	180
4.8.	Formazione in materia ambientale del personale e dei collaboratori coinvolti nei relativi processi sensibili	180
4.9.	Assegnazione di appalti di lavori, forniture e servizi	180
5.	Ricorso a servizi di terzi	180
6.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	180
	PARTE SPECIALE OTTAVA	181
	<i>Reati concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge:</i>	181
-	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	181

- <i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>	181
1. Reati Presupposto concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenuti di rischio rilevante	182
1.1. Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 ())	182
1.2. Ingresso illegale di stranieri (art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 comma 1 () e comma 3 () (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine),	182
1.3. Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina Art. 12-bis ()	183
1.4. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	183
2. Processi sensibili	184
3. Principi generali di comportamento	184
3.1. Principi di gestione	184
3.2. Gestione delle risorse finanziarie	184
3.3. Doveri e divieti	184
3.4. Trasparenza	184
3.5. Principio di uguaglianza	185
4. Procedure specifiche	185
4.1. Regola generale	185
4.2. Contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative	185
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	185
PARTE SPECIALE NONA	186
- <i>Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”.</i>	186
- <i>Contrabbando</i>	186
1. Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-quinquiesdecies)	187
1.1. Definizioni	187
1.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società	188
1.3. Sanzioni interdittive	188
1.4. Fattispecie di Reati Presupposto tributari	188

1.4.1.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2- <i>bis</i> , D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	188
1.4.2.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	189
1.4.3.	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2- <i>bis</i> , D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	190
1.4.4.	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	190
1.4.5.	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	190
1.4.6.	Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.....	191
1.4.7.	Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;.....	192
1.4.8.	Compensazione indebita (art. 10- <i>quater</i> D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro	192
1.4.9.	Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti “dichiarazioni”	192
2.	Processi Sensibili	192
3.	Regole di comportamento	193
3.1.	Destinatari	193
3.2.	Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	193
3.3.	Principi di gestione	193
3.4.	Gestione delle risorse finanziarie	193
3.5.	Obblighi e divieti di carattere generale	193
3.6.	Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale 194	
3.7.	Tracciabilità	194
4.	Ricorso a servizi di terzi	194
5.	Procedure	194
6.	Controllo	195

7. Fattispecie dei Reati Presupposto di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) ()	195
7.1. Definizione di contrabbando e elencazione dei reati	195
7.2. Processi sensibili, Regole di comportamento e Procedure	196
8. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	196
PARTE SPECIALE DECIMA	197
- <i>Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d’opera di terzi</i>	197
1. Selezione degli appaltatori e dei consulenti	198
2. Principi di gestione	198
3. Gestione delle risorse finanziarie	198
4. Dichiarazioni e impegni contrattuali	198
5. Segnalazione di criticità	200
6. Clausole particolari per determinati ambiti di servizi	200
6.1. Pubblica Amministrazione	200
6.2. Servizi in materia di salute / sicurezza sul lavoro e in materia ambientale 200	
6.3. Informatica	200
6.4. Contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative	200
7. Non esaustività	201
PARTE SPECIALE UNDICESIMA	202
- <i>I controlli dell’Organismo di Vigilanza</i>	202
1. Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza	203
2. Attività dell’Organismo di Vigilanza	203

ALLEGATI

Allegato “A”

D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», alla data di approvazione dell’aggiornamento del Modello.

Allegato “B”

Catalogo sintetico dei Reati Presupposto e degli illeciti amministrativi

da cui può derivare la responsabilità diretta delle società (e degli enti) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello.

Allegato “C”

Codice Etico di Gruppo, alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello.

Allegato “D”

Carta Internazionale dei valori sociali fondamentali del Gruppo JCDecaux

Allegato “E”

Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo JCDecaux

Cronologia degli aggiornamenti del modello

Descrizione	Data Approvazione
Adozione del Modello (deliberazione del Consiglio di Amministrazione)	17 ottobre 2003
Primo aggiornamento	28 gennaio 2009
Secondo aggiornamento	24 marzo 2013
Terzo aggiornamento	24 marzo 2014
Quarto aggiornamento	11 ottobre 2017
Quinto aggiornamento (da parte dell'Amministratore Delegato)	14 marzo 2019
Sesto aggiornamento	23 aprile 2020
Settimo aggiornamento	23 marzo 2022
Ottavo aggiornamento	10 maggio 2023
Nono aggiornamento	23 luglio 2024

Definizioni

(*Infra* nel testo le definizioni sono riportate con le iniziali in lettere maiuscole, ma non in grassetto)

Amministratore/i Esecutivo/i	Gli amministratori muniti di deleghe operative e poteri: Presidente ove munito di poteri, Amministratore Delegato, altri eventuali amministratori.
Aree Sensibili	Le aree di attività della Società a rischio di commissione di Reati Presupposto.
Codice Etico	Il codice etico adottato dalla Società.
Collaboratori	I soggetti aventi con IGPDecaux rapporti di prestazione d'opera diversi dal lavoro subordinato.
Consulenti	I soggetti con competenze professionali specifiche in determinate materie, non dipendenti di IGPDecaux, che assistono IGPDecaux nello svolgimento di attività, fornendo consulenza, assistenza, pareri, informazioni.
D.Lgs. 231/2001 o Decreto 231 o Decreto	Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 come modificato nel tempo.
Destinatari	<i>(i)</i> gli Organi Sociali e i loro componenti (come appresso definiti), <i>(ii)</i> tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società, <i>(iii)</i> i Dipendenti (come appresso definiti) della Società, <i>(iv)</i> i Collaboratori e Consulenti (anche in forma di società, stagisti e simili) comunque sottoposti alla direzione e vigilanza del management di IGPDecaux, nonché <i>(v)</i> i componenti dell'Organismo di Vigilanza per quanto ad essi riferibile. Sono altresì Destinatari i Fornitori (come appresso definiti) e i Prestatori di Servizi (come appresso definiti), per effetto degli eventuali accordi contrattuali in proposito.
Dipendenti	I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con IGPDecaux, ivi compresi i dirigenti.
IGPDecaux o Società	IGPDecaux S.p.A., con sede in Strada 3, Palazzo B10 - 20090 Assago.
Flussi Informativi (ove non specificato diversamente)	Informazioni, documenti, dati e notizie da fornire su base periodica o ad evento dalla Società all'Organismo di Vigilanza.
Fornitori	I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che in virtù di specifici contratti, e a qualsivoglia titolo, vendono a (o mettono a disposizione di) IGPDecaux beni di qualsivoglia natura.

GDPR e D.lgs. di adeguamento	Rispettivamente il regolamento (UE) n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e il D.lgs. 10.08.2018 n° 101, di adeguamento al GDPR della normativa italiana.
Linee Guida	Le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottate da Confindustria.
MSGI	Il Manuale Sistema di Gestione Integrato Ambiente Qualità e Responsabilità Sociale adottato da IGPDecaux.
Modello 231 o Modello	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da IGPDecaux ai sensi del Decreto 231.
Organi Sociali	L’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di IGPDecaux, nonché l’eventuale Comitato Esecutivo che fosse costituito.
ODV o Organismo di Vigilanza	L’organismo di vigilanza previsto dal D.lgs. n. 231/2001.
P.A.	La Pubblica Amministrazione, intendendosi per tale - a titolo esemplificativo - tutti gli uffici statali centrali e periferici, gli enti locali, gli enti pubblici in generale (e il relativo personale) nonché i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
Prestatori di Servizi	I soggetti ai quali la Società affida - con contratto di appalto o con contratto d’opera o con contratto di qualsivoglia altra natura - l’esecuzione di opere o servizi di qualsivoglia natura.
Procedura/e	Le regole interne aziendali da osservare nell’ambito dei Processi Sensibili.
Processi Sensibili	I processi aziendali nello svolgimento dei quali è ravvisabile il rischio di commissione di Reati Presupposto.
Protocolli	L’insieme delle procedure e prassi, e delle attività di controllo, poste in essere nell’ambito dei Processi Sensibili al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di Reati Presupposto.
Reato/i Presupposto	Il reato/i (e gli illeciti amministrativi) per il/i quale/i è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/ 2001.
Segnalazione	Comunicazione all’Organismo di Vigilanza (o alla Società), anche ai sensi del D.lgs. 10 marzo n. 24, di situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio concernenti: a) commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reato Presupposto previsti dal Decreto 231, ancorché non espressamente trattati nel Modello,

	b) violazioni relative al Modello 231 (comprensivo di Codice Etico e Protocolli/Procedure).
--	---

PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo 231/2001 - soggetti, fattispecie criminose e sanzioni

1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato

1.1.1. Presupposti della responsabilità

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità diretta a carico delle società (e degli enti in genere) per alcuni reati (c.d. Reati Presupposto) commessi nell'interesse o a vantaggio della società (o dell'ente), da

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. *oggetti apicali*);
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *oggetti sottoposti alla direzione altrui*).

L'estensione della responsabilità alla società richiede inoltre quale presupposto essenziale che il reato-presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

L'interesse ha un'indole soggettiva: si riferisce alla sfera volitiva dell'evento della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa. Peraltro, nel caso di delitti colposi l'interesse va valutato con riferimento non alla volontà del verificarsi dell'evento, ma alla condotta ⁽¹⁾.

Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici – soprattutto, ma non solo, di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo ⁽²⁾.

1.1.2. Fonte della responsabilità

La fonte della responsabilità da reato degli enti collettivi viene individuata dalla Corte di Cassazione nella cosiddetta “*colpa di organizzazione*”. Vale a dire che la responsabilità della società non si giustifica solo e di per sé per il fatto che la persona fisica abbia commesso un crimine nell'interesse o con un vantaggio per

⁽¹⁾ Va osservato, al riguardo, che nei reati di omicidio e lesioni colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro appare fuori luogo presumere un interesse all'evento (morte o lesione), essendo invece configurabile un interesse alla inosservanza delle norme cautelari. Ad esempio, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbe ravvisarsi nel risparmio di costi o in altri vantaggi economici a scapito della sicurezza.

⁽²⁾ vedasi Cass., II Sez. Penale, n. 3615/2005

l'ente, ma richiede che l'illecito sia ricollegabile (anche) ad un comportamento colpevole (difetto gestionale) dell'ente: vale a dire che l'ente può essere chiamato a rispondere dell'illecito commesso dalle persone fisiche sopra indicate solo quando lacune e manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose ⁽³⁾.

1.1.3. Natura della responsabilità

La natura della responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore e ritenuta “penale” da molti commentatori, è stata considerata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione ⁽⁴⁾ come un *tertium genus* che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo - nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle della massima garanzia - e che si rivela del tutto compatibile con i principi costituzionali ⁽⁵⁾.

1.1.4. Autonomia della responsabilità

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

La responsabilità della società è autonoma da quella della persona fisica ma non dalla obiettiva realizzazione di un reato. Pertanto, una volta che sia accertata la sussistenza dei criteri di imputazione soggettiva della società (reato presupposto commesso nell'interesse o vantaggio della società da uno dei soggetti sopra indicati), la società risponde del reato anche se l'autore non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto ⁽⁶⁾. In altre parole perché sussista la responsabilità dell'ente è «necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile».

⁽³⁾ I profili della "colpa di organizzazione" sono strutturati diversamente a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da un suo sottoposto, in quanto nei due casi sono diversi i tipi di cautele che l'ente deve adottare per evitare la conseguenza sanzionatoria a suo carico:

- nell'ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione apicale, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi mediante l'adozione di efficaci controlli preventivi e per il tramite dell'istituzione all'interno dell'ente di un apposito organismo di controllo, dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione: di modo che la commissione del reato sia stata possibile solo grazie ad una elusione fraudolenta di tali meccanismi di prevenzione;
- nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato dalla pubblica accusa che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; l'esistenza di tale deficit di organizzazione è comunque esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, secondo una valutazione da compiersi *ex ante* ed in astratto, a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁽⁴⁾ Cassazione Sezioni Unite 24 aprile 2014 n. 38343, nota come sentenza “Thyssen”.

⁽⁵⁾ La Corte ha esaminato gli orientamenti dottrinari secondo cui il sistema normativo delineato dal D.lgs. 231/2001 configurerebbe rispettivamente (i) una responsabilità di tipo amministrativo, in aderenza, del resto, all'intestazione della normativa, ovvero (ii) una responsabilità sostanzialmente di tipo penale essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo altresì estese all'ente le garanzie proprie del processo penale, ovvero, (iii) un *tertium genus*, concludendo per quest'ultima natura e considerando il sistema 231 come un *corpus* normativo di impronta peculiare.

⁽⁶⁾ Cfr. Cass. Sez. VI penale, 7 luglio 2016 n. 28299

1.1.5. Concorso nel reato

La responsabilità dell'ente può sussistere anche nel caso di concorso nel reato, sempre che sussistano le cause di riconducibilità alla società ⁽⁷⁾.

1.1.6. Delitti tentati

La responsabilità dell'ente si estende anche ai delitti tentati (art. 26 D.lgs. 231).

1.1.7. Reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche per i reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1.8. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità della società comporta l'irrogazione a carico della stessa di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva (di cui *infra*).

Il testo del D.lgs. 231, aggiornato con le modifiche succedutesi nel tempo alla data odierna, è allegato sub "A" ⁽⁸⁾. In prosieguo con il termine "D.lgs. 231/2001" o "Decreto" si intenderà il decreto originario come modificato nel tempo; i numeri di articoli di legge

⁽⁷⁾ L'ipotesi più ricorrente è quella di concorso con reati dell'appaltatore, in relazione alla c.d. posizione di garanzia del committente (su cui *infra*).

⁽⁸⁾ Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300, contemplava in origine solo alcuni dei reati attualmente previsti, legati alla corruzione. Il Decreto è stato successivamente modificato e integrato con l'inclusione di ulteriori reati, con i seguenti provvedimenti legislativi: Legge 23 novembre 2001 n. 409 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo); D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 (Reati societari); Legge 14 gennaio 2003 n. 7 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico); Decreto Ministeriale 26 Giugno 2003 n. 201 (Comunicazione dei codici di comportamento da parte delle associazioni di categoria); Legge 11 Agosto 2003 n. 228 (Delitti contro la personalità individuale); Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Abusi di mercato); D.L. 27 luglio 2005 n.144 convertito con Legge 31 luglio 2005 n. 155 (Terrorismo internazionale); Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari); Legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Pratiche di mutilazione genitale femminile); Legge 6 febbraio 2006 n. 38 (Lotta contro la pedopornografia); Legge 16 marzo 2006 n. 146 (Lotta al crimine organizzato transnazionale); Legge 3 agosto 2007 n. 123 (Misure a tutela della salute e sicurezza sul lavoro); D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (Riciclaggio); Legge 18 marzo 2008 n. 48 (Criminalità informatica); Legge 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro); Legge 15 luglio 2009 n. 94 (Immigrazione); Legge 23 luglio 2009 n. 99 (Tutela proprietà industriale); D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (Reati ambientali); D.lgs. 16 luglio 2012 n.109 (Impiego lavoratori privi di permesso di soggiorno); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Reati vs PA); D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (Abuso di minorenni); Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (Autoriciclaggio); Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Inquinamento doloso); Legge 27 maggio 2015 n. 69 (Delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio); Legge 29 ottobre 2016 n. 199 (Sfruttamento del lavoro); D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 (Corruzione fra privati); Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (Immigrazione clandestina); Legge 20 novembre 2017 n. 167 (Razzismo e xenofobia), Legge 30 novembre 2017 n.179 (Whistleblowing), Legge 9 gennaio 2019 n.3 (Reati contro la PA), Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Frodi sportive); Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (Sicurezza cibernetica); Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di conversione del D.L. 26.10.2019, n. 124) (Reati tributari); D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (Attuazione direttiva su interessi finanziari dell'UE); D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184 (Frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti); legge 9 marzo 2022 n. 22 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale); D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 (Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"); D.L.10 marzo 2023 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare); Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali; Legge 14 luglio 2023, n. 93, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"; legge 9 ottobre 2023, n. 137 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (c.d. Decreto Giustizia).

senza indicazione del provvedimento normativo a cui ineriscono si intendono riferiti al D.lgs. 231/2001.

1.2. I Reati Presupposto (categorie)

I Reati Presupposto appartengono alle seguenti categorie:

- 1.2.1. Malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)
- 1.2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*)
- 1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*)
- 1.2.4. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. 25)
- 1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*)
- 1.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1)
- 1.2.7. Reati societari (art. 25-*ter*)
- 1.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*)
- 1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1)
- 1.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*)
- 1.2.11. Abusi di mercato (art. 25-*sexies*)
- 1.2.12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*)
- 1.2.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-*octies*)
- 1.2.14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1)
- 1.2.15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*)
- 1.2.16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*)
- 1.2.17. Reati ambientali (art. 25-*undecies*)
- 1.2.18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*).
- 1.2.19. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*).

- 1.2.20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*)
- 1.2.21. Reati Tributari (art. 25-*quingiesdecies*)
- 1.2.22. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*)
- 1.2.23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*)
- 1.2.24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*)
- 1.2.25. Reati transnazionali (previsti dall'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146).

Le rubriche dei singoli reati sono elencate in dettaglio nel Catalogo Sintetico allegato sub "B".

1.3. Le sanzioni

Il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio (nei confronti degli enti) che può comportare conseguenze rilevanti sia dal punto di vista dell'impatto economico sia da quello della stessa continuità dell'attività, posto che fra le sanzioni vi è l'interdizione dall'esercizio dell'attività sociale anche in via definitiva, in ipotesi estreme per gravità e reiterazione.

Le sanzioni previste dal Decreto (art. 9) a carico della società si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.3.1. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)

In caso di riconoscimento della responsabilità dell'ente la sanzione pecuniaria è sempre applicata; le sanzioni pecuniarie vengono quantificate con un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000; il valore di ogni singola quota può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

La quantificazione della sanzione pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice: il numero delle quote è determinato «... *tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione ...*» ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ In taluni casi la sanzione pecuniaria è ridotta. L'art. 12 infatti dispone che:

«1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

1.3.2. Sanzioni interdittive (art. 13 – 14 - 15)

Le sanzioni interdittive sono indicate dalla legge in via tassativa e hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La legge detta i criteri per la loro scelta da parte del giudice ⁽¹⁰⁾.

Dette misure consistono in:

- a) interdizione, nei casi estremi, dall'esercizio dell'attività,
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; eventuale revoca di quelli già concessi,
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate solo ove siano espressamente previste in relazione agli specifici Reati Presupposto contestati (principio di legalità), e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetto in posizione apicale, ovvero
- (ii) sia stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- (iii) gli illeciti siano reiterati ⁽¹¹⁾.

1.3.3. Confisca (art. 19)

L'ultimo comma dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato, confisca che può essere disposta anche nella forma per equivalente.

1.3.4. Pubblicazione della sentenza (art. 18)

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.»

⁽¹⁰⁾ L'art. 14 dispone che

«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.»

⁽¹¹⁾ Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1 del Decreto.

Il Giudice può disporre a propria discrezione la pubblicazione della sentenza, a spese della società, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della società.

1.4. Rappresentanza della società in giudizio

Il Decreto 231, all'art. 39, detta regole per la rappresentanza dell'ente/società nel giudizio in cui dovesse essere coinvolta, disponendo che «L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo». Si riporta in nota il testo in esteso della norma ⁽¹²⁾.

In relazione alla norma citata, il rappresentante legale che sia indagato (anche se non formalmente imputato) quale autore del Reato Presupposto, ha il dovere di informare immediatamente e formalmente gli altri amministratori, il Collegio Sindacale e l'ODV della situazione di conflitto di interessi in cui viene a trovarsi, nonché ad astenersi dal compiere qualsivoglia atto relativo al procedimento penale per conto della Società.

Il Consiglio di Amministrazione - non appena riceve conoscenza, da qualsiasi fonte, della situazione di conflitto di interessi in cui versa il legale rappresentante indagato per il Reato Presupposto - è tenuto a deliberare in merito (i) alla rappresentanza della Società in giudizio, (ii) alla nomina (o a delegare a un suo componente la nomina) del difensore della Società stessa, (iii) alla designazione del componente del Consiglio incaricato di tenere (direttamente e/o attraverso le strutture della Società) i rapporti col difensore stesso, (iv) a eventuali ulteriori misure cautelari da assumere in relazione al conflitto di interessi del legale rappresentante ⁽¹³⁾.

2. Condizioni perché la società possa essere esonerata da responsabilità

La società o ente può beneficiare di esonero da responsabilità qualora provi in giudizio (art. 6 del Decreto 231/2001):

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

⁽¹²⁾ Articolo 39 Decreto 231 (*Rappresentanza dell'ente*)

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

⁽¹³⁾ Cfr. Cassazione Sez.3 penale, n. 35387 del 13/05/2022, che ha statuito il principio che il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi.

- b) di aver affidato ad un organismo (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Inoltre, la società o ente non risponde se i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3. Il modello di organizzazione gestione e controllo

3.1. La documentazione relativa al Modello

- 3.1.1. IGPDecaux S.p.A. ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di cui al presente documento) (di seguito per brevità indicato come il "Modello") ai fini della prevenzione della commissione di alcune specifiche tipologie di Reati Presupposto previste dal D.lgs. 231/2001 (da parte dei soggetti apicali, e degli altri soggetti di cui al par. 1.1.), il cui rischio è ritenuto riscontrabile nello svolgimento dell'attività aziendale.
- 3.1.2. La Società ha altresì recepito il Codice Etico del Gruppo JCDecaux S.A. (il "Codice Etico di Gruppo"), di cui IGPDecaux fa parte, da ritenersi parte integrante del Modello e allegato sub "C", che contiene, fra l'altro, principi di comportamento tali da determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di IGPDecaux S.p.A., la piena consapevolezza che la commissione di illeciti passibili di sanzione è fortemente censurata dalla Società e comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari (o di altro tipo per i non dipendenti).
- 3.1.3. Il Modello, oltre che dal Codice Etico di Gruppo, è integrato dai "Protocolli" (comprensivi di "Procedure" e "Prassi") relativi ai Processi Sensibili (come appresso definiti e individuati), sia preesistenti sia volta per volta adottati dagli amministratori esecutivi della Società: i Protocolli costituiscono anch'essi parte integrante del Modello ⁽¹⁴⁾.

Fanno altresì parte del Modello (quali allegati) la Carta Internazionale dei valori sociali fondamentali del Gruppo JCDecaux e il Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo JCDecaux.

⁽¹⁴⁾ In prosieguo, ogniqualvolta si menzionerà il Modello, si indenterà pertanto l'insieme del presente documento (Codice Etico e altri allegati compresi) e dei Protocolli/Procedure.

- 3.1.4. La Società ha anche istituito l'Organismo di Vigilanza (ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.
- 3.1.5. Il Modello adottato da IGPDecaux S.p.A. è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi forniti dalle «Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001» suggerite da Confindustria.
- 3.1.6. Il Modello e i Protocolli/Procedure configurano un sistema strutturato ed organico di regole e attività di controllo volte a prevenire i rischi di commissione dei Reati Presupposto e a incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

3.2. Regole per l'approvazione del Modello e dei Protocolli / Procedure, e per il loro aggiornamento

3.2.1. Organo competente

Il Modello – in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.lgs. 231/2001 - è un «atto di emanazione dell'organo dirigente» e, in quanto tale, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGPDecaux S.p.A. con deliberazione in data 17 ottobre 2003 e successivamente aggiornato come indicato nella cronologia in epigrafe, e sarà suscettibile di modifiche e integrazioni come appresso previsto.

3.2.2. Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale

La Società e l'ODV verificano, ciascuno per quanto di competenza, la necessità o l'opportunità di procedere ad aggiornamenti del Modello. L'ODV formula all'uopo proposte al C.d.A.

Eventuali aggiornamenti del Modello di carattere sostanziale che dovessero rendersi necessari competono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso considerati aggiornamenti di carattere sostanziale quelli che riguardano la previsione di nuovi rischi o la modifica / integrazione della previsione di rischi esistenti, nonché quelli che riguardano l'individuazione o la modifica / integrazione di nuove Attività Sensibili o Processi Sensibili.

L'aggiornamento del Modello va valutato in particolare al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) che siano intervenute nuove leggi o modifiche normative rilevanti rispetto all'attività della Società;
- b) che siano sopravvenute esigenze aziendali derivanti da mutamenti

dell'organizzazione societaria e/o del perimetro dell'attività sociale, o nelle modalità di svolgimento di quest'ultima;

- c) che siano state riscontrate significative violazioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia e/o l'incoerenza ai fini della prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.

3.2.3. Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale

Gli aggiornamenti del Modello che non rivestono carattere sostanziale possono essere effettuati dagli Amministratori Esecutivi nell'ambito delle rispettive deleghe, con impegno a riferire al Consiglio di Amministrazione e sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporre la decisione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2.4. Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure

L'adozione di nuovi Protocolli/Procedure, nonché la modifica e abrogazione dei singoli Protocolli/Procedure è di pertinenza degli Amministratori Esecutivi della Società nell'ambito delle deleghe ad essi conferite, con facoltà di sub-delega, sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporre la decisione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2.5. Informativa all'ODV

Ogni aggiornamento del Modello deve essere comunicato all'ODV.

3.3. **Destinatari del Modello**

3.3.1. Soggetti interni e *partner*

Il Modello si rivolge ai Destinatari come definiti in epigrafe e ai soggetti in generale che entrano in rapporti d'affari con la Società (appresso "Partner") e siano coinvolti nei Processi Sensibili.

I Partner saranno chiamati a sottoscrivere un impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico e le altre regole di comportamento di Gruppo, nonché a dichiarare l'eventuale adozione di un proprio analogo Modello finalizzato alla prevenzione dei reati contemplati nel Modello di IGPDecaux.

3.3.2. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di IGPDecaux prende atto del Modello, formalizzando il proprio impegno ad osservarlo per quanto lo riguarda.

Il Collegio Sindacale, per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e per l'affinità professionale, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'Organismo di Vigilanza, oltre che degli organi e delle altre funzioni di controllo interno.

Il Collegio pertanto deve essere sempre informato dell'eventuale (contestazione di) commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nonché di eventuali

carenze del Modello o di inosservanza dello stesso.

Il Collegio Sindacale deve a sua volta tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza delle eventuali violazioni del Modello, anche solo tentate, di cui venisse a conoscenza nell'ambito del proprio mandato.

4. La costruzione del modello

4.1. Struttura del Modello

Il Modello è costituito da una parte generale e da parti speciali riferite alle categorie di Reati Presupposto il rischio di commissione dei quali, dalle analisi compiute, è ritenuto concretamente riscontrabile nello svolgimento dell'attività aziendale.

4.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori

4.2.1. Prevenzione dei rischi e compliance

La funzione primaria dell'adozione del Modello, integrato con i Protocolli/Procedure, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di *governance* - con adozione di procedure ed attività di controllo (preventive ed *ex post*) - che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio di commissione dei Reati Presupposto, efficace ed effettivo in relazione alle disposizioni del D.lgs. 231/2001.

Il Modello considera le specifiche tipologie di Reati Presupposto il cui rischio è ritenuto rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

La Società chiede a tutti i Destinatari il rispetto e l'osservanza del Modello, con l'obiettivo di fornire ai protagonisti della vita aziendale i principi e le regole a cui ispirare la propria condotta sia in linea generale, sia in occasioni specifiche, sia in eventuali situazioni preventivamente non identificabili.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti Destinatari e in generale a coloro che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi di IGPDecaux S.p.A. anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dal Modello stesso e dal CCNL di riferimento.

4.2.2. Punti qualificanti del Modello

I punti qualificanti del Modello sono:

- a) l'individuazione delle attività esposte al rischio di commissione dei Reati Presupposto (c.d. Aree Sensibili e Processi Sensibili) e la formalizzazione

- di principi di comportamento e procedure aziendali tali da regolamentare lo svolgimento di tali attività;
- b) l'affermazione del principio che i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con lo statuto sociale e con le responsabilità organizzative e gestionali;
 - c) l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
 - d) la tracciabilità delle decisioni e della documentazione concernenti le operazioni aziendali effettuate nell'ambito dei Processi Sensibili;
 - e) l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (ODV) dotato di autonomia e indipendenza operativa, e supportato da adeguate risorse, umane e finanziarie, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge;
 - f) lo svolgimento degli opportuni controlli;
 - g) l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello;
 - h) la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

4.2.3. I controlli

L'Organismo di Vigilanza ha compito di verificare l'efficacia e l'effettività del Modello, di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello medesimo, nonché di promuoverne l'aggiornamento da parte della Società al fine di adeguarlo ai mutamenti di normativa, a sopravvenute esigenze di attività aziendale nonché a eventuali intervenute violazioni del Modello, formulando eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione. Il tutto come appresso sviluppato in dettaglio.

5. Processi sensibili in IGPDecaux

5.1. Mappatura dei rischi

5.1.1. Oggetto sociale e attività della Società

La Società svolge attività di concessionaria di pubblicità, focalizzata sulla c.d. pubblicità esterna, quale quella sui mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano e nelle relative fermate, nelle metropolitane, negli aeroporti, nelle stazioni, lungo le reti ferroviarie, nei treni, nonché in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico; detta pubblicità può essere effettuata mediante messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo sui mezzi e nei luoghi sopra indicati, attraverso elementi di arredo urbano, decorazioni, affissioni, mezzi digitali e qualsivoglia altro mezzo offerto dalla tecnologia attuale e futura. Il perimetro di

questa attività subisce variazioni - senza modifiche ai fini dei processi operativi - a seguito dell'acquisizione in qualsiasi forma di nuove concessioni o della cessazione di concessioni precedentemente ottenute ⁽¹⁵⁾.

La Società ha esteso la propria attività all'organizzazione e gestione sul territorio, in luoghi sia pubblici sia aperti al pubblico, di eventi di comunicazione e di promozione di brand, nonché la prestazione di servizi a supporto.

Infine, i programmi di sviluppo della Società portano a sviluppare (i) attività di *project financing* in generale, (ii) attività di progettazione, realizzazione e gestione di interventi di riqualificazione di spazi urbani ed extraurbani, pubblici o aperti al pubblico, riguardanti il territorio, la viabilità, nonché infrastrutture quali stazioni metropolitane, stazioni ferroviarie, aree aeroportuali e insediamenti di analoga natura, con svolgimento di tutte le attività all'uopo necessarie, nonché (ii) attività di sviluppo degli spazi commerciali presenti nelle stazioni metropolitane, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e in generale negli insediamenti ad alta intensità commerciale, ivi compresa la gestione di contratti di locazione e di contratti di analoga natura.

5.1.2. Struttura organizzativa

La Società ha la propria sede legale e gli uffici nel Comune di Assago (Centro Direzionale Milanofiori); opera altresì attraverso una struttura che svolge lavorazioni di tipo industriale inerenti alla realizzazione di materiali pubblicitari, depositi locali, una rete di vendita e attività di gestione e manutenzione dei propri impianti sul territorio ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ Si riportano per esteso le attività principali come espresse nella Statuto Sociale, modificato in data 20.04.2021:

«Articolo 5.1 La Società ha per oggetto:

- a) l'attività di pubblicità in genere, in qualsiasi forma ivi compresa la permuta, ed in particolare la pubblicità c.d. esterna, quale quella sui mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano e nelle relative fermate, nelle metropolitane, negli aeroporti, nei centri commerciali, nelle stazioni, lungo le reti ferroviarie, nei treni, nonché in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico; detta pubblicità può essere effettuata mediante messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo sui mezzi e nei luoghi sopra indicati, attraverso elementi di arredo urbano, decorazioni, affissioni, mezzi digitali e qualsivoglia altro mezzo offerto dalla tecnologia attuale e futura;
 - b) l'attività di gestione e utilizzo per scopi pubblicitari di elementi di arredo urbano, ivi compresi la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la manutenzione, la locazione, il comodato degli stessi, nonché l'attività di costruzione di strutture ed impianti pubblicitari di qualsiasi genere;
 - c) la prestazione di servizi attinenti l'organizzazione, la pianificazione e la conduzione di campagne pubblicitarie nonché di gestione di budget pubblicitari;
 - d) la gestione di sponsorizzazioni in qualsiasi forma;
 - e) la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione sul territorio, in luoghi sia pubblici sia privati, di eventi di comunicazione e di promozione di brand, nonché la prestazione di servizi a supporto di sponsor e organizzatori di detti eventi;
 - f) l'effettuazione di ricerche di mercato in ogni settore;
 - g) la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione di spazi urbani ed extraurbani, pubblici o aperti al pubblico, riguardanti il territorio, la viabilità, nonché infrastrutture quali stazioni metropolitane, stazioni ferroviarie, aree aeroportuali e insediamenti di analoga natura, con svolgimento di tutte le attività all'uopo necessarie;
 - h) le attività di sviluppo degli spazi commerciali, sia permanenti sia temporanei, presenti nelle stazioni metropolitane, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti nelle strade e in generale negli insediamenti ad alta intensità commerciale, ivi compresa la gestione di contratti di locazione e di contratti di analoga natura;
 - i) le attività, in qualsiasi forma, collegate o correlate alla connettività, ivi inclusi l'installazione e la manutenzione di macro-celle, micro-celle o piccole-celle, nonché l'installazione e la manutenzione di network wi-fi, svolte su beni della Società o di terze parti;
 - j) servizi di messa a disposizione del pubblico, a noleggio o in qualsiasi altra forma, di biciclette o altri mezzi di locomozione; la Società può altresì svolgere attività di pubblicità attraverso stazioni radio, televisive, su periodici e quotidiani.
- omissis».

⁽¹⁶⁾ La struttura operativa della Società, alla data di approvazione di questo aggiornamento, è articolata negli uffici della sede ad Assago (MI), nel Polo Logistico a Trezzano sul Naviglio (MI), in unità locali site a Roma (uffici e magazzino), Torino (uffici e magazzino), Napoli (uffici e magazzino), Genova (magazzino), Bologna (magazzino), Firenze (magazzino) e Parma (magazzino), nonché in altre *location* di pertinenza della controllata IGP s.p.a.

La struttura organizzativa della Società viene definita dagli Amministratori Esecutivi (o dal Direttore Generale) e le comunicazioni organizzative vengono diffuse al personale.

Tutta la struttura fa attualmente capo all'Amministratore Delegato.

5.1.3. Non quotazione

La Società non è quotata in borsa o in altri mercati regolamentati; tuttavia fa parte di un gruppo (JCDcaux) la cui Capogruppo è quotata presso la Borsa Valori di Parigi.

5.1.4. Processo di individuazione delle Aree e dei Processi Sensibili

La mappatura delle attività della Società da ritenersi a rischio, ossia delle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei Reati Presupposto, ha portato alla individuazione delle Aree e dei Processi Sensibili come *infra* riassunti.

Tale attività è stata effettuata attraverso:

- a) l'analisi dell'attività aziendale, anche mediante colloqui con l'Amministratore Delegato e con la prima linea di management;
- b) l'individuazione delle tipologie di Reati Presupposto nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività aziendale;
- c) l'individuazione, attraverso la mappatura dei rischi, delle aree di attività (Aree Sensibili) e dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali Reati Presupposto potrebbero essere commessi (Processi Sensibili) nonché il concreto livello di rischio di accadimento;
- d) l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione ad esse inerenti e a interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture;
- e) l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare ("*gap analysis*").

5.2. **Aree Sensibili individuate nell'attività sociale.**

La mappatura realizzata dalla Società riporta nel Modello le Aree Sensibili e le attività e i processi tipici a rischio. Le procedure per prevenire o mitigare i rischi sono, a seconda del contesto, richiamate o dettate nelle Parti Speciali.

Le Aree Sensibili primarie dell'attività della Società possono essere così schematizzate:

- a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione in funzione del *core business*, e in particolare (i) Partecipazione a gare e a trattative per l'ottenimento di concessioni pubblicitarie, ivi comprese operazioni di project financing, (ii) Gestione dei rapporti di concessione, (iii) gestione dei *project financing*

- b) Gestione delle risorse finanziarie
- c) Acquisizione e/o richiesta di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi da soggetti pubblici
- d) Gestione di servizi rivolti al pubblico degli utenti (*bike sharing*)
- e) Gestione delle attività societarie
- f) Adempimenti relativi al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- g) Adempimenti relativi al rispetto della normativa in materia ambientale
- h) Adempimenti relativi al rispetto della normativa in materia tributaria
- i) Gestione del personale
- j) Gestione IT
- k) Gestione della materia contrattuale, in particolare con Fornitori e Prestatori di Servizi
- l) Gestione di attività commerciali
- m) Adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni

5.3. Processi sensibili individuati nell'attività sociale.

5.3.1. Processi Sensibili in relazione ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.) e ai reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni e pubbliche forniture.

La commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione presenta un rischio rilevante con riferimento a pressoché tutti i Reati Presupposto contemplati nella norma.

I Processi Sensibili rilevanti si riferiscono principalmente a: (i) partecipazione a gare; (ii) attività commerciali di vendita di spazi pubblicitari; (iii) domande in genere volte ad ottenere licenze, permessi, autorizzazioni, e concessioni; (iv) gestione delle concessioni, dei *project financing*, degli eventi di comunicazione, delle sponsorizzazioni ottenute; (v) rapporti con uffici ministeriali, regionali, provinciali, comunali, e uffici della PA in genere (a titolo meramente esemplificativo: Agenzia delle Entrate, GDF, enti previdenziali, ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.); (vi) assunzioni obbligatorie; (vii) attività concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro e la tutela dell'ambiente; (viii) ricorso a Consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la P.A. per conto della Società.

Tutto quanto sopra sia in sede di gestione ordinaria delle risorse sia nell'ambito delle attività ispettive della Pubblica Amministrazione.

I rischi di commissione dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni sono ritenuti sostanzialmente minimi in quanto la Società non è solita a richiedere sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Tuttavia, poiché ciò

potrebbe verificarsi in futuro, si ravvisa l'opportunità di prevedere comunque una disciplina degli eventuali processi.

I processi sensibili concernenti i reati di (i) truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea, (ii) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, (iii) frode informatica, sono ravvisabili nella gestione dei rapporti con la PA, sia nella fase costitutiva che nella fase esecutiva, e riguardano in particolare il controllo del corretto adempimento contrattuale da parte delle funzioni sotto la cui responsabilità ricade il rapporto, la trasparenza nei confronti della Pubblica Amministrazione, la correttezza della gestione informatica.

Per quanto concerne i contratti di pubbliche forniture, gli stessi non rientrano nell'attività tipica della società. Peraltro, la Società può procedervi in via del tutto eccezionale.

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale Prima e alla Parte Speciale Prima-bis.

5.3.2. Processi Sensibili in relazione ai Reati Societari.

I Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi (i) alla predisposizione delle comunicazioni sociali, siano esse obbligatorie per legge o di natura volontaria, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazioni sulla gestione, prospetti, ecc.), nonché (ii) alle operazioni sul capitale, (iii) alla distribuzione di utili, (iv) alle operazioni di fusione o scissione, (v) ai riassetti di natura organizzativa.

Inoltre, sono ravvisabili i rischi di commissione dei reati di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione fra privati, con riferimento principalmente alle attività commerciali della Società, ma anche con riferimento ai soggetti terzi incaricati dalla Società di svolgere determinate prestazioni di servizi.

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale Seconda.

5.3.3. Processi Sensibili in relazione ai Reati di Omicidio e Lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

I Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: (i) attività di ufficio generiche diurne con utilizzo di personal computer con videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici; (ii) attività di lavorazione di materiale pubblicitario con utilizzo di macchinari; (iii) attività di archiviazione di documentazione cartacea presso le sedi aziendali; (v) attività di deposito, smistamento e spedizione di materiale pubblicitario con utilizzo di macchine e attrezzature per la movimentazione di materiali; (vi) attività di carico, scarico e trasporto di materiale pubblicitario in ambienti interni ed esterni all'azienda da parte di personale interno o tramite corrieri esterni; (vii) attività di installazione,

manutenzione e pulizia di strutture ed impianti pubblicitari su mezzi di trasporto pubblico (quali ad esempio vetture autofilotranviarie e treni della metropolitana), in stazioni metropolitane ed aerostazioni, in aree di attesa di mezzi pubblici (quali ad esempio elementi di arredo urbano, come pensiline, paline di fermata bus, e dispositivi analoghi), in aree pubbliche e pareti di edifici, in eventuali eventi promozionali; (viii) utilizzo di automezzi aziendali; (ix) gestione di eventi di comunicazione; (x) gestione dei rifiuti civili e industriali; (xi) attività di sorveglianza gestita da società esterne.

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale Terza.

5.3.4. Processi Sensibili in relazione ai reati informatici e trattamento illecito di dati.

I Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: (i) accesso, utilizzo, gestione di strutture, sistemi e servizi informatici; (ii) installazione di apparecchiature che potrebbero intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; (iii) detenzione e diffusione di password e codici di accesso a sistemi informatici; (iv) utilizzo di identità digitali; (v) predisposizione di documenti informativi; (vi) trattamento illecito di dati (GDPR e D.lgs. 10.08.2018 n° 101, di adeguamento al GDPR della normativa italiana).

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale Quarta.

5.3.5. Processi sensibili in relazione a Reati Presupposto concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

I Processi Sensibili rilevanti riguardano (i) gli investimenti e gli acquisti, (ii) i rapporti con i clienti, e - per quanto attiene più specificamente l'autoriciclaggio - (iii) la contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possano derivare reati tali da generare la costituzione di fondi neri, nonché (iv) l'utilizzo di carte di credito o di pagamento aziendali, o di altri documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale Quinta.

5.3.6. Processi Sensibili in relazione ai Reati Presupposto concernenti "delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Per quanto attiene i delitti in materia di diritti d'autore è ritenuto sussistere un rischio di commissione del reato di utilizzo di *software* senza le necessarie licenze.

È ritenuto altresì sussistere un rischio legato alla pubblicazione di annunci

pubblicitari di clienti che facciano utilizzo di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore.

Infine, è ritenuto sussistere un rischio nell'ambito di eventi di comunicazione, connesso all'utilizzazione di opere protette dal diritto d'autore e all'utilizzo di immagini degli artisti che dovessero intervenire.

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale Sesta.

5.3.7. Processi Sensibili in relazione ai Reati Presupposto concernenti i reati ambientali.

I Processi Sensibili afferenti ai reati ambientali riguardano principalmente: (i) le lavorazioni effettuate dalla società; (ii) la gestione e lo smaltimento di rifiuti, di inchiostri (toner) e di apparecchiature elettroniche; (iii) la gestione delle emissioni in atmosfera; (iv) la gestione delle acque reflue; (v) la gestione di eventi potenzialmente contaminanti; (vi) la gestione di apparecchi e impianti che contengono sostanze lesive dell'ozono.

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale Settima.

5.3.8. Processi Sensibili in relazione a reati di impiego di lavoratori in violazione di specifiche norme di legge, con riferimento a: "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" e "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

I Processi Sensibili relativi ai reati di cui trattasi riguardano essenzialmente i contratti di appalto di servizi nonché l'eventuale ricorso ai servizi di agenzie interinali o di società cooperative dei cui servizi la Società vada ad avvalersi.

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale Ottava.

5.3.9. Processi sensibili in relazione ai Reati Presupposto tributari

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente alla contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente alla contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) pagamento di imposte.

5.3.10. Processi Sensibili in relazione agli altri Reati Presupposto ed illeciti amministrativi contemplati dalla normativa.

Per quanto attiene gli altri Reati Presupposto e gli illeciti amministrativi non espressamente menzionati nei paragrafi che precedono, la Società ha riscontrato che nello svolgimento dell'attività sociale non sono ravvisabili rischi rilevanti di commissione degli stessi; verrà comunque svolta un'attività di monitoraggio

costante.

5.3.11. Disposizioni da osservare

In tutti i Processi Sensibili vanno rispettate le disposizioni della Parte Generale e delle parti speciali del Modello, le specifiche procedure e protocolli, il Codice Etico di Gruppo e le ulteriori regolamentazioni di gruppo che venissero comunicate dalla capogruppo (quale ad esempio il Codice di Condotta Fornitori). Fermo restando il principio generale di comportamento che chiunque operi per conto della Società deve agire - nella gestione degli affari e nei rapporti con i terzi - nel rispetto della normativa in vigore e con trasparenza.

La violazione delle disposizioni del Modello e delle regolamentazioni nello stesso richiamate comporterà nei confronti dei trasgressori l'irrogazione di sanzioni come in prosieguo specificato.

6. Valori etici guida nello svolgimento delle attività sociali

6.1. **Soggetti destinatari**

I comportamenti degli organi sociali e dei loro componenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Società devono essere orientati ai valori etici guida nella gestione degli affari, *infra* descritti.

6.2. **Il Codice Etico e altre regole di comportamento di Gruppo**

Nel perseguimento degli obiettivi aziendali la Società chiede ai destinatari il rispetto dei valori e dei comportamenti riportati nelle seguenti fonti:

- Carta Internazionale dei valori sociali fondamentali della controllante JCDecaux, recepita da IGPDecaux;
- Codice Etico del gruppo che fa capo a JCDecaux, recepito da IGPDecaux;
- Codice di Condotta dei Fornitori di JCDecaux, recepito da IGPDecaux;
- altre regole di comportamento dettate dalla capogruppo recepite da IGPDecaux;
- principi contenuti nella norma SA8000 (Social Accountability).

6.3. **Valori guida**

6.3.1. Creazione di valore per gli azionisti

L'obiettivo sopra enunciato va perseguito, in funzione dell'interesse degli azionisti e degli altri *stakeholders*, mediante:

- a) l'eccellenza della prestazione e dei risultati, in termini di qualità ed economicità, facendo leva anche sull'innovazione,
- b) un'organizzazione snella, efficiente ed efficace, tesa alla massimizzazione delle sinergie, sia all'interno della società sia con partner terzi.

6.3.2. Consapevolezza

I comportamenti dei Destinatari devono essere improntati a:

- a) consapevolezza e condivisione del senso di appartenenza a IGPDcaux per il perseguimento di obiettivi comuni, nel rispetto delle diverse personalità,
- b) promozione dell'immagine e della reputazione di IGPDcaux.

6.3.3. Valorizzazione delle persone

IGPDcaux valorizza “il saper fare” e il “saper far fare” come iniziative di sviluppo e mantenimento della *leadership*.

La Società:

- a) promuove le condizioni per far sì che dipendenti e collaboratori possano esprimere e sviluppare al meglio le proprie competenze, senza discriminazioni di alcun genere,
- b) mette a disposizione sistemi di comunicazione per la divulgazione all'interno della società delle informazioni opportune per la conoscenza degli obiettivi aziendali, la gestione delle attività e l'apprendimento delle corrette regole di comportamento.

6.3.4. Integrità e rigore

Nei rapporti con le Istituzioni, comprese le *Authority* (siano esse di controllo o di indirizzo, quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità Garante delle Comunicazioni, il Garante della Privacy), con la Pubblica Amministrazione in generale, e con soggetti privati, i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi di integrità e rigore qui di seguito riportati:

- a) conoscere e rispettare le norme di legge e regolamento nonché le regolamentazioni di autodisciplina,
- b) agire nell'interesse della società, segnalando l'eventuale esistenza di potenziali conflitti di interesse,
- c) assicurare la trasparenza degli elementi e dei criteri assunti a base delle decisioni aziendali,
- d) preservare e promuovere la reputazione della società,
- e) fare riferimento nella propria attività alla salvaguardia dei diritti umani fondamentali, alla sicurezza del lavoro e dei processi industriali, alle compatibilità ambientali,
- f) rispettare le regole di deontologia professionale, anche laddove applicabili solo per analogia.

6.3.5. Chiarezza e trasparenza

I comportamenti verso gli azionisti, i dipendenti e collaboratori, le Istituzioni, la

pubblica amministrazione, le parti sociali, il mondo finanziario ed il mercato e soggetti terzi in generale devono essere improntati a lealtà, chiarezza e trasparenza, al di là della stretta osservanza delle disposizioni normative.

Resta naturalmente fermo l'obbligo di osservare tutte le norme che impongono su determinate materie ed argomenti il rispetto e la protezione del segreto e della riservatezza, quali ad esempio le norme sul trattamento dati, sulle informazioni *price sensitive*, sul segreto professionale.

6.3.6. Efficienza ed efficacia

La tempestività e determinazione nell'assunzione delle decisioni e nella loro attuazione sono fattori determinanti del successo.

Il processo decisionale deve tener conto di criteri di responsabilità, delega, e semplicità, e deve essere seguito dalla verifica dei risultati.

Il successo dell'azienda si costruisce con la propensione al lavoro di squadra, con l'unione delle competenze necessarie per il buon fine delle diverse operazioni.

6.3.7. Soddisfazione dei clienti

Fermi i principi etici, sociali e culturali che devono improntare i mezzi di comunicazione, IGPDecaux afferma l'importanza del conseguimento della soddisfazione totale dei clienti per i prodotti e servizi loro forniti.

Per il raggiungimento di tale obiettivo IGPDecaux persegue la definizione ed il mantenimento di elevati standard di qualità in relazione al mercato; l'impegno costante per l'innovazione di processi e prodotti; il monitoraggio della soddisfazione dei clienti.

È altresì ritenuto elemento essenziale per la soddisfazione dei clienti la capacità di intuire l'evoluzione delle richieste del mercato.

6.3.8. Competitività

La Società persegue l'affermazione dei propri prodotti e servizi attraverso il confronto di mercato e la ricerca delle politiche commerciali più idonee.

La competizione con i concorrenti deve essere leale, centrata sul piano della qualità ed affermazione dei prodotti e servizi, e condotta anche attraverso la tutela degli *asset* materiali ed immateriali, lo sviluppo del know-how e la valorizzazione del patrimonio umano e delle risorse industriali.

6.4. **Relazioni con clienti, fornitori e prestatori di servizi**

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, nonché il rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

Nella valutazione dei clienti deve essere valutata la capacità degli stessi di assolvere ai

propri impegni di pagamento.

Nei rapporti con fornitori di beni o servizi, ed in quelli con i clienti, è esclusa in ogni caso l'accettazione di somme di denaro ed è fatto divieto di effettuare offerte di qualsiasi tipo nei rapporti con la pubblica amministrazione.

6.5. Relazioni con i dipendenti

Le regole di comportamento delle persone devono essere osservate da tutti i dipendenti e fatte osservare dai responsabili di funzioni aziendali a tutti i propri collaboratori, siano essi legati all'azienda da un rapporto di dipendenza o di collaborazione esterna.

La Società promuove il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro) e di tutela dell'ambiente.

I Destinatari devono operare nel rispetto del principio di uguaglianza e della privacy altrui, con lealtà e reciproco rispetto.

Le competenze tecniche appartengono a IGPDecaux, salvi eventuali diritti (di autore o di altra natura) spettanti per legge o per altro titolo ai dipendenti o a terzi.

Tutti i dipendenti hanno il dovere di rispettare e proteggere le proprietà aziendali loro affidate, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché le informazioni aziendali in loro possesso, e di farne un uso corretto nell'interesse dell'azienda, tutelandone la confidenzialità e riservatezza.

7. Organismo di vigilanza (“ODV”)

7.1. Istituzione e requisiti dei componenti

7.1.1. Istituzione dell'ODV

La Società, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs. 231/2001, istituisce l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di vigilare - con continuità, autonomia e indipendenza dai vertici operativi della società - sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, comprensivo dei Protocolli e del Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza può essere a struttura monocratica o a struttura collegiale, in quest'ultimo caso composto da due o più membri, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'ODV a struttura collegiale approva il regolamento per il proprio funzionamento.

I componenti dell'ODV, nella loro qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la

professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

7.1.2. Requisiti dei componenti dell'ODV

Fermi i requisiti dell'autonomia e indipendenza, la maggioranza dei componenti dell'ODV (o almeno un componente nel caso di organismo di due membri) va individuato in soggetti che non siano legati da alcun rapporto di dipendenza con la Società o con soggetti da essa Società direttamente o indirettamente controllati.

I componenti dell'ODV devono essere dotati di adeguata professionalità ed esperienza in materia aziendale, giuridica, contabile, fiscale, o in alcune di esse, nonché essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti dalla normativa di legge applicabile per i componenti del Collegio Sindacale di IGPDecaux.

7.1.3. Incompatibilità

Non può ricoprire la veste di componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni di cui all'art.2382 cod. civ. ⁽¹⁷⁾;
- gli amministratori non indipendenti, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società e delle società da questa controllate.
- chi sia stato rinvio a giudizio o condannato, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento, per uno dei Reati Presupposto.

7.1.4. Segreteria tecnica

Al fine di agevolare lo svolgimento dei propri lavori e assicurare il coordinamento con le strutture interne della Società l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di una segreteria tecnica, anche inter-funzionale ed eventualmente costituita da dipendenti della Società.

7.2. Nomina, compenso durata, dotazione finanziaria

7.2.1. Nomina e compenso

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società che ne definisce la struttura e stabilisce il compenso per i singoli componenti.

In caso di composizione collegiale l'Organismo di Vigilanza nomina il proprio presidente, ove lo stesso non sia stato nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'ODV, all'atto dell'accettazione della nomina, dichiarano di

⁽¹⁷⁾ Ovvero chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità sopra indicate, essendo tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

7.2.2. Durata

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di tre anni dalla nomina e i suoi componenti possono essere in tutto o in parte rinominati.

In caso di impedimento di uno o più componenti dell'ODV ad esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore a due mesi, l'ODV ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione che procederà alla sostituzione dei componenti indisponibili ovvero, nel caso di organismo monocratico, a una nuova nomina.

7.2.3. Dotazione finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, su proposta dell'ODV, una dotazione finanziaria della quale l'ODV può disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, salvo eventuali necessità urgenti che potranno essere definite dall'ODV direttamente con il vertice esecutivo della Società o persona dallo stesso delegata.

In mancanza di proposta formale dell'ODV si intende confermato lo stanziamento in essere.

7.3. **Decadenza, revoca, rinuncia - Sostituzione**

7.3.1. Decadenza

La perdita dei requisiti per la nomina nell'ODV costituisce motivo di decadenza dall'incarico per i singoli componenti, ma, in caso di ODV collegiale, non comporta la decadenza dell'intero ODV.

I componenti che intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o con altra società del gruppo di cui la Società fa parte decadono automaticamente dall'incarico (i) in caso di assegnazione a mansione diversa da quella in base alla quale il dipendente era stato nominato componente dell'ODV, (ii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e indipendentemente dalla causa di cessazione. Fatta salva la possibilità di conferma nell'incarico con specifica deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

7.3.2. Revoca

La revoca dell'ODV o di singoli componenti può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

I fatti appresso indicati costituiscono, a titolo non esaustivo, giusta causa di revoca di un componente dell'ODV:

- accertamento di un grave inadempimento nello svolgimento dei propri compiti;
- omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi tale da far venire meno l'indipendenza;
- violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- avvio, nel caso di componente che sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, di un procedimento disciplinare.

7.3.3. Rinunzia

Ciascun componente dell'ODV può rinunciare in qualsiasi momento all'incarico con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in copia al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri componenti dell'Organismo.

La rinunzia produce i propri effetti al momento della ricezione della comunicazione e il rinunziante avrà diritto al compenso (se dovuto) maturato pro-quota.

7.3.4. Sostituzione

I componenti decaduti o revocati o che hanno rinunciato all'incarico sono sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sempre che quest'ultimo non ritenga di ridurre il numero dei membri dell'organismo. I sostituti durano in carica per la durata residua dell'Organismo.

7.4. **Compiti**

7.4.1. All'ODV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti che vi sono tenuti (quali dipendenti, consulenti e partner a vario titolo della società);
- b) sull'effettività e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative e/o aziendali nonché nel caso in cui vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso e/o dei protocolli (cfr. art. 7 del Decreto).

7.4.2. Su un piano più specificamente operativo l'ODV, ferma la facoltà di disciplinare in via autonoma la propria attività, svolge comunque i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva

operatività del Modello; restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (“controllo di linea”).

- b) effettuare e/o sollecitare ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell’ambito del contesto aziendale;
- c) coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- d) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello e segnalarle al Consiglio di Amministrazione;
- e) effettuare verifiche, sia periodiche programmate sia senza preavviso, su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all’ODV o tenute a sua disposizione;
- g) controllare l’effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato e di illecito amministrativo;
- h) riferire periodicamente agli organi sociali di IGPDecaux in merito all’attuazione delle politiche aziendali a supporto dell’attività ex D.lgs. 231/2001;
- i) segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l’applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio.
- j) tenere, ove se ne presenti la necessità ogni opportuno contatto, anche ricevendo ed effettuando segnalazioni, con gli ODV delle singole società che partecipano al capitale sociale di IGPDecaux o da quest’ultima controllate o con essa sottoposte a comune controllo.

Nell’espletamento dei propri compiti, ciascun componente dell’ODV ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale di IGPDecaux, ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L’ODV si avvale di una Segreteria Tecnica messa a disposizione dalla Società e può avvalersi per lo svolgimento delle sue attività - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità - dell’ausilio di qualsiasi struttura di IGPDecaux (o di società appartenenti al medesimo Gruppo ed in base ad accordi di servizio) ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, di consulenti esterni.

- 7.4.3. Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando tuttavia che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del modello organizzativo.
- 7.4.4. L'ODV può operare, secondo quanto riterrà opportuno, attraverso riunioni, attività dei singoli, scambi di informazioni con qualsivoglia mezzo (es. e-mail), e ciò sia nei rapporti fra i suoi componenti, sia nei rapporti con terzi.

7.5. Attività e Reporting

L'ODV ha tre linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, verso l'Amministratore Delegato;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- c) una terza di carattere eventuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'ODV *(i)* venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal Modello, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reato o di illecito amministrativo, o *(ii)* ritenga necessario od opportuno, o comunque proponga, che la Società proceda all'aggiornamento del Modello.

È cura dell'ODV preparare periodicamente un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione.

7.6. Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte periodicamente secondo le cadenze che l'ODV riterrà opportuno fissare (Piano annuale delle verifiche), ovvero anche in modo non programmato.

L'ODV potrà effettuare specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio, ovvero qualsivoglia altra attività di controllo che ritenga necessaria od opportuna.

7.7. Flussi informativi e conservazione delle informazioni

L'ODV, in aggiunta all'attività di reporting sopra prevista, è tenuto a operare con continuità d'azione, da assicurarsi anche attraverso un costante coordinamento tra l'ODV e il *top management* (o soggetti da questo all'uopo delegati) e l'instaurazione di adeguati flussi informativi dalla Società all'ODV e viceversa, ferme restando le prescrizioni del Modello.

7.7.1. Flussi di comunicazioni da parte dell'ODV

L'ODV:

- a) formula proposte di aggiornamento del Modello nelle ipotesi in cui ritenga necessarie o opportune correzioni, integrazioni, adeguamenti del Modello

stesso in relazione a *(i)* mutamenti del quadro legislativo, *(ii)* cambiamenti del contesto aziendale (concernenti ad es. il tipo della società, l'organizzazione aziendale, il perimetro di attività, le modalità di produzione), *(iii)* intervenute violazioni del modello;

- b) invia in caso di necessità e/o urgenza comunicazioni “ad hoc” al vertice operativo della Società;
- c) comunica agli organi sociali le violazioni del Modello che dovessero essere riscontrate.

7.7.2. Flussi di comunicazioni da parte della Società

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e dei Protocolli la Società è tenuta ad attuare nei confronti dell'ODV, in modo tempestivo, flussi informativi aventi ad oggetto tutti i fatti, informazioni, documenti e dati che devono essere portati a conoscenza dello stesso ODV secondo quanto stabilito dal Modello in ogni sua parte, ivi incluso quanto previsto dalle singole procedure.

In particolare:

- a) gli amministratori esecutivi o soggetti dagli stessi delegati sono tenuti:
 - (i)* a informare l'ODV di ogni evento, fatto, situazione rilevante in funzione dell'osservanza e del funzionamento del Modello;
 - (ii)* a comunicare all'ODV i mutamenti della struttura organizzativa, ivi comprese le deleghe di poteri/rilascio procure;
 - (iii)* a comunicare all'ODV le modifiche del perimetro di attività (ampliamento o contrazione dell'esistente ovvero eventuale intrapresa di nuove attività);
 - (iv)* a comunicare all'ODV gli esiti di eventuali audit e verifiche (rilevanti ai fini del controllo dei rischi di commissione dei Reati Presupposto), eseguiti da funzioni interne, da strutture del gruppo di appartenenza, dai revisori o da enti esterni;
- b) deve essere data all'ODV, a cura dei soggetti apicali per quanto di rispettiva competenza, immediata informativa in merito a comportamenti ritenuti tali da integrare fattispecie di Reati Presupposto o comunque violazioni delle prescrizioni del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- c) deve essere data tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza, a cura dei soggetti apicali per quanto di rispettiva competenza, dei seguenti ulteriori fatti:
 - (i)* richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri

- soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia notificato avvisi di garanzia o avviato procedimenti per *Reati Presupposto*, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-*quinquies* del D.lgs. 58/1998;
- (ii) provvedimenti e/o comunicazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca l'avvio o lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per Reati Presupposto, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-*quinquies* del D.lgs. 58/1998;
 - (iii) rapporti predisposti dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
 - (iv) notizie relative ad eventuali violazioni alle procedure gestionali e di controllo richiamate anche indirettamente dal Modello e/o dai Protocolli.
- d) devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza, a cura degli amministratori esecutivi o soggetti dagli stessi delegati, i seguenti eventi attinenti alle attività societarie:
- (i) avvisi di convocazione delle assemblee;
 - (ii) avvisi di convocazione delle riunioni di consiglio di amministrazione;
 - (iii) costituzione del comitato esecutivo e avvisi di convocazione dello stesso;
 - (iv) istituzione di comitati di natura strategica e relative funzioni (ad esempio: comitato nomine, comitato strategico, comitato investimenti, comitato amministrazione e finanza e simili);
 - (v) eventuali conflitti di interesse riscontrati nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci;
 - (vi) bilancio annuale di esercizio comprensivo della relazione degli amministratori e della certificazione da parte dei revisori;
 - (vii) operazioni inerenti il capitale sociale;
 - (viii) operazioni straordinarie, quali ad esempio fusioni, scissioni, scorpori;
 - (ix) criticità o conflitti di interesse riscontrati nell'ambito della gestione di informazioni privilegiate.

7.7.3. Altri flussi di comunicazione verso l'ODV

Le funzioni aziendali, secondo le rispettive competenze e attribuzioni organizzative, sono tenute a fornire all'ODV informativa relativamente a:

- a) ispezioni della Pubblica Amministrazione;
- b) richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- c) partecipazione a, e aggiudicazione di, gare indette dalla Pubblica Amministrazione, o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, o enti comunitari;
- d) aggiudicazione a trattativa privata di contratti con la Pubblica Amministrazione, o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, o enti comunitari;
- e) indicatori di anomalia relativi al controllo di gestione, all'amministrazione e alle attività di tesoreria;
- f) identificazione e valutazione dei rischi aziendali, nonché esiti di attività di verifica ove emergano rilevanti e gravi non conformità, in materia di salute/sicurezza sul lavoro e ambiente;
- g) verificarsi di incidenti (o quasi incidenti) occorsi a dipendenti, collaboratori o altri soggetti presenti, anche occasionalmente, negli insediamenti industriali, depositi, uffici, unità locali o altri luoghi ove la Società svolga la propria attività.

Restano in ogni caso fermi tutti gli altri obblighi informativi nei confronti dell'ODV previsti dal Modello e dalle Procedure o che fossero richiesti dall'ODV.

7.7.4. Procedura per le segnalazioni all'ODV.

La Società è tenuta ad assicurare i flussi informativi da essa verso l'Organismo di Vigilanza.

7.7.5. Incontri dell'ODV con il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori esecutivi

L'ODV può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione o dagli amministratori esecutivi ogni volta che lo ritenga necessario o opportuno, sia in relazione all'attuazione del Modello sia con riferimento a situazioni specifiche e/o a violazioni del Modello.

A sua volta, l'ODV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relativi al funzionamento e all'attuazione del Modello.

7.7.6. Incontri dell'ODV con funzioni aziendali

Le diverse funzioni aziendali sono tenute a mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'ODV, come previsto

anche dai Protocolli e dalle prassi operative in essere.

L'ODV può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.

7.7.7. Documentazione

a) Verbalizzazione

Degli incontri dell'ODV con i soggetti ed organi sopra indicati sarà redatto verbale. I verbali saranno custoditi dalla Società, con copia all'ODV.

b) Conservazione documenti

Le diverse funzioni aziendali sono tenute a mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'ODV, come previsto anche dai Protocolli e dalle prassi operative in essere.

Le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall'ODV nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'ODV stesso, mantenendo la dovuta riservatezza sui documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dati.

7.8. **Qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini privacy**

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ritenuto che, in ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'ODV comporta (quale, ad esempio, l'accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi), la Società, fermo restando in capo alla stessa la titolarità del trattamento dati ai sensi del GDPR, debba designare - nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability (art. 24 del GDPR) - i singoli membri dell'ODV quali soggetti "autorizzati" al trattamento (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 GDPR e anche art. 2- *quaterdecies* del Codice della Privacy). Tali soggetti, in relazione al trattamento dei dati ricevuti, devono attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR.

Il titolare a sua volta è tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati, assicurando contestualmente all'ODV l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria nell'adempimento dei propri compiti secondo le modalità previste dalla citata normativa ⁽¹⁸⁾.

8. **Whistleblowing – Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza – Divieto di ritorsioni**

⁽¹⁸⁾ I principi esposti sono enunciati in una comunicazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali resa a favore dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 del maggio 2020; presupposto dell'enunciato del Garante è che l'Organismo di Vigilanza, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongono siano interni o esterni, deve essere considerato "parte dell'ente" in quanto operante nell'ambito dell'organizzazione dell'ente (come del resto statuito dall'art. 6 del Decreto 231).

8.1. Il D.lgs. 10 marzo 2023 n.24 (normativa in tema di segnalazioni)

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ⁽¹⁹⁾ ha introdotto una nuova disciplina delle segnalazioni delle condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231/2001, o delle violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti ⁽²⁰⁾ (le “Segnalazioni”), con una portata molto più ampia della disciplina introdotta nel D.lgs. 231/2001 con la legge 30.11.2017 n. 179.

Fra le principali novità introdotte dalla direttiva vanno segnalate: l'estensione delle segnalazioni ai fondati sospetti di effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi; l'estensione delle segnalazioni ai tentativi di occultare le violazioni; la specificazione che le fonti di conoscenza degli illeciti possono essere sia l'organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, sia altre organizzazioni con le quali la persona segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale.

La nuova normativa disciplina anche la segnalazione di violazioni diverse da quelle relative al Decreto 231 o al Modello 231, quali quelle riguardanti (Art. 2, lett. a) del citato D.lgs. n. 24/2023): (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nel successivo punto (ii); (ii) illeciti che attengono all'UE ⁽²¹⁾. La disciplina di tali segnalazioni esula dal campo di applicazione del Decreto 231, ma è comunque la medesima prevista per le segnalazioni concernenti il Decreto 231.

8.2. Inapplicabilità del D.lgs. n. 24/2023 a segnalazioni di carattere personale

Le disposizioni del decreto n.24/2023 non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico,

⁽¹⁹⁾ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Pubblicato nella GU 15 marzo 2023, n.63).

⁽²⁰⁾ Da intendersi comprensivo di (comprensivo di Codice Etico, Protocolli/Procedure e allegati)

⁽²¹⁾ Si tratta dei seguenti illeciti:

- (i) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di determinati atti dell'UE o nazionali; in particolare: «illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi»;
- (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- (iii) determinati atti od omissioni riguardanti il mercato interno; in particolare: «atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società»;
- (iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori in precedenza indicati (art. 2 D.lgs. n.24/2023, numeri 3), 4), 5) e 6).

ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

8.3. Segnalazioni

Le «informazioni sulle violazioni» consistono in: *informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni* (art. 2, lett. b, D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24).

Le Segnalazioni:

- a) possono essere in forma scritta, anche con modalità informatiche, od orale (art. 2, lett. c).
- b) possono essere effettuate tramite un canale interno (“**Segnalazione Interna**”), tramite un canale esterno (“**Segnalazione Esterna**”) o mediante “**Divulgazione Pubblica**”⁽²²⁾.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

La possibilità di segnalazione va intesa come uno strumento di tutela di un bene comune riconducibile alla stabilità ed al corretto funzionamento della Società.

8.4. Canali di segnalazione interna

8.4.1. Obbligo di costituzione dei canali di segnalazione e garanzia di riservatezza

La Società è tenuta a predisporre canali di segnalazione interna (Art. 4 e 5 D.lgs. n. 24/2023) che consentano l’effettuazione di Segnalazioni, con obbligo di garanzia (anche mediante il ricorso alla crittografia) della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione⁽²³⁾, nonché del contenuto della stessa.

8.4.2. Divulgazione dei canali per le Segnalazioni

I canali di segnalazione e le informazioni sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni devono essere indicati dalla Società chiaramente, in modi visibili e accessibili, e devono essere oggetto di apposita procedura da diffondersi ai dipendenti e da pubblicarsi nel sito internet di cui dispone la Società.

(22) Vale a dire rendendo di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. È prevista una generale clausola di salvaguardia in favore delle norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

(23) Per persona coinvolta si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

8.4.3. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

a) Segnalazioni scritte

Le segnalazioni scritte all'Organismo di Vigilanza possono essere inviate scegliendo tra i seguenti canali di comunicazione:

- (i) invio di una e-mail all'indirizzo (riservato all'Organismo di Vigilanza, fuori dal dominio aziendale, e non accessibile a terzi):

odvigpdecaux@gmail.com

- (ii) invio di una lettera, con apposizione sulla busta della dicitura "Personale e Riservata", al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza

IGPDecaux S.p.A.

Centro Direzionale Milanofiori, Strada 3, Palazzo B 10

20090 Assago (MI)

- (iii) mediante la piattaforma informatica realizzata a livello centralizzato di gruppo, fermo l'obbligo del rispetto della normativa italiana, raggiungibile al link di seguito indicato, che consente anche le comunicazioni orali:

jcdcaux.whispli.com/lp/speakup

b) Segnalazioni orali

Le Segnalazioni orali vengono gestite attraverso un sistema di messaggistica vocale attraverso la piattaforma di cui al par. 8.4.3., lett. a) (iii) che precede, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto.

- c) Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

- d) I destinatari della segnalazione devono ricevere adeguata formazione.

8.4.4. Segnalazione mediante divulgazione pubblica

La Segnalazione mediante Divulgazione Pubblica deve comunque essere espressamente e direttamente comunicata anche alla Società, insieme con le modalità di avvenuta divulgazione.

8.4.5. Segnalazioni a soggetto diverso da quello designato

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello designato deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

8.4.6. Gestione dei canali di segnalazione interna

La gestione dei canali di segnalazione dev'essere affidata a una persona o un ufficio interno dedicato, ovvero a un soggetto esterno, in ogni caso con garanzia di autonomia e specifica formazione (art. 4 D.lgs. n. 24/2023).

Il soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione deve valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

8.4.7. Procedura successiva alla Segnalazione

La procedura successiva alla Segnalazione deve osservare le disposizioni di legge prevedendo i termini volti a fornire, al segnalante, riscontro in ordine alla ricezione, alla verifica e all'analisi della segnalazione.

In particolare, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

8.5. **Canale di segnalazione esterna**

La normativa legittima l'effettuazione della segnalazione su di un canale esterno, nel caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per il pubblico interesse (art. 6 D.lgs. n. 24/2023 - *Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna*) ⁽²⁴⁾.

⁽²⁴⁾ Si riporta la disposizione di legge completa:

«Art. 6. *Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna*

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

Il Canale di segnalazione esterna è attivato presso ANAC (Art. 7 e 8 nonché 9-10-11 del D.lgs. n.24/2023) per quanto concerne sia il settore pubblico sia quello privato. Anche per tale canale (i) è previsto obbligo di garanzia (anche mediante il ricorso alla crittografia) della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa; (ii) le segnalazioni sono effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC, oppure in forma scritta od orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), nonché, qualora la persona lo richieda, anche attraverso un incontro diretto ⁽²⁵⁾.

8.6. Protezione contro la ritorsione

8.6.1. Soggetti interessati alla tutela

Gli interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti, suscettibili di eventuali atti ritorsivi, sono individuati nei soggetti che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono *venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo* ⁽²⁶⁾ (i “**Segnalanti**”).

Tali soggetti sono: (i) tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato in qualità di dipendenti o collaboratori, (ii) i lavoratori subordinati e autonomi, (iii) i liberi professionisti, (iv) altre categorie, tra le quali quelle dei volontari e dei tirocinanti anche non retribuiti, degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.

Le misure di protezione si applicano anche: (v) ai facilitatori ⁽²⁷⁾; (vi) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (vii) ai

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.»

⁽²⁵⁾ ANAC, oltre all'obbligo di fornire riscontro al segnalante, è tenuta a trasmettere le segnalazioni relative a violazioni esulanti dalle proprie attribuzioni alle competenti autorità, amministrative o giurisdizionali - ivi compresi gli enti dell'Unione europea - le quali sono parimenti tenute, nell'attività successiva, a garantire la riservatezza degli interessati.

L'articolo 9 disciplina le informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito, sancendo in capo ad ANAC l'obbligo di illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni.

L'articolo 10 demanda ad ANAC l'adozione - previo parere del Garante - di linee guida relative alle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, che promuovano anche il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza degli interessati e il contenuto delle segnalazioni.

⁽²⁶⁾ Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

⁽²⁷⁾ È **facilitatore** la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; (viii) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

8.6.2. Divieto di ritorsione

La normativa (Capo III, Art. 16 e segg. D.lgs. n. 24/2023) sancisce un generale divieto di ritorsione nei confronti dei Segnalanti e conferma e disciplina le condizioni per accordare agli stessi la specifica tutela contro le ritorsioni, valorizzandone la buona fede a fronte dell'irrelevanza dei motivi sottesi alla Segnalazione.

La ritorsione consiste in qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto⁽²⁸⁾. Le fattispecie ritorsive sono comprensive anche dei danni reputazionali ("in particolare sui social media").

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli⁽²⁹⁾. Sono altresì nulle le eventuali rinunce e transazioni relative a diritti e alle tutele introdotte, salvo che siano effettuate nelle forme espressamente previste come idonee dalla legge (art. 22 D.lgs. n. 24/2023).

È prevista dell'inversione dell'onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva

⁽²⁸⁾ A titolo esemplificativo sono espressamente indicate dalla legge come ritorsioni le seguenti fattispecie, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.lgs. n. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

⁽²⁹⁾ Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore (art. 19 D.lgs. n. 24/2023).

della condotta e al danno subito.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tal caso l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

8.6.3. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione contro la ritorsione

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni (art. 16 D.lgs. n. 24/2023):

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II ⁽³⁰⁾.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione ⁽³¹⁾.

8.6.4. Misure a sostegno del Segnalante

Sono previste misure di sostegno a favore della persona segnalante fornite da enti del Terzo settore - l'elenco dei quali viene istituito presso l'ANAC. Dette

⁽³⁰⁾ In base all'art. 15 del D.lgs. n. 24/2023 (Divulgazioni pubbliche) la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione contro le ritorsioni se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

⁽³¹⁾ Sussiste un'esimente generale (che esclude anche la responsabilità civile e amministrativa, oltre a quella penale) in favore del soggetto che effettui (ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 24/2023) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni coperte da segreto, prerogative autoriali o tutelate dalla disciplina di protezione dati, purché al momento della rivelazione sussistessero fondati motivi per ritenerla necessaria per svelare la violazione. Per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato, viene esclusa ogni altra responsabilità. L'applicabilità dell'esimente è, invece, esclusa per le condotte non strettamente necessarie a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica (art. 19 D.lgs. n. 24/2023).

misure legittimano l'autorità giudiziaria o amministrativa cui la persona segnalante si sia rivolta per ottenere protezione dalle ritorsioni, a richiedere all'ANAC informazioni e documenti relativi alla segnalazione (art. 18 d.lgs. n. 24/2023).

8.7. Obblighi di riservatezza

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate se non per darvi seguito (art. 12 D.lgs. n. 24/2023), con espresso divieto di rivelazione dell'identità del segnalante, in assenza del suo consenso espresso, a persone diverse da quelle specificamente autorizzate anche ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento e *2-quaterdecies* del Codice.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione. Per altro verso, le ragioni sottese alla rivelazione (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare) dei dati riservati, indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto, devono essere comunicate per iscritto al Segnalante.

L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante ⁽³²⁾.

La segnalazione è, inoltre, sottratta all'accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8.8. Trattamento dei dati personali

I dati personali devono essere trattati in conformità al GDPR, al Codice Privacy e al D.lgs. n. 51 del 2018 ⁽³³⁾, indicando i ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento, imponendo l'obbligo di procedere alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e di astenersi dal raccogliere (con immediata cancellazione in caso di raccolta accidentale) i dati personali manifestamente non utili alla gestione di una specifica segnalazione (Art. 13 D.lgs. n. 24/2023). Si precisa, inoltre, che i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di cui all'articolo *2-undecies* del Codice.

8.9. Conservazione delle segnalazioni interne ed esterne

La conservazione delle segnalazioni interne ed esterne e della relativa documentazione è consentita (art. 14 D.lgs. n.24/2023) per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza

⁽³²⁾ Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

⁽³³⁾ Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

di cui al D.lgs. n. 24/2023, al GDPR e del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Vanno osservate la precisazione dell'articolo citato in merito alle modalità di documentazione della Segnalazione, in ragione della sua effettuazione con l'utilizzo di linee telefoniche o altro sistema di messaggistica vocale registrata o meno o, ancora, nel corso di un incontro diretto.

8.10. Sanzioni

8.10.1. Sanzioni da parte di ANAC

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie (Art. 21):

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

8.10.2. Sanzioni da parte della Società

Saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto *infra* nel Modello per le violazioni del Modello stesso:

- ai soggetti nei confronti dei quali venga accertata la responsabilità di violazioni
- ai soggetti che violino le misure di tutela del segnalante
- nei confronti dei segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

9. Informazione e formazione

9.1. Comunicazione

Ai fini dell'efficacia del Modello è obiettivo di IGPDecaux assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute (anche attraverso il sito aziendale), con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime

nei Processi Sensibili. Analoga conoscenza, secondo analoghi criteri, deve essere assicurata ai Protocolli.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla Direzione del Personale insieme con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello e dei Protocolli.

La Società individuerà i fornitori e i clienti, ivi compresi collaboratori esterni e partner a vario titolo, a cui fornire l'informativa in merito all'adozione del Modello e ai contenuti del Modello stesso, con richiesta dell'impegno a rispettare i principi contenuti nel medesimo.

9.2. Formazione

9.2.1. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

IGPDecaux prevede pertanto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Un'informativa specifica sul Modello è inserita nella lettera di assunzione per tutti i neoassunti ed inoltre, sul sito intranet della Società, è dedicata all'argomento una specifica sezione che viene aggiornata periodicamente, sulla base delle evoluzioni della normativa e/o aggiornamenti del Modello.

9.2.2. La formazione è obbligatoria nei confronti di tutti i destinatari.

9.2.3. La formazione deve avvenire con un'adeguata periodicità e con modalità di rilevamento della partecipazione da parte dei destinatari.

9.2.4. All'ODV può essere richiesto di partecipare alla formazione.

9.2.5. In ogni caso (i) il Piano di Formazione deve essere comunicato all'ODV per eventuali commenti o suggerimenti e (ii) la documentazione concernente la formazione (con il relativo esito) deve essere tenuta a disposizione dello stesso ODV.

9.2.6. Ai fini dell'attuazione del Modello, le funzioni Direzione del Personale e Sistemi Informativi organizzano la formazione del personale.

9.2.7. La formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono.

a) Amministratori, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società avviene sulla base di un seminario iniziale e successivi aggiornamenti periodici, a cui partecipano, di volta in volta, tutti

gli eventuali nuovi amministratori e i neo assunti con la qualifica di dirigente, o dotati di poteri di rappresentanza.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello e, per i soggetti interessati ai relativi Processi Sensibili, dei Protocolli/Procedure.

b) Altro personale

La formazione del restante personale avviene sia sulla base di una nota informativa interna, che, per i neo assunti, viene allegata alla lettera di assunzione, sia sulla base di un seminario di formazione iniziale e di successivi aggiornamenti periodici anche in relazione a eventuali mutamenti di mansione o modifiche della normativa.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello e, per i soggetti interessati ai relativi Processi Sensibili, dei Protocolli/Procedure.

c) Informativa a collaboratori esterni e partner

Tutti i soggetti esterni alla Società (agenti, procacciatori di affari, fornitori, consulenti, partner, ecc.) che hanno rapporti contrattuali con la stessa, sono opportunamente informati in merito all'adozione da parte della Società del Modello.

Viene, inoltre, chiesto loro l'impegno di rispettare i principi contenuti nei suddetti documenti.

I contratti che regolano i rapporti con i suddetti soggetti terzi dovranno per quanto possibile vedere l'inserimento di specifiche clausole che consentano alla Società la facoltà di risolvere il contratto qualora gli stessi violino le disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico (vedasi il successivo § 10.6 Misure nei confronti di consulenti e partner/fornitori).

9.2.8. Documentazione

La conservazione della documentazione relativa alle attività di informazione e di formazione sarà a cura delle Risorse Umane, a cui è assegnata la responsabilità della formazione interna.

10. Sistema disciplinare

10.1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed

inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

Il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Modello, per quanto attiene il personale dipendente, sarà inserito nel Codice Disciplinare aziendale.

10.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati (dirigenti esclusi) si applicano le sanzioni previste nei rispettivi CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori.

In applicazione delle norme relative alla disciplina del lavoro contenute nei vigenti CCNL, si prevede che:

- a) incorre nei provvedimenti di *rimprovero scritto, multa o sospensione* il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o comunque adottati, nello svolgimento di attività nell'ambito di Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
- b) incorre nel provvedimento di *licenziamento* il lavoratore che, nell'espletamento dei Processi Sensibili,
 - compia atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un *reato-presupposto*, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro,
 - o,
 - abbia riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati ovvero l'applicazione irrevocabile della sanzione amministrativa per uno degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il sistema sanzionatorio fa riferimento ai diversi contratti di categoria eventualmente applicabili.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono

dalla Direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

10.3. Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

10.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ODV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale proposta all'assemblea dei soci di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei soggetti coinvolti, nonché al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi.

10.5. Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale, l'ODV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale proposta all'assemblea dei soci di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con esclusione dei soggetti coinvolti.

10.6. Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori.

La commissione dei *Reati Presupposto* da parte di Consulenti o di Partner/Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi ove del caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

11. Il sistema di deleghe e procure

All'ODV devono essere comunicati il sistema di deleghe adottato da IGPDecaux, ogni successiva modifica, nonché le verifiche sul sistema di deleghe che fossero effettuate dalle funzioni competenti.

12. Sistemi di gestione qualità, ambiente e responsabilità sociale

12.1. Manuale del Sistema di Gestione Integrato (in seguito MSGI)

La Società ha elaborato, con riferimento a tutte le unità aziendali, un Manuale del Sistema di Gestione Integrato (“**MSGI**”) in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di Gestione per la Qualità) e UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di Gestione per l’ambiente), anche con indicazioni specifiche relative ai criteri della Norma SA8000:2014 (Social Accountability/Responsabilità Sociale).

Il MSGI è destinato ai seguenti utenti:

- a) personale dell'azienda che trova in esso l'indirizzo e la guida per operare;
- b) clienti e Fornitori, e le parti interessate esterne che trovano in esso gli elementi descrittivi generali attraverso i quali l’azienda attua il proprio sistema di gestione integrato.

Il MSGI contiene:

- a) il campo di applicazione del sistema di gestione organizzativo aziendale, nonché le eventuali esclusioni e le relative giustificazioni;
- b) la descrizione generale di come l’azienda ha recepito i requisiti della norma di riferimento;
- c) l’individuazione dei processi aziendali e la descrizione delle loro interazioni;
- d) una descrizione sommaria delle attività legate ai processi del sistema, che garantiscono il soddisfacimento dei requisiti della norma;
- e) l’indicazione delle procedure.

Il MSGI è oggetto di aggiornamento gestito dal Responsabile Gestione Sistemi con la collaborazione delle funzioni aziendali più direttamente coinvolte.

Il monitoraggio dei processi avviene attraverso il Rapporto Andamento Sistema gestione aziendale predisposto annualmente da Responsabile Gestione Sistemi e il Bilancio SA8000, entrambi sottoposti all’esame della Direzione. Su richiesta delle funzioni direttive o in casi di necessità particolari, gli indicatori di processo possono essere rilevati con scadenze più ravvicinate.

12.2. Certificazioni

La Società ha ottenuto, da accreditati enti certificatori, le relative certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di Gestione per la Qualità)
- UNI EN ISO 14001:2015 (Sistemi di Gestione per l’Ambiente)
- SA8000:2014 (Sistemi di gestione Social Accountability/Responsabilità Sociale)

Le certificazioni presuppongono e si basano sull’adozione di specifiche procedure che disciplinano l’attività della Società, adottate, modificate e revocate dagli amministratori esecutivi della Società.

12.3. Conservazione documenti

L’impostazione documentale del SGI si compone dei seguenti tipi di documenti:

- **Politica Integrata Aziendale:** documento pubblico emesso dalla direzione in cui sono riassunte le strategie e gli obiettivi aziendali generali del Sistema;
- **Manuale del Sistema di gestione SGI:** documento riassuntivo che descrive la struttura del Sistema di gestione integrato, che può essere distribuito anche all'esterno dell'azienda;
- **Bilancio SA8000:** documento che racchiude anche il Riesame della Direzione in relazione alla responsabilità sociale, mirato alla diffusione a tutti gli *stakeholders*;
- **Procedure gestionali ed operative:** documenti che rappresentano graficamente la sequenza delle fasi costituenti ciascun processo, indicando anche i responsabili e l'eventuale richiamo a documenti operativi di descrizione delle attività;
- **Istruzioni:** documenti operativi che presentano la descrizione dettagliata delle modalità operative per l'esecuzione e registrazione delle attività;
- **Moduli:** documenti, sia cartacei che informatici, elaborati appositamente per la registrazione dei dati da utilizzare durante lo svolgimento di attività nei processi aziendali.

La Società provvede a mantenere i documenti di sistema aggiornati, nonché ad integrarli ove necessario, al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti e di mantenere la certificazione.

La documentazione di sistema delle suddette certificazioni è conservata agli atti delle funzioni aziendali interessate ed è consultabile nella rete *intranet* della Società; essa costituisce, insieme con le procedure ivi previste, parte integrante del Modello, al pari delle modifiche e integrazioni che saranno volta per volta adottate, e viene comunicata al personale tenuto ad osservarla.

13. Flessibilità del modello

IGPDecaux si riserva di adottare, per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà, eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela.

In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato sia in relazione alle modifiche organizzative di processo che la società si troverà ad affrontare, sia con riferimento alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire, sia, infine, in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso e dei Protocolli.

14. Parti speciali

Le Parti speciali riguardano rispettivamente: (i) i *Reati Presupposto* nei confronti della Pubblica Amministrazione (art.25 D.lgs. n. 231/2001) nonché i reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni e frode nelle pubbliche forniture, anche in danno dell'Unione Europea (art.24 D.lgs.); (ii) la gestione del servizio di bike sharing; (iii) i *Reati Presupposto* societari

(art.25-ter); (iv) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art.25-septies); (v) i Reati Presupposto informatici e trattamento illecito di dati; (vi) i reati concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art.25-octies); (vii) i *Reati Presupposto* concernenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies); (viii) i Reati Presupposto ambientali (art.25-undecies); (ix) alcuni reati concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge: in particolare impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies); (x) i Reati Presupposto tributari e contrabbando (art. 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies); (xi) il ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi; (xii) i controlli dell'Organismo di Vigilanza.

PREMESSA COMUNE ALLE PARTI SPECIALI

1. Disposizioni comuni alle parti speciali

1.1. Finalità delle parti speciali

Le Parti Speciali si riferiscono ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nelle diverse Aree Sensibili e nei diversi Processi Sensibili. Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

1.2. Contenuti delle Parti Speciali

Ciascuna parte speciale intende trattare, per ciascuna tipologia di Reato Presupposto e di illecito amministrativo considerata come ipotizzabile all'interno della Società, i seguenti aspetti:

- elencare le fattispecie di reato presupposto
- indicare i Processi Sensibili
- indicare i principi generali di comportamento;
- indicare le procedure specifiche che regolano la materia, da rispettarsi da parte dei destinatari del Modello
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Principi di gestione

I principi fondamentali di gestione che devono osservati in linea generale dai Destinatari, comuni alle parti speciali, possono essere così sintetizzati:

- a) I Destinatari dovranno attenersi a, e rispettare, i Principi Generali e le regole contenuti nella Parte Generale del Modello e nelle Parti Speciali, nel Codice Etico e negli altri allegati, nelle procedure e nelle regolamentazioni interne in generale. Dovranno altresì rispettare le leggi di sistema che regolano l'attività della Società e la legislazione vigente in generale.
- b) Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, nonché la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- c) Devono essere rispettati i provvedimenti e le prescrizioni delle autorità amministrative e giudiziarie in generale.
- d) I poteri verso l'esterno devono essere esercitati nel rispetto dei limiti con cui sono attribuiti e con l'osservanza dei criteri di comportamento e delle Procedure che regolano l'attività. I soggetti privi di poteri verso l'esterno sono coordinati da persone munite di idonei poteri e, ove necessario, devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di

idonei poteri.

- e) La gestione deve prevedere la segregazione dei compiti nelle attività operative, autorizzative e di controllo, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie).
- f) Deve essere osservata la correttezza, trasparenza e tracciabilità delle operazioni (archiviazione della documentazione rilevante).
- g) Devono essere rispettati i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione.
- h) Le operazioni di controllo devono essere coerenti e verificabili. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di criticità, irregolarità o anomalie.
- i) Deve essere attuata una adeguata formazione del personale avente come obiettivo la conoscenza specifica dei comportamenti concreti da attuare durante le attività di lavoro nonché dei comportamenti che possono costituire fattispecie di reato, in relazione alla propria area di competenza.
- j) Va effettuato il monitoraggio (individuazione/aggiornamento) dell'evolversi normativo e dei provvedimenti delle pubbliche autorità nelle diverse materie riguardanti le Aree Sensibili e i Processi Sensibili, da parte delle funzioni aziendali interne competenti per materia.

Le disposizioni si applicano a tutte le unità organizzative e a tutte le unità locali.

3. Gestione delle risorse finanziarie

3.1. Aree sensibili nella gestione delle risorse finanziarie

Le aree sensibili nella gestione delle risorse finanziarie sono così individuate:

- a) Corresponsione di somme - per canoni e altri titoli di qualsiasi natura - ai soggetti concedenti
- b) Acquisizione di beni e servizi, pagamento dei fornitori
- c) Uscite e movimentazioni di cassa in generale
- d) Incassi commerciali e di qualsivoglia altra natura
- e) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con le compagnie di assicurazione
- f) Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi da soggetti pubblici e da privati
- g) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- h) Gestione di eventuali donazioni ed erogazioni liberali ricevute

3.2. Principi nella gestione delle risorse finanziarie

I principi che regolano la gestione delle risorse finanziarie possono essere così sintetizzati:

- a) definizione dei ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (gestione dei pagamenti, gestione degli incassi di qualsiasi natura, gestione delle fatture);
- b) utilizzo dei sistemi informatici con diversi livelli di autorizzazioni;
- c) controlli effettuati in sede di registrazione delle fatture e dei pagamenti/incassi;
- d) tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti (es. conformità al contratto di concessione, regolarità dell'ordine, attestazione dell'esecuzione della prestazione; registrazione della fattura, predisposizione del pagamento) e alla gestione degli incassi (es. registrazione contabile dell'incasso);
- e) i pagamenti effettuati in deroga al processo di pagamento standard (es. pagamenti di emergenza) devono essere motivati;
- f) i pagamenti non devono essere effettuati su (o le elargizioni ricevute da) conti correnti cifrati o su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati nella "black list" o in favore di società off-shore; eventuali eccezioni devono essere motivate, approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate all'Organismo di Vigilanza;
- g) è fatto divieto di utilizzare istituti di credito privi di insediamenti fisici (istituti virtuali) o operatori finanziari non abilitati;
- h) i pagamenti relativi a beni o servizi acquistati dalla Società non devono essere effettuati in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, salvo cessione del relativo credito; in caso di richiesta di modifica del beneficiario di un pagamento, la contabilità procede a un controllo incrociato di verifica col soggetto (fornitore) che ha chiesto la modifica;
- i) ogni pagamento deve corrispondere a quanto indicato nel contratto;
- j) il pagamento non deve essere eseguito in contanti (ad eccezione della piccola cassa);
- k) i pagamenti non devono essere effettuati su (o le elargizioni ricevute da) conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

3.3. Le fattispecie di reato concernenti l'utilizzo mezzi di pagamento diversi dai contanti ritenute a rischio potenziale nell'attività della Società

3.3.1. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi «salvo che il fatto costituisca più grave reato, ... attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di

prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter»⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾.

Il reato è stato successivamente esteso, con le medesime pene, a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni⁽³⁶⁾.

3.3.2. Reati presupposto in materia mezzi di pagamento diversi dai contanti ritenuti a rischio non rilevante

Non sono ritenuti a rischio rilevante i reati di: (i) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-ter c.p.)⁽³⁷⁾; (ii) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)⁽³⁸⁾; (iii) Frode informatica (art. 640-ter), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale⁽³⁹⁾.

3.3.3. Regole di comportamento

- (a) Si applicano i principi di gestione di cui alla presente Premessa Comune alle Parti Speciali.
- (b) Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui alla Premessa alle Parti Speciali.
- (c) Divieto di ricorso a prestanome. Le operazioni indicate nell'art. 512-bis sopra citato devono essere compiute nel rispetto della trasparenza e della

⁽³⁴⁾ Il reato è stato introdotto nel catalogo dei Reati Presupposto con la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (c.d. Decreto Giustizia), che lo ha inserito nell'art. 25-*octies* 1 d.lgs. 231/2001. L'autore del reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

⁽³⁵⁾ Le sanzioni a carico della società consistono in:

- a) Sanzioni pecuniarie da 250 a 600 quote.
- b) Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) e): vale a dire: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁽³⁶⁾ La disposizione è prevista nel secondo comma della norma, introdotto con D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 29 aprile 2024 n. 56.

⁽³⁷⁾ La fattispecie costituente reato consiste nella condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

⁽³⁸⁾ La fattispecie costituente reato consiste nella condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. L'autore del reato è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

⁽³⁹⁾ La condotta consiste nel fatto di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

verità, senza ricorso a prestanome né ad attribuzioni fittizie in qualsiasi forma.

- (d) Responsabilità e controllo della correttezza delle attribuzioni. Le eventuali attribuzioni lecite devono essere approvate preventivamente dall'Amministratore Delegato.

PARTE SPECIALE PRIMA

- ***Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)***
(art. 25 D.lgs. 231/2001)
- ***Malversazione in danno dello stato o di altro ente pubblico***
(art. 24 D.lgs. 231/2001)
- ***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, turbata libertà degli incanti (compreso il procedimento di scelta del contraente) e frode nelle pubbliche forniture***
(art. 24 D.lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati (i) nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) e (ii) di malversazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, turbata libertà degli incanti e frode nelle pubbliche forniture, ritenute di rischio rilevante

1.1. Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (Art. 25 D.lgs. 231)

1.1.1. Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio ⁽⁴⁰⁾, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Per costrizione si intende qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità e poteri che si risolve in una minaccia di male ingiusto.

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, appare residuale l'eventualità che tale reato possa costituire *reato-presupposto* per la responsabilità diretta dell'ente. A titolo meramente esemplificativo si può tuttavia congetturare il caso di un dipendente della Società concorra nel reato istigando un pubblico ufficiale a tenere un comportamento concussivo nei confronti di un terzo, fermo restando, naturalmente, l'estremo del vantaggio o dell'interesse che la Società dovrebbe ritrarre da tale condotta.

1.1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (per quest'ultimo cfr. art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere atti nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico ufficiale, in altre parole, si estrinseca in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione dovuta).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità (art. 320 c.p.).

1.1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)

⁽⁴⁰⁾ Si riporta la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio fissata dal codice penale, utile anche ai fini dell'interpretazione degli altri articoli di legge appresso citati.

Art. 377 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del pubblico ufficiale in altre parole si estrinseca nell'omissione di un atto d'ufficio ovvero in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione in carenza di requisiti da parte del richiedente).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità (art. 320 c.p.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto nella corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la costrizione del pubblico ufficiale.

1.1.4. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura quando i fatti di corruzione (v. artt. 318 e 319 c.p.) sono posti in essere per favorire o danneggiare una parte in processo civile, penale o amministrativo. Il fatto di reato è integrato anche nell'ipotesi che non via sia un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio (l'ingiustizia della condanna dà luogo ad una circostanza aggravante). Nella nozione di pubblico ufficiale richiamata dalla norma vanno compresi oltre ai magistrati anche i loro collaboratori istituzionali (ad es. cancellieri).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità (art. 320 c.p.).

1.1.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. A differenza di quanto previsto per la concussione, il privato è punibile.

Secondo la giurisprudenza, l'induzione indebita può consistere in un'attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne annienta la libertà di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

1.1.6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso del privato che offre o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, se l'offerta o la promessa non vengono accolte.

L'istigazione è configurabile sia con riferimento alla corruzione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri (art. 318 c.p.), sia alla corruzione per omettere o ritardare un atto di ufficio.

1.1.7. Aumenti di pena

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha aumentato le pene per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio o commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari) e 319-*quater* (induzione indebita) codice penale, sopra menzionati.

1.1.8. Sanzioni interdittive per i reati di corruzione

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (modificando l'art. 25 del Decreto) ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati di corruzione, differenziando il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto: per gli illeciti commessi dagli amministratori l'applicazione delle sanzioni interdittive è prevista da quattro a sette anni, mentre per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi la sanzione è prevista da due a quattro anni.

1.1.9. Ravvedimento operoso per i reati di corruzione

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (inserendo nell'art. 25 del Decreto un nuovo comma 5-*bis*) ha introdotto uno sconto di pena per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.1.10. Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

Il reato si configura allorché “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sono previsti aumenti di pena nel caso di coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

1.1.11. Peculato (art. 314 c.p., 1° comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ⁽⁴¹⁾

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. La previsione ricade nell'ambito del Decreto 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ⁽⁴²⁾.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile *(i)* nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; *(ii)* per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

1.1.12. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ⁽⁴³⁾

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Il reato è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile *(i)* nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; *(ii)* per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

1.1.13. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari

⁽⁴¹⁾ Il reato di cui trattasi, unitamente ai reati di Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e di Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) di cui appresso, è stato inserito fra i reati presupposto contemplati nell'art. 25 del Decreto 231 con la modifica di detto articolo apportata dal D.lgs. 14.7.2020 n. 75, sempre che il fatto costituente reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. A quest'ultimo proposito va precisato che il D.lgs. n.75 sopra menzionato è stato emanato in "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

⁽⁴²⁾ Alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

⁽⁴³⁾ Vedasi nota 22.

dell'Unione europea ⁽⁴⁴⁾)

Il reato si configura, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Sanzione: reclusione da uno a quattro anni.

Il citato D.lgs. 14.07.2020 n. 75 ha ristretto l'ambito della portata della norma, rispetto alla precedente formulazione, operando su tre distinti fattori: a) rispetto all'oggetto, la violazione commessa dal pubblico soggetto deve riguardare una regola di condotta (e non ad es. una regola di natura organizzativa); b) rispetto alla fonte, tale regola violata deve essere specifica ed espressamente prevista da una fonte di rango ordinario, cioè dalla legge o da un atto avente forza di legge; c) rispetto al contenuto, la regola non deve lasciare spazi di discrezionalità.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile *(i)* nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; *(ii)* per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

1.1.14. Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea

In linea generale il D.lgs. 75/2020 ha previsto che in relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso le sanzioni sono generalmente aumentate.

1.2. Malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001)

1.2.1. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla

⁽⁴⁴⁾ Vedasi nota 22.

Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità (la condotta illecita consiste nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata venga comunque svolta).

Tenuto conto che il reato si consuma con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato.

1.2.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti e si configura, con carattere residuale, solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

1.2.3. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi «con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti»⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾

1.2.4. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

⁽⁴⁵⁾ Il reato è stato introdotto nel catalogo dei Reati Presupposto con la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (c.d. Decreto Giustizia), che lo ha inserito nell'art. 24 del d.lgs. 231/2001, e per tale motivo viene considerato in questa sede (anche se a livello sistemico sarebbe sembrato più proprio l'inserimento nell'art. 25 concernente i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Con la suddetta legge è stato anche disposto l'inasprimento del regime sanzionatorio per alcuni reati ambientali.

⁽⁴⁶⁾ La sanzione è la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

⁽⁴⁷⁾ Per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (di cui appresso) sono previste:

- a) Sanzioni pecuniarie fino a 500 quote, o da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità o se il danno è di particolare gravità.
- b) Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere c), d) e), vale a dire: divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il reato punisce la condotta di chi «salvo che il fatto costituisca più grave reato, ... con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione» ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾.

1.2.5. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ⁽⁵⁰⁾

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nella esecuzione dei contratti di pubbliche forniture o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾.

L'elemento tipico del reato consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355 c.p. Si tratta di un reato di pura condotta: pertanto la consumazione del reato si colloca al momento della fraudolenta esecuzione del contratto, senza che occorra né il conseguimento di un indebito lucro da parte del fornitore, né il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale per l'ente committente.

Il reato può essere commesso anche dal subfornitore e più in generale da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

Il bene giuridico tutelato è individuato nel corretto andamento della P.A., anche qualora la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali.

La giurisprudenza prevalente ritiene che frode vada individuata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole, ravvisandosi la sussistenza del

⁽⁴⁸⁾ Il reato è stato introdotto nel catalogo dei Reati Presupposto con la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (c.d. Decreto Giustizia), che lo ha inserito nell'art. 24 del d.lgs. 231/2001, e per tale motivo viene considerato in questa sede (anche se a livello sistemico sarebbe sembrato più proprio l'inserimento nell'art. 25 concernente i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione).

⁽⁴⁹⁾ Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

⁽⁵⁰⁾ Il reato in questione è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto, insieme con altri reati, dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽⁵¹⁾ L'inadempimento non fraudolento di contratti di pubbliche forniture costituisce un reato a sé stante (art. 355 c.p.), che non rientra nell'ambito del Decreto 231. Esso si configura quando un soggetto, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Soggetti attivi del reato possono essere anche i subfornitori, i mediatori e i rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

⁽⁵²⁾ Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente, riportato in nota 22.

⁽⁵³⁾ Il reato si differenzia dalla truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico in quanto la truffa è caratterizzata dall'induzione in errore.

delitto quando vi sia stata dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute, potendo la frode concernere sia la specie, sia la qualità, sia la quantità delle cose o opere fornite, sia la cattiva esecuzione dei lavori, senza che il responsabile cerchi di occultare o dissimulare i difetti della propria prestazione. La mancata esecuzione fraudolenta deve essere letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza.

Dal punto di vista soggettivo la giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente ad integrare l'elemento psicologico il dolo generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta, con impiego di mezzi, di materiale e di tecniche diversi da quelli convenuti o comunque inadeguati ad una corretta esecuzione. La prova del dolo peraltro non può desumersi dalla semplice esistenza di vizi e difetti della fornitura, occorrendo anche dimostrare che i vizi siano il risultato della fraudolenta esecuzione del contratto

1.2.6. Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (Art. 640, comma 2 n.1 ⁽⁵⁴⁾)

La truffa si realizza allorché, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; il reato base è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare il reato è punito più gravemente, con della reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 309 a euro 1.549.

1.2.7. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa (condotta di chi con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

1.2.8. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il

⁽⁵⁴⁾ Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.2.9. Allargamento della responsabilità per danni causati all’Unione Europea

In linea generale il D.lgs. 75/2020 ha previsto che in relazione a tutti i delitti di cui all’art. 24 del D.lgs. 231/2001 e sopra elencati la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche gli interessi finanziari dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso le sanzioni sono generalmente aumentate.

(⁵⁵)

2. Processi Sensibili

2.1. Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

IGPDcaux, attraverso l’analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili, verificando l’esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) partecipazione a gare;
- b) domande in genere volte ad ottenere concessioni, licenze, permessi, autorizzazioni;
- c) gestione delle concessioni, degli eventi di comunicazione, delle sponsorizzazioni ottenute;
- d) stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- e) rapporti con uffici ministeriali, regionali, provinciali, comunali, e uffici della PA in genere (a titolo meramente esemplificativo: Agenzia delle Entrate, GDF, enti

(⁵⁵) Il Decreto Legislativo 14.07.2020 n. 75 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto anche il reato di “frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, di cui all’art. 2 della legge 23/12/1986 n. 898. Si tratta di un reato non configurabile nell’attività aziendale, la cui fattispecie consiste nel conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

- previdenziali, Ispettorato del Lavoro, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.) ⁽⁵⁶⁾;
- f) rapporti in generale con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
 - g) rapporti con la Pubblica Amministrazione in generale nell'ambito di attività ispettive;
 - h) attività concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
 - i) assunzioni obbligatorie;
 - j) ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la P.A. per conto della Società.
 - k) attività commerciali di vendita di spazi pubblicitari;
 - l) gestione dei servizi di *bike sharing* (di cui alla Parte Speciale Prima-bis *che segue*)

Tutto quanto sopra sia in sede di gestione ordinaria delle risorse sia nell'ambito delle attività ispettive della Pubblica Amministrazione.

2.2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di Malversazione, Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di enti pubblici o delle UE, Turbata libertà degli incanti, Frode informatica, Frode nelle pubbliche forniture.

I processi sensibili ipotizzabili relativamente ai reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni riguardano l'*iter* per la richiesta di contributi/finanziamenti, l'effettivo utilizzo degli importi ricevuti, il controllo e rendiconto dell'impiego dei contributi stessi. Allo stato non vi sono Processi Sensibili interessati: la Società infatti non chiede e non percepisce contributi, sovvenzioni o finanziamenti.

I processi sensibili concernenti i reati di (i) truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea, (ii) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, (iii) frode informatica, riguardano la correttezza della gestione dei rapporti sia nella fase costitutiva che nella fase esecutiva, e in particolare il controllo del corretto adempimento contrattuale da parte delle funzioni sotto la cui responsabilità ricade il rapporto, la trasparenza nei confronti della Pubblica Amministrazione, la correttezza della gestione informatica.

Per quanto concerne i contratti di pubbliche forniture, gli stessi non rientrano nell'attività tipica della società, ma potrebbero ricorrere in via del tutto eccezionale, con processi sensibili sia nella fase della stipulazione, sia nella fase dell'esecuzione. Sul presupposto, tuttavia, che in futuro i processi sensibili sopra richiamati potrebbero manifestarsi, la Società ha ravvisato l'opportunità di disciplinare la materia come *infra* specificato.

⁽⁵⁶⁾ Sempre a titolo esemplificativo di dettaglio i rapporti di cui trattasi possono consistere in: rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza attinenti la posizione fiscale della Società; rapporti con enti locali in relazione alle imposte locali; rapporti con Uffici del lavoro e Ispettorato del lavoro, in sede di gestione ordinaria delle risorse; rapporti con Enti Previdenziali per il versamento di premi, indennità, contributi e la gestione degli infortuni sul lavoro; rapporti con uffici della Pubblica Amministrazione concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro; rapporti con i Vigili del Fuoco per l'ottenimento di autorizzazioni e certificati di prevenzione incendi; collocamento, visite di idoneità; rapporti con l'Agenzia delle Dogane per importazione ed esportazione di beni.

Processi sensibili sono sussistenti nella partecipazione a gare (per quanto attiene il disposto degli articoli 353 e 353-*bis* del codice penale sopra riportati).

3. Principi generali di comportamento

3.1. Organizzazione e poteri

3.1.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.1.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.1.3. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

3.1.4. I Destinatari dovranno attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, o dalla stessa richiamati, quali i manuali di gestione e la documentazione di sistema sottostante alle certificazioni, al Codice Etico, nonché alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

3.2. Divieti

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano a tutti i Destinatari.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o

l'immagine dei prodotti della società o società da essa controllata (*brand image*). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'ODV;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) acconsentire che (o cooperare affinché) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia in Italia sia nell'ambito dell'Unione Europea, si appropriino di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbiano il possesso o comunque la disponibilità per ragione del loro ufficio o servizio;
- e) acconsentire che (o cooperare affinché) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia in Italia sia nell'ambito dell'Unione Europea, possano compiere abusi di ufficio come descritti sopra;
- f) effettuare prestazioni in favore di società di service, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- g) riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- h) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- i) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

3.3. Partecipazione a gare (e pubbliche forniture)

Eventuali domande ad organismi pubblici nazionali o comunitari volte a partecipare a gare o a ottenere finanziamenti agevolati o erogazioni pubbliche devono essere sottoscritte soltanto da soggetti muniti dei relativi poteri, previa verifica dei presupposti necessari per la presentazione della domanda.

La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà, non deve omettere indicazioni dovute, non deve contenere informazioni fuorvianti o false.

La funzione preposta deve verificare che non sussistano in capo alla Società cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dalle vigenti leggi ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁷⁾ Possono essere cause di esclusione dalla gara, a titolo esemplificativo: l'aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in materia ambientale; la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse; l'esistenza di situazioni distorsive della concorrenza; l'aver subito sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001; il mancato rispetto delle norme sull'assunzione dei disabili; la sussistenza di una situazione di controllo rispetto ad altri partecipanti; la sussistenza di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma.5, lett. c) del codice dei contratti pubblici.

È fatto divieto, in epoca anteriore alla gara e fino a che la stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione della medesima, di intrattenere contatti:

- (i) con soggetti della stazione appaltante, o alla stessa riconducibili, volti ad influenzare indebitamente i contenuti del bando e/o i requisiti per la partecipazione alla gara e/o il processo decisionale per l'aggiudicazione della gara; ovvero al fine di ottenere informazioni riservate al fine di un proprio vantaggio;
- (ii) con soggetti riconducibili a potenziali concorrenti, volti ad influenzare la partecipazione del concorrente alla gara.

I medesimi criteri sopra esposti, ed in particolare la correttezza e trasparenza dei comportamenti, devono essere seguiti nella stipulazione e nell'esecuzione dei contratti di pubbliche forniture nonché nell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

I Destinatari devono altresì astenersi dal tenere:

- a) comportamenti finalizzati a impedire o turbare, o che comunque impediscano o turbino, gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontanino gli offerenti;
- b) comportamenti finalizzati a turbare, o che comunque turbino, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

3.4. Gestione finanziamenti pubblici o agevolati

I fondi ottenuti per eventuali finanziamenti devono essere utilizzati, sulla base di chiare e specifiche istruzioni, esclusivamente per la finalità per la quale sono stati concessi e il loro impiego deve essere trasparente e monitorato. La medesima trasparenza deve risultare dal rendiconto.

3.5. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

4.1. Ispezioni

Alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente.

I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità precedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno.

L'ODV deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

4.2. Procedure

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate in particolare:

- (i) la specifica procedura relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- (ii) le procedure relative all'attività commerciale caratteristica (Acquisizione Concessioni; Domande di autorizzazioni e licenze; Vendita spazi pubblicitari);
- (iii) la procedura di cassa e tesoreria (ivi incluse le procedure relative a trasferite, rimborsi spese, piccola cassa, pagamenti in generale);
- (iv) il Codice Etico di Gruppo;
- (v) le indicazioni per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

5. Procedure specifiche relative alla domanda di erogazioni pubbliche

- 5.1. La Società deve seguire, nella richiesta di erogazioni pubbliche, regole che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.
- 5.2. Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti sopra elencati, i Destinatari dovranno attenersi alle regole appresso descritte, alla procedura per i rapporti con la pubblica amministrazione, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello.
- 5.3. La richiesta di finanziamenti o erogazioni in generale deve essere comunicata all'ODV
- 5.4. I fondi ricevuti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nella domanda.
- 5.5. L'impiego dei fondi ricevuti deve essere oggetto di dettagliato rendiconto periodico, anche durante l'impiego dei fondi, e la relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione per lo svolgimento dei controlli interni.

6. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Decima.

7. Non uso di contanti

Sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi esaurientemente documentati e per importi non superiori a 1.000 euro e comunque non verso esponenti della Pubblica Amministrazione.

8. Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 7, e nella Parte Speciale Undicesima.

PARTE SPECIALE PRIMA-BIS

- *Gestione del servizio di bike sharing*
(art. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

1. Reati configurabili

I reati configurabili nella gestione del servizio di bike sharing sono quelli di cui alla Parte Speciale Prima, con particolare riguardo alla corruzione e alla truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea, e quelli concernenti la sicurezza e l'ambiente (di cui alla relativa Parte Speciale).

2. Area Sensibile

L'Area Sensibile comprende tutte le attività volte alla partecipazione a gare ad evidenza pubblica e/o a procedure negoziate per l'aggiudicazione di servizi di *bike sharing* o *sharing* di altri mezzi privati di trasporto urbani (i “**Servizi**”), nonché le attività inerenti alla prestazione dei Servizi in caso di aggiudicazione, ivi compresa la sicurezza degli utenti.

3. Processi sensibili

I Processi Sensibili comprendono:

- a) la decisione di partecipare, e la partecipazione, alle gare e alle procedure negoziate per l'aggiudicazione dei Servizi;
- b) la gestione dei rapporti con la PA e in particolare il controllo del corretto adempimento contrattuale da parte delle funzioni sotto la cui responsabilità ricade il rapporto,
- c) gli incontri istituzionali con pubblici funzionari;
- d) l'erogazione dei Servizi con particolare riferimento a:
 - i. rispondenza agli standard contrattuali,
 - ii. sicurezza e manutenzione, sia delle attrezzature di stazionamento sia delle biciclette e degli altri mezzi offerti in *sharing*;
 - iii. gestione dell'esecuzione dei rapporti contrattuali con gli eventuali sub-appaltatori dei Servizi, anche per quanto attiene la sicurezza e le manutenzioni di cui sopra;
 - iv. gestione delle eventuali non conformità riscontrate;
- e) il controllo sulla regolarità dell'erogazione dei Servizi;
- f) la disciplina e la tenuta dei rapporti con il pubblico degli utenti.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Sezioni della Parte Speciale.

4.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui alla Premessa comune alle Parti Speciali.

- 4.3. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione concedente o con gli utenti devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.
- 4.4. I Destinatari dovranno attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, o dagli stessi richiamati, quali i manuali di gestione e la documentazione di sistema, al Codice Etico, nonché alle procedure specifiche.

5. Protocolli di controllo

Le funzioni aziendali dedicate alla gestione dei Servizi, con il supporto delle altre funzioni aziendali interessate (ed in particolare con le funzioni preposte alla sicurezza/ambiente e ai controlli amministrativi), sono tenute a:

- a) controllare che gli impianti di stazionamento e i mezzi offerti in sharing (*i*) siano conformi (per qualità, quantità, origine o provenienza) a quanto previsto dal contratto che disciplina i Servizi, (*ii*) rispondano ai requisiti di sicurezza e, ove a motore, di tutela dell'ambiente richiesti dalla normativa vigente, (*iii*) siano oggetto di regolare manutenzione periodica o ad hoc in caso di necessità/opportunità;
- b) effettuare un costante monitoraggio (*i*) dei livelli di servizio contrattualmente previsti, (*ii*) delle segnalazioni di eventuali guasti/non conformità dei Servizi,
- c) attivarsi, in caso di reclamo o di segnalazione di guasti/non conformità, per la tempestiva risoluzione del problema, assumendo nel contempo le misure cautelari che la situazione richiede, ivi compresi la sostituzione degli impianti e/o delle biciclette e/o la modifica del servizio;
- d) assicurare in generale il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali della Società;
- e) utilizzare un software dedicato che garantisca la trasparenza e la tracciabilità dell'attività svolta e delle informazioni fornite alla direzione aziendale e all'ente concedente;
- f) assicurare l'archiviazione della documentazione attestante le azioni intraprese per la risoluzione del problema;
- g) tenere informati della gestione dei processi di cui sopra i vertici aziendali, la funzione legale e l'ODV;
- h) trasmettere all'ente concedente e ai vertici aziendali, con cadenza periodica concordata, reportistica dettagliata del servizio svolto.

6. Trattamento dati

Il trattamento dati degli utenti dei Servizi, ivi compresi i dettagli degli strumenti di pagamento, deve essere effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia e, in generale, dell'obbligo di riservatezza.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione, come alla data di approvazione del presente aggiornamento, il prestatore dei Servizi deve essere vincolato contrattualmente al rispetto di quanto sopra indicato, con riserva della Società di ogni e più ampia facoltà di controllo sia "in fatto" sia documentale.

7. Affidamento dei Servizi a terzi

L'affidamento a terzi deve osservare le seguenti condizioni:

- a) la scelta dei contraenti deve avvenire sulla base di criteri di competenza e affidabilità del Prestatore dei Servizi, anche in termini di adeguatezza dell'organizzazione, previa verifica documentale e della capacità operativa;
- b) il processo decisionale deve svolgersi con trasparenza e tracciabilità, nel rispetto dei criteri di segregazione dei compiti, e deve coinvolgere anche i vertici aziendali;
- c) gli incarichi ai Prestatori di Servizi devono essere conferiti per iscritto, con indicazione del dettaglio delle prestazioni da effettuare, delle responsabilità del Prestatore, degli obblighi in materia di trattamenti dati di cui al paragrafo che precede, degli obblighi di reportistica, del compenso pattuito, delle facoltà di controllo del committente;
- d) i Prestatori di Servizi dovranno prendere visione del Modello della Società (in tutte le sue componenti che abbiano attinenza con i Servizi affidati), ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, da inserite nel contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedano, in ipotesi di inadempimento contrattuale, le opportune tutele degli interessi della Società ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto;
- e) la Società deve riservarsi la facoltà di effettuare, ed effettuare concretamente, attraverso proprie strutture o avvalendosi di soggetti terzi competenti e affidabili individuati secondo procedure tracciabili, controlli periodici sulla corrispondenza delle attrezzature impiegate e dei mezzi in *sharing* alle specifiche tecniche previste, assicurando la tracciabilità della documentazione relativa alle verifiche condotte; nel caso in cui nel corso dei controlli vengano riscontrate anomalie, la Società deve avviare tempestivamente le opportune azioni correttive; le criticità riscontrate e le misure correttive attuate devono essere comunicate dalla funzione preposta allo *sharing* alla direzione aziendale e all'ODV.

Si richiama altresì integralmente il contenuto della Parte Speciale Decima.

8. Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 7, e nella Sezione Tredicesima della Parte Speciale.

PARTE SPECIALE SECONDA

- ***Reati Societari***
(art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001)

1. Fattispecie dei reati societari ritenute di rischio rilevante (art. 25-ter)

1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura qualora *«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 (n.d.r.: concernente le società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore»*. È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma è stata così modificata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”⁽⁵⁸⁾.

1.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, sempre che il fatto abbia cagionato un danno ai soci. In assenza di danno, il fatto costituisce illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'ente.

Si tratta di reato tipico degli amministratori.

1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione ai soci, anche in forma simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

⁽⁵⁸⁾ La citata legge n.69/2015 ha anche introdotto nel codice civile gli articoli 2621-bis e 2621-ter, che recitano rispettivamente *«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n.d.r. si tratta dei piccoli imprenditori). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

«Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

1.4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa consiste nel distribuire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

Si tratta di reato tipico degli amministratori.

1.7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si tratta di reato tipico degli amministratori e dei soci conferenti.

1.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

1.9. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) ⁽⁵⁹⁾

La condotta criminosa prevista dall'art. 2635, 3° comma, c.c. consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nell'offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti

- ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati,
- a coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo ⁽⁶⁰⁾,
- a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma,

per far compiere o per far omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si tratta di "corruzione attiva" ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾.

La corruzione è punita anche se perpetrata per interposta persona.

Il reato si applica anche a coloro che svolgessero le funzioni in via di fatto.

Il reato è procedibile d'ufficio (art. 1, comma 5, Legge 9 gennaio 2019 n. 3).

La violazione degli obblighi inerenti all'ufficio si sostanzia nella violazione di obblighi istituzionali imposti dalla legge (es. obblighi la cui violazione integra i reati societari) o nella violazione di disposizioni regolamentari (es. statuti, deliberazioni assembleari, obblighi formali correlati a compiti funzionali). La violazione degli obblighi di fedeltà a sua volta è riferita a doveri contenuti in norme di legge, regolamentari o convenzionali,

⁽⁵⁹⁾ L'attuale formulazione dell'art. 2635 c.c. è frutto di due successive modifiche legislative: la prima disposta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (art. 1, comma 76) e la seconda dal D.lgs. 15.3.2017 n. 38.

⁽⁶⁰⁾ Estensione operata con il D.lgs. n.38/2017 sopra citato.

⁽⁶¹⁾ La norma punitiva ha in realtà una portata più ampia: l'art. 2635, 1° comma, c.c. prevede infatti che costituisca reato anche il sollecitare o il ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o l'accettarne la promessa (corruzione "passiva"). Questa disposizione, peraltro, non si ripercuote sul D.lgs. n. 231/2001 posto che la responsabilità della società viene affermata solo "nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile", vale a dire nella corruzione attiva (offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti). Ferma restando comunque la responsabilità personale della persona fisica, con applicazione in taluni casi anche della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

⁽⁶²⁾ Alla società (per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Per le persone fisiche il reato è sanzionato con la pena della reclusione da uno a tre anni. Per i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza altrui la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

quali norme civilistiche (es. art. 2105, art. 1175, art. 1375 c.c.) ivi incluso l'astenersi dall'agire in conflitto di interessi.

1.10. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato si configura quando l'offerta o la promessa corruttiva di cui sopra non siano accettate ⁽⁶³⁾.

Il reato è procedibile d'ufficio (art. 1, comma 5, Legge 9 gennaio 2019 n. 3).

1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.12. Aggiotaggio (art. 2637 c.p.)

La condotta criminosa consiste nel diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Vedasi anche l'art. 185 d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della finanza) modificato dalla legge 62/2005 (Manipolazione di mercato), che punisce la fattispecie analoga riferita a società quotate ("Chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari [...]").

1.13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- a) la prima si realizza *(i)* attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero *(ii)* mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni

⁽⁶³⁾ Si applica alla società la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- b) la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

1.14. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019

Si tratta di un reato transfrontaliero (art. 54 e 55 D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19) ⁽⁶⁴⁾.

La fattispecie di reato **si configura allorché**: «Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 ⁽⁶⁵⁾, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti ⁽⁶⁶⁾.

Il rischio di commissione del reato in questione è ritenuto sostanzialmente non configurabile.

1.15. Norme relative a società quotate

Si ricorda per completezza che le seguenti norme riguardano soltanto le società quotate: (i) art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), nel nuovo testo come modificato dalla legge n. 69/2015 sopra menzionata ⁽⁶⁷⁾, (ii) art. 173-bis del TUF (Falso

⁽⁶⁴⁾ La sanzione pecuniaria per la società ai sensi del Decreto 231(art. 25-ter, comma "s-ter") è stabilita da centocinquanta a trecento quote.

⁽⁶⁵⁾ Il certificato preliminare attesta il **regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione** transfrontaliera; per le società italiane partecipanti alla **fusione transfrontaliera** è rilasciato dal notaio. Per le società estere ogni Stato membro designa l'organo competente per attestare la legittimità della fusione.

⁽⁶⁶⁾ Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

⁽⁶⁷⁾ Si riporta il nuovo testo:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

in prospetto) ⁽⁶⁸⁾ e (iii) l'art. 2629-*bis* c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interesse) ⁽⁶⁹⁾.

2. Processi Sensibili

2.1. IGPDecaux, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili, verificando l'esistenza di procedure o prassi che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure e le prassi di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

2.2. I principali Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) tenuta della contabilità (registrazioni contabili; inserimento dati a sistema), ciclo attivo e passivo, gestione degli incassi;
- b) predisposizione dei documenti messi a disposizione dei soci e delle comunicazioni ai soci (e al mercato) relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio corredato dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- c) rilevazione del conflitto di interessi;
- d) gestione acquisti ed approvvigionamenti;
- e) gestione del personale;
- f) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale o con il revisore in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di IGPDecaux;
- g) gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e/o agli azionisti;

⁽⁶⁸⁾ TUF = Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie considerata dall'art. 173-*bis* del TUF (Falsità in prospetto) consiste nell'esposizione di false informazioni ovvero nell'occultamento di dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che: (i) deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti; (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

⁽⁶⁹⁾ Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- h) processo di approvazione del budget;
- i) operazioni relative al capitale sociale;
- j) operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie;
- k) adempimenti fiscali/tributari;
- l) predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

2.3. Con riferimento in particolare al *reato-presupposto* di corruzione tra privati il rischio può configurarsi nei processi che comportano rapporti con terzi privati di qualsivoglia natura, quali a titolo esemplificativo acquisti, vendite, intermediazioni, ricorso a servizi e relazioni contrattuali in genere, rapporti con concorrenti.

2.4. Vengono viceversa esclusi rischi di commissione del reato nella gestione dei crediti.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Obblighi e divieti

3.3.1. Regole

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli organi sociali di IGPDecaux (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- b) i principi contabili nazionali e internazionali;
- c) i principi di Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione di IGPDecaux;
- d) il Codice Etico di Gruppo;
- e) le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- f) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della società;

g) le leggi, norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati.

I consulenti esterni dovranno impegnarsi a rispettare il Modello e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentino la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società.

3.3.2. Obblighi

I destinatari hanno l'espreso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alle basi finanziarie di IGPDecaux, necessari per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare erronee valutazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- f) effettuare - in caso di sottoposizione ad autorità di vigilanza - con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

3.3.3. Divieti

E' fatto divieto ai componenti degli organi sociali ed ai dipendenti e consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato

rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società non verificati con le strutture amministrative o lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- d) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- e) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- f) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- g) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- h) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- i) procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- j) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione di Parte Speciale;
- k) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di

revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione, o comunque di altri soggetti incaricati di controllo;

- l) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- m) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- n) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui fosse soggetta l'attività aziendale, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- o) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- p) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- q) effettuare dichiarazioni false al fine di ottenere certificati preliminari per operazione transfrontaliere; i certificati devono essere richiesti solo da soggetti muniti dei necessari poteri, in coordinamento con i soggetti che gestiscono l'operazione.

3.4. Trasparenza

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure

4.1. Procedure di carattere generale

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate.

- a) procedure che regolamentano la formazione del bilancio;

- b) manuale dei principi contabili e delle *guidelines* di Gruppo;
- c) procedure che regolamentano il flusso dei dati contabili;
- d) le procedure di *cash pooling*;
- e) procedure di reporting atte a prevenire il rischio di commissione di reati societari;
- f) procedura relativa all'autorizzazione e sottoscrizione degli ordini e al pagamento delle relative fatture.

4.2. Procedure concernenti la Corruzione fra privati

Con particolare riferimento al Reato Presupposto di corruzione fra privati devono essere osservate, oltre alle precedenti, anche le seguenti procedure:

- a) procedura di tesoreria, con particolare riguardo al pagamento fatture, sia a fornitori sia a prestatori di servizi o collaborazioni professionali;
- b) procedure per la gestione dei crediti;
- c) Linee Guida per l'affidamento di appalti;
- d) procedura per la selezione dei fornitori

4.3. Comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e agli azionisti

Le comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (quali a titolo, esemplificativo, bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.) devono essere redatte in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere, in modo da

- a) determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire ed i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- b) individuare le suddette funzioni e gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, indicare idonee scadenze, prevedere l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
- c) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- d) prevedere criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio;
- e) prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.

I dati contabili contenuti in comunicati della Società indirizzati all'esterno, o verso terzi (es. comunicati successivi a riunioni del Consiglio di Amministrazione, prospetti informativi), devono essere preventivamente verificati con il CFO.

4.4. Rapporti con Collegio sindacale e Revisori

Nei rapporti con il Collegio Sindacale o con la società di revisione in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di

IGPDecaux sono adottate le seguenti misure:

- a) rispetto delle procedure aziendali che regolamentano la fase di selezione delle proposte delle società di revisione contabile;
- b) salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, alla società di revisione di IGPDecaux o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non consentito dalla normativa e, ove consentito, sempre previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato.

4.5. Informazioni riservate

Fermo il rispetto delle linee guida e dei principi fondamentali indicati nel Codice Etico di Gruppo, le informazioni aziendali "riservate" e "rilevanti" (price sensitive) possono essere comunicate all'esterno solo previa approvazione dall'Amministratore Delegato.

4.6. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di IGPDecaux, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

4.7. Predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Ove le attività della Società divenissero soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte dalle funzioni all'uopo deputate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

- a) attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- b) adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento

all'attività di elaborazione dei dati;

- c) prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente;
- d) partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'ODV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

4.8. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Oltre alle regole di *Corporate Governance*, delle procedure/linee guida, e delle responsabilità organizzative definite, dovranno essere osservate le seguenti misure integrative:

- a) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- b) previsione di riunioni periodiche dell'ODV con il Collegio Sindacale e l'organo preposto al controllo interno per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- c) formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi per oggetto l'osservanza della normativa societaria.

4.9. Procedure specifiche

Nei Processi Sensibili relativi alla prevenzione dei reati societari devono essere in particolare osservate le seguenti procedure:

- a) Procedura di chiusura bilancio
- b) Procedura relativa alla gestione del personale
- c) Procedura per i rapporti con parti correlate
- d) Procedura di cassa e tesoreria
- e) Procedura sugli investimenti
- f) Procedura acquisti
- g) Codice Etico di Gruppo

h) Procedura segnalazioni all'ODV

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 7, e nella Parte Speciale Undicesima.

PARTE SPECIALE TERZA

- *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*
(art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro (Art. 25-septies D.lgs. 231)

1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona.

Il reato rileva (ed è limitato) ai fini della responsabilità diretta della società sotto due diversi profili.

1.1.1. Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Art. 25-septies, primo comma, del Decreto).

L'art. 55 è rubricato come «Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente» e indica le fattispecie di reato ascrivibili al Datore di Lavoro (70) e al Dirigente della sicurezza. Per maggiori dettagli su queste figure si rinvia infra al paragrafo 4.4.

Le violazioni dell'art. 55, comma 2, riguardano soltanto il Datore di Lavoro e sono riportate nel prospetto che segue, con indicazione delle norme di riferimento nello stesso richiamate.

<u>Art. 55. D.lgs. 81/2001</u> <u>(alla data del 21 dicembre 2021)</u> <u>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</u>	<u>Norme di riferimento</u>	
<u>comma 2</u>		
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:	<u>Art. 55, comma 1 lettera a)</u> È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:	
[caso previsto al comma 1, lettera a)]	a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; <u>vale a dire omette la valutazione dei rischi e l'adozione del DVR</u>	<u>Art. 29, comma 1</u> 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. <u>Art. 17,</u> <u>Obblighi del datore di lavoro non delegabili</u> <u>comma 1, lettera a)</u> 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

⁽⁷⁰⁾ Il "datore di lavoro" è la figura al vertice delle c.d. "posizioni di garanzia" e viene definito dalla legge come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" (art. 2, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 81/2008).

		<p><u>Art. 28.</u></p> <p><u>Oggetto della valutazione dei rischi</u></p> <p>elaborazione del DVR</p> <p><u>Art. 41</u></p> <p><u>Sorveglianza sanitaria</u></p>
[caso previsto al comma 1, lettera a)]	<p>b) che <u>non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione</u> [RSPP] ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), [obbligo non delegabile], salvo il caso previsto dall'articolo 34 (svolgimento diretto dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione);</p>	<p><u>Art. 17.</u></p> <p><u>Obblighi del datore di lavoro non delegabili comma 1, lettera b)</u></p> <p>1) Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:</p> <p>b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi [RSPP].</p> <p><u>Art. 34.</u></p> <p><u>Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi</u></p> <p>Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 (RSPP) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.</p>
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);	<p><u>Art. 31, comma 6</u></p> <p><u>Servizio di prevenzione e protezione</u></p> <p>6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:</p> <p>a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;</p> <p>b) nelle centrali termoelettriche;</p> <p>c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;</p> <p>d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;</p> <p>e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;</p> <p>f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;</p> <p>g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.</p>	
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;	<p><u>Art. 268, comma 1</u></p> <p><u>Classificazione degli agenti biologici</u></p> <p>1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:</p> <p>c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;</p> <p>d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.</p>	

	<p>2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.</p> <p>3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.</p>
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.	<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</u></p> <p>Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili</p> <p>Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota</p> <p>Capo III - Sanzioni</p>

È prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (cfr. par. 1.3.2 *supra*), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

1.1.2. Omicidio colposo in cui l'evento morte si verifichi per colpa consistente nella violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, secondo comma, del Decreto).

Si tratta di violazioni diverse da quelle richiamate all'art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008: è infatti *“fatto salvo quanto previsto dal comma 1”* dell'art. 25-septies.

Si riportano in nota le ulteriori violazioni dell'art. 55 sopra citato previste dai commi 3 e 4 (ascrivibili al solo Datore di Lavoro) ⁽⁷¹⁾ e 5 (ascrivibili sia al

⁽⁷¹⁾

<u>Art. 55. D.lgs. 81/2001</u> Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (alla data del 21 dicembre 2021)	Norme di riferimento
comma 3 - Sanzioni per il Datore di Lavoro	
3. È punito con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro il datore di lavoro che adotta il DVR, in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d) o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.	<p style="text-align: center;"><u>Art. 28</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Oggetto della valutazione dei rischi</u></p> <p>comma 2</p> <p>Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:</p> <p>lettera b)</p> <p>b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);</p> <p>lettera c)</p> <p>c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</p> <p>lettera d)</p> <p>d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</p>

Datore di Lavoro che al Dirigente) ⁽⁷²⁾.

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 29</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</u></p> <p>commi 2 e 3</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;</p> <p>z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.</p>
<p style="text-align: center;"><u>comma 4 - Sanzioni per il Datore di Lavoro</u></p>	
<p>4. E' punito con l'ammenda da 1.228,50 199 a 2.457,02 199 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 28.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Oggetto della valutazione dei rischi</u></p> <p>comma 2</p> <p>lettera a)</p> <p>una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. [La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione];</p> <p>lettera f)</p> <p>l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p>

⁽⁷²⁾

<p style="text-align: center;">Art. 55. D.lgs. 81/2001</p> <p style="text-align: center;">Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p> <p style="text-align: center;"><u>(alla data del 21 dicembre 2021)</u></p>	
<p style="text-align: center;"><u>comma 5 - Sanzioni per tutte e due le figure</u></p>	
<p><u>Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</u></p>	

<p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 3 comma 12-bis, 18 comma 1, lettera o), 26 comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;</p>	<p><u>Art. 3. comma 12-bis: non applicabile</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>comma 1, lettera o)</p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono</p> <p>o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 26.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u></p> <p>comma 1, lettera b)</p> <p>fornisce agli stessi soggetti [imprese appaltatrici o lavoratori autonomi] dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 43.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Disposizioni generali</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Sezione VI – Gestione delle emergenze</u></p> <p>comma 1</p> <p>1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:</p> <p>a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;</p> <p>b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);</p> <p>c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;</p> <p>e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;</p> <p>e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.</p> <p>comma 4</p> <p>Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 45.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Primo soccorso</u></p> <p>1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.</p>
--	---

<p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 26.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u></p> <p>1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:</p> <p>a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.</p>
<p>c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388, euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>comma 1</p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;</p> <p>e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;</p> <p>q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 36.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Informazione ai lavoratori</u></p> <p>1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:</p> <p>a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;</p> <p>b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;</p> <p>c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;</p> <p>d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.</p> <p>2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:</p> <p>a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;</p> <p>b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;</p> <p>c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.</p> <p style="text-align: center;"><u>art. 37</u></p>

	<p style="text-align: center;"><u>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</u></p> <p>comma 1</p> <p>1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:</p> <p>a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;</p> <p>b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.</p> <p>comma 7</p> <p>7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”;</p> <p>comma 7-ter</p> <p>7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.</p> <p>comma 9</p> <p>9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.</p> <p>comma 10</p> <p>10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 43.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Disposizioni generali</u></p> <p>1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:</p> <p>d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;</p> <p>e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 46.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Prevenzione incendi</u></p> <p>2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.</p>
--	---

<p>d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis</p> <p>[La medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter]</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>comma 1</p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;</p> <p>b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.</p> <p>d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;</p> <p>z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, [o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione];</p> <p>nota: la frase fra parentesi quadra è esclusa dalla previsione penale.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 26.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u></p> <p>comma 2</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:</p> <p>a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;</p> <p>b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p> <p>comma 3 primo periodo</p> <p>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.</p> <p>comma 8-bis</p> <p>8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.</p> <p>comma 3 quarto periodo</p> <p>Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.</p> <p>comma 3-ter</p> <p>3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una</p>
---	--

	<p>valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.</p>
<p>e) con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>comma 1</p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;</p> <p>n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;</p> <p>p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda</p> <p>s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;</p> <p>v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 35.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Riunione periodica</u></p> <p>comma 4</p> <p>4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.</p>
<p>f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 29.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</u></p> <p>comma 4</p> <p>4. Il DVR e il DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 35</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Riunione periodica</u></p> <p>comma 2</p> <p>2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:</p> <p>a) il documento di valutazione dei rischi;</p> <p>b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;</p> <p>c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;</p>

	<p>d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 41.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Sorveglianza sanitaria</u></p> <p>comma 3</p> <p>3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:</p> <p>a) <i>in fase preassuntiva</i></p> <p>b) per accertare stati di gravidanza;</p> <p>c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.</p>
<p>g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>comma 1</p> <p>r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124</p> <p>bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.</p> <p>comma 2</p> <p>2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:</p> <p>a) la natura dei rischi;</p> <p>b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;</p> <p>c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;</p> <p>d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;</p> <p>e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.</p>
<p>h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>comma 1</p> <p>g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal</p>

Nel caso di IGPDecaux S.p.A. tali violazioni possono anche essere ricondotte alla responsabilità relativa alle attività di installazione, manutenzione e pulizia di strutture ed impianti pubblicitari su mezzi di trasporto pubblico (quali ad esempio vetture autofiltranviarie e treni della metropolitana), in stazioni metropolitane ed aerostazioni,

	<p>lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 25.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del medico competente</u></p> <p>comma 1</p> <p>e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 35.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Riunione periodica</u></p> <p>comma 5</p> <p>5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.</p>
<p>i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 26.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u></p> <p>comma 8</p> <p>8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.</p>
<p>l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61 a 368,56 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 18.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u></p> <p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.</p>
<p>6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.</p>	
<p>6-bis L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.</p>	

in aree di attesa di mezzi pubblici (quali ad esempio elementi di arredo urbano, come pensiline, paline di fermata bus, e dispositivi analoghi), in aree pubbliche e pareti di edifici, in eventuali eventi promozionali. Va aggiunto il rischio relativo alla installazione, gestione e pulizia di servizi di WC aperti al pubblico in aree pubbliche.

È prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (cfr. par. 1.3.2 *supra*), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

1.2. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

- a) La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- b) La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati sono procedibili d'ufficio.

È prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (e non inferiore a 100, stante il limite generale previsto dall'art. 10, comma 2); alla quale si aggiungono le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

1.3. Elementi comuni

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato è la **colpa** (art. 43 c.p.), riferita alla condotta che ha portato al verificarsi dell'omicidio o delle lesioni: un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ⁽⁷³⁾.

⁽⁷³⁾ Le fattispecie di reato considerate possono realizzarsi ad esempio nel caso in cui, per ottenere un vantaggio (ad esempio un risparmio economico o di tempistiche), non siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

La violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro può essere invece indifferentemente dolosa o colposa.

2. Processi Sensibili

2.1. I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente alla pianificazione, organizzazione, svolgimento e controllo delle attività appresso indicate.

In relazione a tali Processi Sensibili la Società - attraverso l'analisi effettuata - ha individuato come rilevanti i processi aziendali appresso indicati, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

2.2. I Processi Sensibili rilevanti nell'ambito dei reati di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 possono essere individuati in quelli indicati dall'art. 30 di detto decreto ed in particolare:

- a) nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a luoghi di lavoro, attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) nell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) nelle attività lavorative di ufficio generiche diurne con utilizzo di personal computer con videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici;
- d) nelle attività lavorative di predisposizione, trattamento, deposito e spedizione di materiali pubblicitari
- e) nelle attività in generale che prevedono l'utilizzo di mezzi, macchinari, materiali e strumenti di lavoro come descritti all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi;
- f) nelle attività lavorative di installazione, manutenzione e pulizia di strutture ed impianti pubblicitari, su mezzi di trasporto pubblico (quali ad esempio vetture autofiltranviarie e treni della metropolitana), in stazioni metropolitane ed aerostazioni, e in luoghi pubblici in genere (es. aree pubbliche e pareti di edifici);
- g) nella gestione dell'arredo urbano (quali ad esempio pensiline, paline di fermata bus, ed elementi analoghi in aree di attesa di mezzi pubblici),
- h) nell'utilizzo di autovetture aziendali;
- i) nelle attività di natura organizzativa del lavoro, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- j) nell'attività di sorveglianza sanitaria;
 - k) nell'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - l) nelle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - m) nell'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - n) nelle attività lavorative di installazione, gestione e pulizia di servizi di WC aperti al pubblico in aree pubbliche;
 - o) nelle verifiche periodiche relative all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate.
- 2.3.** Per quanto attiene i reati commessi con violazione della normativa relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro di cui al secondo comma dell'art. 25-*septies* del Decreto 231, i Processi Sensibili rilevanti - oltre a quelli di cui al D.lgs. n. 81/2008 - sono anche relativi a:
- a) rischi per le persone derivanti da difetti di installazione e manutenzione di strutture ed impianti pubblicitari installati dalla Società, ivi compreso l'arredo urbano;
 - b) rischi per le persone derivanti da difetti di manutenzione o da utilizzo improprio di automezzi aziendali
 - c) rischi per le persone derivanti da difetti di installazione, manutenzione, gestione e pulizia di servizi di WC aperti al pubblico in aree pubbliche.
- 2.4.** Per quanto attiene i reati di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione della normativa relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro, gli stessi presentano il rischio di concretizzarsi in tutti i processi sensibili sopra indicati nei paragrafi 3.2 e 3.3 che precedono.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Policy

La Società attribuisce particolare e primaria rilevanza alla tutela della salute e alla sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori nonché del pubblico che viene a contatto con gli impianti pubblicitari.

3.2. Destinatari specifici

Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono, oltre agli organi sociali, il Datore di Lavoro e i suoi eventuali delegati, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e tutti i dipendenti della Società. Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono altresì i collaboratori anche non dipendenti, le società di service, i consulenti, i fornitori e i partner a vario titolo coinvolti

nell'attività della Società, che devono essere all'uopo vincolati in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutti i soggetti indicati devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del presente Modello.

3.3. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.4. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.5. Identificazione delle responsabilità

3.5.1. Datore di lavoro e altre posizioni di garanzia

La Società identifica formalmente, attraverso disposizioni organizzative e/o deleghe specifiche ed a cura dei soggetti individuati dalla normativa rilevante, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: Datore di Lavoro ed eventuali delegati ove opportuno, Responsabile e eventuali addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Tali responsabilità - assegnate attraverso attribuzione formale nell'ambito del rapporto di lavoro - devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, ecc.): in particolare deve essere comunicata agli enti competenti la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

3.5.2. Servizio di Prevenzione e Protezione

Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli eventuali addetti, siano essi interni o esterni, devono: (i) avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (ii) possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (iii) essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche della Società e disporre di mezzi e di tempo adeguati all'espletamento del proprio incarico.

3.5.3. Delega di funzioni

La eventuale delega di funzioni da parte del Datore di lavoro deve essere conferita ed accettata per iscritto con data certa; la eventuale facoltà per il delegato di sub-delegare deve essere esplicitata formalmente. Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, tenendo conto anche delle possibili situazioni di emergenza ed urgenza, fermo restando in ogni caso l'obbligo del delegato di riferire tempestivamente al delegante sul proprio operato.

3.5.4. Medico competente

Il Datore di Lavoro nomina il Medico competente, che ha il compito di svolgere le funzioni attribuite dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Il Medico competente deve possedere i requisiti previsti dalla legge e deve seguire, nello svolgimento dei propri compiti, i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

3.5.5. Dirigenti sicurezza e Preposti

La vigilanza costante sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle procedure specifiche e i principi di comportamento riportate nella presente Parte Speciale sono affidate ai Preposti e agli eventuali Dirigenti in materia di sicurezza, ai quali è demandata l'organizzazione del lavoro e l'affidamento delle mansioni ai lavoratori, il coordinamento e la gestione delle attività operative, la verifica dell'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni e dalle procedure aziendali, nonché il mantenimento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. Preposti e dirigenti ricevono a tale scopo una specifica formazione, come previsto dalla normativa vigente.

Rientra fra gli obblighi del Datore di Lavoro quello di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 81/2008 ⁽⁷⁴⁾.

Vengono riportati in nota gli obblighi del preposto stabiliti dal citato art. 19 come integrati dal D.L. 21/10/2021 n. 146 ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷⁴⁾ lettera "b-bis" dell'art. 18 comma 1, introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146).

⁽⁷⁵⁾ Art. 19 del D.lgs. n. 8/2008, obblighi del preposto

3.5.6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La Società provvede a quanto necessario per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

3.5.7. Strutture organizzative particolari

a) Social Performance Team (SPT)

La Società ha istituito un Social Performance Team (“SPT”) in conformità alla norma SA8000:2014, del quale fanno parte: il Consigliere delegato Tecnico e Acquisti, il Responsabile dei Sistemi di Gestione Aziendali, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il Responsabile dell'Amministrazione del personale, il Segretario dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, il rappresentante dei lavoratori SA8000, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Al SPT è attribuita la responsabilità di condurre periodiche valutazioni scritte sui rischi, finalizzate ad identificare e pesare i rischi attuali e potenziali rispetto ai contenuti della norma SA8000, arrivando a suggerire all'alta Direzione azioni da adottare per gestire/prevenire tali rischi.

b) Comitato per la Salute e la Sicurezza

La Società ha istituito un Comitato per la salute e sicurezza in conformità alla norma SA8000:2014, composto da un gruppo bilanciato di rappresentanti della direzione e lavoratori la cui funzione è quella di svolgere l'attività di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro e di monitorarne le

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti (nota: lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215);
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (nota: lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215);
- h) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

azioni preventive e correttive conseguenti; l'organizzazione conserva le registrazioni di queste valutazioni e delle relative azioni correttive e preventive adottate.

3.6. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

3.6.1. I Destinatari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali e i soggetti apicali, far conoscere e far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello:

- a) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
- a) il Codice Etico di Gruppo nonché le ulteriori regolamentazioni di Gruppo;
- b) le linee guida aziendali e le procedure di regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

3.6.2. L'organizzazione aziendale, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro) e di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, attraverso:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, sia dei dipendenti e collaboratori, sia dei terzi;
- b) la programmazione della prevenzione, anche al fine di garantire l'incremento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c) l'eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro e scelta delle attrezzature) e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- f) la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva in parallelo con le misure di protezione individuale;
- g) il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici, ivi compreso l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, ove sussistano motivi sanitari inerenti alla loro persona, e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

- h) l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- i) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- j) la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- k) l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- l) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

3.7. Obblighi

I Destinatari hanno obbligo di:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone per qualunque motivo presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi ricevuti;
- b) rispettare e fare rispettare la normativa e le disposizioni delle autorità in tema di igiene e sicurezza del lavoro, anche con riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso e la presenza nei locali della società di terzi estranei alla Società stessa;
- c) rispettare le norme di legge e regolamento, le disposizioni delle autorità e degli enti preposti, le regolamentazioni di autodisciplina, i principi del Codice Etico;
- d) acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi istituiti dalla Società, tenendo in considerazione anche le specifiche mansioni assegnate;
- e) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale;
- f) adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nelle eventuali Unità Locali, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- g) aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della

protezione;

- h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- i) nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività;
- j) assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- k) dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
- l) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti e le attrezzature di lavoro, le eventuali sostanze pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- m) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
- n) seguire nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- o) espletare con tempestività gli adempimenti di legge ovvero contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- p) attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- q) consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela della salute delle persone.

3.8. Divieti

È fatto espresso divieto di:

- a) rimuovere o modificare senza autorizzazione della direzione aziendale i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- b) compiere operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- c) accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- d) fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

4. Procedure specifiche

4.1. Sistema aziendale di gestione della sicurezza

In linea generale, la Società adotta le misure più opportune a prevenire il rischio ambientale interno ed esterno, il rischio biologico, il rischio fisico e il rischio psichico, sia nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori esterni a qualsivoglia titolo, sia nei confronti di terzi.

A tal fine il MSGI con le procedure specifiche ivi previste - attraverso il perseguimento della conformità alle norme concernenti i Sistemi di Gestione per la Qualità, i Sistemi di Gestione per l'Ambiente e la Responsabilità Sociale (Social Accountability) - intende porre in essere uno strumento finalizzato anche alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto contemplati nel Modello 231, con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (di cui alla presente Parte Speciale) e ai reati ambientali (di cui alla Parte Speciale Settima, alla quale si rimanda).

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori è improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici sanciti dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 ed in particolare relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e cura della manutenzione interna;
- b) esecuzione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) gestione delle risorse umane;
- e) attività di sorveglianza sanitaria;
- f) gestione dei dispositivi di protezione individuale, ove richiesti;

- g) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- h) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- i) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- j) tutela dell'ambiente;
- k) infortuni e malattia;
- l) selezione dei fornitori;
- m) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I Destinatari sono tenuti ad attenersi alle regole e ai principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale e negli altri paragrafi di questa Parte Speciale.

La installazione degli impianti pubblicitari e la stampa dei materiali pubblicitari sono regolati da apposite procedure.

4.2. Flussi informativi

La Società assicura adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Datore di lavoro, il Medico competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività della Società, al fine di permettere la collaborazione fra di essi nella valutazione dei rischi, nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e nell'organizzazione del servizio di primo soccorso.

4.3. Valutazione dei rischi

4.3.1. Il Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008 (DVR)

La Società identifica e valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti eventuali gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di una relazione formalizzata ("Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008", in breve DVR) che contenga i seguenti elementi essenziali:

- a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali ritenuti opportuni in conseguenza della suddetta valutazione. I Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge, mantenuti in efficienza, utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa; i lavoratori devono utilizzarli in tutti i casi

previsti, avendone adeguata cura e senza apportandovi modifiche di propria iniziativa, segnalando qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato.

- c) il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni aziendali chiamate a provvedervi, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (o di quelle territoriali) e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri trasparenti, esaustivi e di agevole utilizzo.

Il Documento di valutazione dei rischi deve avere data certa, deve essere sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Medico competente e dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, precedentemente consultati, e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento nonché reso disponibile, e se richiesto fornito in copia, ai Rappresentanti dei lavoratori.

4.3.2. Aggiornamento del DVR

In caso di mutamenti del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro significativi ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e/o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, e/o a seguito di infortuni significativi, e/o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne postulino la necessità, il Documento di valutazione dei rischi deve essere tempestivamente aggiornato con l'introduzione di misure idonee a disciplinare la nuova situazione verificatasi.

4.3.3. Utilizzo di macchine nella produzione

I fornitori e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito, di garantire il rispetto della normativa in materia di salute/sicurezza sul lavoro e in materia ambientale.

La Società è consapevole che, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione delle macchine utilizzate per la produzione, non è esclusa la responsabilità del Datore di Lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le

fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare le predette macchine (cfr. *Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 14/03/2014, n. 22249*).

È altresì consapevole che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore non valgano ad integrare un esonero dalla sua responsabilità (cfr. *Cass. pen., Sez. IV, 12/06/2008, n. 37060*).

Tutti i soggetti interessati ai Processi Sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono osservare le disposizioni del DVR e del DUVRI di cui appresso.

4.4. Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze

Devono essere adottate, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, misure per fronteggiare situazioni di emergenza, con elaborazione, aggiornamento periodico ed esercitazioni programmate, del Piano di gestione dell'emergenza, contenente istruzioni e procedure da osservarsi nei casi di (i) incendio, (ii) evacuazione della sede, (iii) infortunio e malore, (iv) pronto soccorso, (v) calamità naturali.

Il Piano deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dei luoghi di lavoro e individuazione delle potenziali situazioni di emergenza (es. incendio, calamità naturali, infortunio o malore);
- descrizione degli allarmi e dei presidi e impianti antincendio presenti;
- disposizioni per l'organizzazione degli interventi di emergenza (personale incaricato e relativi compiti);
- un piano generale di emergenza ed evacuazione degli ambienti di lavoro.

La società assicura tempestività della richiesta degli interventi dei servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure e le istruzioni rilevanti, devono essere distribuite e/o messe a disposizione di tutti i lavoratori interessati.

4.5. Rischio incendio

Per quanto attiene in particolare il rischio incendio deve essere predisposto e tempestivamente aggiornato, ove necessario in relazione a variazioni di rischio, un Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, che contenga:

- a) la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con illustrazione dei pericoli identificati e indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
- b) l'ubicazione dell'unità produttiva e l'identificazione del tipo di edificio e degli impianti a rischio incendio, con la specificazione delle caratteristiche costruttive, delle vie di esodo, dei presidi antincendio;
- c) l'identificazione dei dipendenti e delle altre persone esposte al rischio di incendio,

- d) le misure di protezione antincendio adottate, con particolare riferimento a: *(i)* l'adozione di attrezzature, impianti e dispositivi antincendio adeguati, con la programmazione delle necessarie verifiche e manutenzioni; *(ii)* la dotazione di adeguate misure di primo soccorso; *(iii)* l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di persone debitamente formate in materia di antincendio, pronto soccorso ed evacuazione; *(iv)* la definizione del piano di evacuazione dei luoghi e la effettuazione e documentazione di periodiche prove di esodo; *(v)* la formazione del personale incaricato; e *(vi)* l'informativa al personale interessato.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP, previa consultazione col Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, e custodito presso l'unità di riferimento.

4.6. Trasferimenti

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi aziendali sia con mezzi propri, devono essere osservate tutte le precauzioni necessarie ed opportune ai fini della tutela dell'integrità fisica degli addetti (ad esempio: mediante verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).

4.7. Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)

In caso di affidamento di appalti d'opera o di servizi devono essere adottate adeguate misure di prevenzione e protezione, con valutazione di eventuali rischi interferenziali come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08; devono inoltre essere assunte misure per assicurare la collaborazione e la cooperazione necessaria da parte dell'appaltatore per il corretto svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Nei casi di apertura di cantieri (temporanei e mobili) è richiesto il rispetto della specifica normativa riguardante i cantieri temporanei (Titolo IV del D.lgs. 81/2008) e l'adozione di tutte le misure ivi previste.

Per ciascun appalto deve essere predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

La predisposizione del DUVRI viene effettuata dal responsabile dell'appalto con il supporto dell'RSPP, valutando tutti i fattori di rischio inerenti all'attività svolta. Una volta terminata la stesura del DUVRI, il responsabile trasmette al Datore di Lavoro una comunicazione in cui dichiara di aver analizzato i contenuti del DUVRI, confermandone la completezza e la corretta redazione. Infine, la Società invia il DUVRI a mezzo raccomandata a.r. al fornitore di servizi interessato, il quale a sua volta ne prenderà visione e lo restituirà sottoscritto alla Società, sempre mediante raccomandata a.r.

Sarà inoltre prevista la nomina di figure professionali con incarichi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in fase sia di progettazione sia di esecuzione. In particolare deve essere nominato un responsabile per la sicurezza.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il committente deve farsi indicare espressamente dai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori il personale che svolge la funzione di preposto (comma 8-bis art. 26 D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, aggiunto dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215).

4.8. Costi per la sicurezza

Nei contratti di appalto devono essere separatamente e chiaramente indicati, ai sensi di legge, i costi per la sicurezza.

4.9. Certificati

Per tutti i luoghi di lavoro devono essere ottenuti, e ove del caso adeguati, e conservati i Certificati di Prevenzione Incendi e le certificazioni relative agli impianti (quali centrale termica, ascensori, impianti elettrici e ogni altro impianto) secondo quanto previsto da norme di legge; inoltre devono essere conservati i verbali delle relative verifiche periodiche e le eventuali segnalazioni di conformità agli enti competenti.

4.10. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico competente attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e considerando gli indirizzi scientifici più avanzati; la stessa deve essere effettuata in conformità alla normativa vigente, alle direttive europee, nonché alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende, ove richiesto da norme di legge o di regolamento o da disposizioni di pubbliche autorità: *(i)* visita medica preventiva al momento dell'inserimenti nell'azienda ai fini di valutare l'idoneità alla mansione, *(ii)* visita medica periodica, *(iii)* visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, *(iv)* visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, *(v)* visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla nuova mansione, *(vi)* visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente. Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere istituita e tempestivamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio.

Le attività di monitoraggio e sorveglianza del Piano di sorveglianza sanitaria devono essere documentate attraverso apposita Relazione Sanitaria, predisposta dal Medico competente con cadenza annuale e indirizzata al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e alla Direzione del Personale relazione da illustrarsi in occasione della riunione annuale indetta ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/08.

4.11. Infortuni

Gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere annotati in apposito registro, tenuto secondo le istruzioni delle autorità di

controllo.

Gli infortuni che comportano un'assenza di almeno tre giorni devono essere denunciati all'INAIL secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni e procedure dell'ente.

L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne.

Devono essere segnalate ed esaminate ai fini di eventuali interventi organizzativi e gestionali, le situazioni di "quasi incidente", vale a dire quelle situazioni nelle quali, per carenze organizzative e gestionali, avrebbe potuto verificarsi un infortunio.

4.12. Informazione e formazione

La Società attua un programma di informazione e formazione dei dipendenti e collaboratori in materia tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, relativamente a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale; misure e attività di prevenzione e protezione adottate, inclusi i dispositivi di protezione individuale; rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; nomina del RSPP e del Medico competente; nomina dei lavoratori incaricati per la sicurezza; legislazione di riferimento applicabile; *policy* e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per i lavoratori e collaboratori che rivestono specifiche responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro viene attuato uno specifico programma di formazione e aggiornamento, differenziato in base alle mansioni affidate e ai differenti profili di rischio di appartenenza dell'azienda. Lo svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi programmi e attestati di frequenza.

4.13. Accesso alla documentazione

Alle Rappresentanze per la sicurezza è garantito il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante.

5. Segnalazione di nuovi rischi

La Società incoraggia il personale dipendente ad effettuare segnalazioni di nuovi rischi e pericoli di cui la Società assicura la raccolta e la conseguente trattazione. Inoltre, la Società raccoglie e tratta le segnalazioni da parte degli enti di controllo sino alla risoluzione della problematica denunciata.

6. Budget per la sicurezza

La Società si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad attenersi alle tecnologie adeguate al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati e ad astenersi dall'assumere decisioni nel campo della sicurezza, salute e igiene sul lavoro riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

La Società deve comunicare all'ODV il budget stanziato per la sicurezza.

7. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Decima.

8. Sanzioni

La violazione delle prescrizioni normative e delle regole aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono violazione del Modello e, pertanto, illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto nella Parte Generale

9. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 7, e nella Parte Speciale Undicesima.

Appendice alla Parte Speciale Terza (ulteriori rischi)

La Società segnala ai Destinatari talune ulteriori (rispetto a quanto sopra già evidenziato) modifiche al D.lgs. n. 81/2008, comportanti comunque conseguenze penali, introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215. L'obiettivo perseguito è di rafforzare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con contrasto del lavoro irregolare.

Le violazioni di talune prescrizioni comportano sanzioni particolarmente rilevanti, anche per la Società.

È stato previsto ⁽⁷⁶⁾, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, l'obbligo di preventiva comunicazione (all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio) dell'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori.

È stato inoltre sostituito l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportante le Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti (di sospensione) di cui all'articolo 14 di detto decreto.

I rischi per la Società, a prescindere dalle sanzioni amministrative ⁽⁷⁷⁾, consistono essenzialmente:

- a) nel divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti,
- b) nella previsione che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
- c) nell'applicazione delle sanzioni per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I ⁽⁷⁸⁾.

⁽⁷⁶⁾ art. 14, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

⁽⁷⁷⁾ In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

⁽⁷⁸⁾ L'art. 13, comma 1, lettera g) della Legge 17 dicembre 2021 n. 215 ha sostituito detto allegato con quello appresso riportato.

"ALLEGATO I
 (articolo 14, comma 1)
 Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	FATTISPECIE
1.	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
2.	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
3.	Mancata formazione ed addestramento
4.	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
5.	Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)
6.	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
7.	Mancanza di protezioni verso il vuoto
8.	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9.	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10.	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11.	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12.	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

PARTE SPECIALE QUARTA

- *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*
(art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante (art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

1.1. Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso di falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

1.2. Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

1.3. Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

1.4. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

1.5. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

1.6. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Con le recenti modifiche alla norma è punibile "chiunque", allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

1.7. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

Il reato si configura in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle

comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

1.8. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)

Il reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

1.9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La Società è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

1.10. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

1.11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure ne ostacola gravemente il funzionamento.

1.12. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando la condotta di cui all'articolo 635-quater è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

1.13. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ⁽⁷⁹⁾ ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità

⁽⁷⁹⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

digitale in danno di uno o più soggetti.

1.14. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura nel caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

1.15. Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica

Il Decreto legge in questione - che certo non brilla di chiarezza nella formulazione della norma - istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. In funzione di quanto sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), vengono individuate le amministrazioni pubbliche e gli operatori nazionali, pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia. I soggetti di cui trattasi sono tenuti in particolare a predisporre, aggiornare e trasmettere ai ministeri competenti, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.

La condotta costituente reato consiste nel fornire - allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) ⁽⁸⁰⁾ o al comma 6, lettera a) ⁽⁸¹⁾, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) ⁽⁸²⁾ - informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Processi Sensibili

⁽⁸⁰⁾ Il comma 2 lett. b) sanziona la falsità o l'omissione delle dichiarazioni dei soggetti in questione.

⁽⁸¹⁾ Il comma 6 lett. a) sanziona la violazione di obblighi di comunicazione di affidamento di appalti.

⁽⁸²⁾ Il comma 6 lett. c) sanziona l'impedimento delle attività ispettive e di vigilanza da parte degli enti preposti.

Per quanto attiene i reati informatici, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: (i) gestione di strutture, sistemi e servizi informatici; (ii) installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; (iii) predisposizione di documenti informativi; (iv) trattamento di dati, con particolare riferimento alla normativa di cui al GDPR e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”.

In particolare, i rischi teorici sussistono con riferimento ai Processi Sensibili che seguono:

- a) gestione di strutture, sistemi e servizi informatici, ivi compreso l’accesso ai *file* ed alle cartelle riservate, da parte dell’amministratore di sistema o di altri soggetti, eventualmente anche esterni all’organizzazione aziendale;
- b) utilizzo del sistema informatico della Società da parte dei dipendenti o collaboratori;
- c) utilizzo di identità digitali;
- d) trattamento di dati;
- e) detenzione e diffusione di password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- f) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- g) installazione di apparecchiature per, e attività comportanti il rischio di, intercettare, impedire od interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- h) predisposizione di documenti informativi;
- i) gestione di servizi di assistenza a sistemi informativi;
- j) accesso a sistemi di terzi.

È da escludersi il rischio di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, in quanto la Società acquista i servizi di certificazione di firma dall’esterno, senza svolgerli in proprio.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano

accesso al sistema informativo aziendale ed in particolare a coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso.

3.4. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza di quanto previsto nella presente Parte Speciale Quarta, i Destinatari dovranno attenersi ai principi e alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello o dagli stessi richiamati, e ciò sia in Italia sia all'estero. Dovranno inoltre rispettare (i) il Codice Etico di Gruppo; (ii) la normativa in materia di *Trattamento Dati* (GDPR e D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 "armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea") ivi comprese le disposizioni emanate dal Garante della Privacy; (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

È fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o si pongano in contrasto con la normativa o il Modello; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

3.5. Documento programmatico di sintesi

La Società adotterà, e i Destinatari sono tenuti a osservare, un documento programmatico di sintesi volto in via principale ad assicurare e disciplinare la regolamentazione del sistema di gestione e di monitoraggio della protezione e dell'accesso, ai vari livelli funzionali, ai sistemi informatici e telematici aziendali, nell'ambito della quale sono disciplinate le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- gestione degli out-put di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
- sicurezza fisica.

3.6. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica

Le comunicazioni di cui trattasi (in quando concernenti dati, informazioni o elementi di fatto rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica nazionale) devono essere rese da un Amministratore Esecutivo, o persona da lui espressamente delegata per iscritto, previa verifica e approvazione da parte del responsabile IT. Nel caso in cui il delegato sia il responsabile IT, le comunicazioni dovranno comunque essere approvate da un Amministratore esecutivo.

Le comunicazioni dovranno in ogni caso essere rese entro i termini prescritti e non è consentita la loro omissione.

3.7. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

4.1. Obblighi e divieti di carattere generale per gli utenti del sistema informatico

Gli utenti del sistema:

- a) non possono utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società;
- b) possono accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- c) devono astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati di IGPDecaux e dei terzi;
- d) devono astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale;
- e) devono conservare i codici identificativi, con divieto di comunicarli a terzi;
- f) non devono installare programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;
- g) non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- h) devono rispettare la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui.

4.2. Misure minime di sicurezza

Gli amministratori di sistema ⁽⁸³⁾ devono porre in essere misure idonee a prevenire fenomeni di *hackeraggio*, quali in via esemplificativa, i necessari firewall che impediscano l'accesso dall'esterno. Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione.

La Società, con il supporto degli amministratori di sistema, deve predisporre le seguenti misure minime di sicurezza:

⁽⁸³⁾ In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, l'amministratore di sistema viene definito nel Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 come "una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (*Enterprise resource planning*) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali".

- a) accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali controllato da modelli, procedure e strumenti di autenticazione, con dotazione al personale dipendente di univoche credenziali di accesso ai *client*;
- b) adozione e gestione delle credenziali di accesso mediante specifiche procedure;
- c) accesso alle applicazioni garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- d) verifica periodica dell'individuazione dell'ambito del trattamento dati consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) aggiornamento periodico dei *server* e dei PC (anche portatili) sulla base delle specifiche necessità;
- f) protezione dei dispositivi elettronici e dei dati contro trattamenti illeciti di dati, accessi non consentiti e determinati programmi informatici;
- g) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- h) impossibilità di replicare abusivamente password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici; le password devono essere custodite in apposito contenitore sottoposto anch'esso a password;
- i) qualsiasi accesso al sistema e uscita dallo stesso da parte dell'amministratore di sistema deve essere tracciato, anche al fine di consentire la rilevazione di un'eventuale alterazione del sistema da parte degli utenti, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dati;
- j) agli amministratori di sistema è fatto divieto di operare al di fuori dei propri compiti senza l'autorizzazione dell'utente interessato;
- k) i dati di rete replicati su personal computer devono essere resi disponibili solo agli utenti autorizzati;
- l) protezione dei dispositivi di *networking* mediante adeguati strumenti di limitazione degli accessi dall'esterno (*firewall e proxy*);
- m) collocazione dei dispositivi di *networking* in aree dedicate e protette al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- n) protezione dei *server*, dei PC e di altri eventuali dispositivi elettronici (quali *laptop*, telefoni mobili e simili) con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico contro il rischio di intrusione;
- o) accesso ai *server* limitato al solo personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti;
- p) protezione dei *server* mediante dispositivi adeguati a prevenire comportamenti anomali.

4.3. Ispezioni

Alle eventuali ispezioni in materia devono partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'Autorità procedente. I verbali redatti dalle Pubbliche Autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle Autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. L'ODV deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

4.4. Trattamento dati

Per quanto attiene il trattamento dati la Società deve in particolare osservare le seguenti disposizioni:

- a) La Società, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 37 del GDPR), deve nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (o *Data Protection Officer*).
- b) Il trattamento di dati personali può essere effettuato solo nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dagli artt. 6 e 9 del GDPR. In particolare, laddove il trattamento sia effettuato sulla base del consenso, il Titolare del trattamento e/o i soggetti da esso autorizzati devono controllare che il consenso sia prestato liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, documentato per iscritto, previa resa all'interessato delle informazioni di cui al GDPR.
- c) L'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale può essere effettuato solo con le seguenti modalità:
 - per l'eventuale uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore occorre il previo consenso dei destinatari ⁽⁸⁴⁾;
 - il previo consenso dei destinatari deve essere acquisito anche per le comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo;
 - il destinatario deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni

⁽⁸⁴⁾ Il consenso dell'interessato, fatto salvo quanto previsto nel punto b) che precede, può non essere richiesto se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

- momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente;
- non devono essere effettuate comunicazioni camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui sopra.
- d) Le comunicazioni e i provvedimenti del Garante Privacy indirizzati alla Società devono essere trasmessi al Titolare del Trattamento dati, o a persona dello stesso designata o al Responsabile della Protezione dei Dati ove nominato, che si occuperà di esaminare quanto prescritto dall'Autorità e di supportare la Società nell'adozione delle opportune misure per agire in conformità a quanto richiesto.
- e) Il trattamento dei dati diversi da quelli c.d. "particolari" e dei dati relativi a condanne penali e a reati che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti dal Garante.
- f) È vietata la comunicazione e la diffusione dei dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta dall'autorità giudiziaria, da forze di polizia o da pubbliche autorità in genere per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- g) È vietato, al di fuori dei casi consentiti dalla normativa, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.

4.5. Trattamento di categorie particolari di dati personali

Ove i dati trattati rientrino nella categoria dei dati particolari ⁽⁸⁵⁾, devono essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) I dati particolari possono essere oggetto di trattamento solo nel rispetto delle condizioni di liceità descritte dall'art. 9 del GDPR e dal Codice Privacy, come novellato dal D.lgs. 101/2018; in sede di trattamento devono essere osservati le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dal Garante. In particolare, con riguardo al trattamento di dati particolari nell'ambito dei rapporti di lavoro, la Società si deve attenere alle misure indicate nell'Autorizzazione generale del Garante Privacy (n. 1/2016 e s.m.i.).

⁽⁸⁵⁾ Il GDPR definisce quali "categorie di dati particolari", «i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona».

4.6. Dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza è consentito soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

4.7. Autorità Garante

Nelle notificazioni al Garante della Privacy o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante, o nel corso di accertamenti, le dichiarazioni e attestati, e i documenti prodotti, devono rispondere a verità.

I provvedimenti adottati dal Garante della Privacy devono essere regolarmente eseguiti.

4.8. Comunicazioni all'ODV

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito dei Processi Sensibili devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

4.9. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”

La Società è consapevole che la matrice delle misure del Modello 231 che attengono la prevenzione di condotte/reato che possano verificarsi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, commesse da soggetti interni alla rete, si incrocia con la matrice delle misure del separato e diverso modello per l'adeguamento al GDPR e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) così come novellato dal D.lgs. 101/2018 (“armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”) entrambi posti a tutela dei dati a prescindere dal fatto che la violazione avvenga da soggetti interni o esterni. È infatti da ritenersi pacifico che la commissione di reati informatici possa comportare il rischio di una violazione della sicurezza dei dati che produca «la divulgazione non autorizzata, l'accesso ai dati personali o la loro perdita, distruzione o modifica», e ciò indifferentemente dal fatto che la violazione si realizzi accidentalmente o in modo illecito. In ogni caso la violazione può comportare pesanti conseguenze sanzionatorie di natura economica nei confronti della Società in termini di sanzioni che possono essere irrogate dall'Autorità competente e richieste di risarcimento danni.

Con riferimento a quanto sopra la Società provvede a un coordinamento funzionale tra i due sistemi organizzativi e di prevenzione (231 e GDPR), tenuto conto *(i)* del catalogo dei Reati Presupposto informatici, *(ii)* delle altre fattispecie di reato la cui condotta realizzativa si avvale dell'utilizzo dei sistemi informatici [quali ad es. la frode informatica (art. 640-ter c.c.), talune fattispecie di reato societario (ex art. 25-ter), taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies)] e *(iii)* dell'impatto dell'informatica anche sulla gestione del whistleblowing ex l.179/2017.

5. **Ricorso a sevizi di terzi**

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Decima.

6. **Controllo Interno**

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

7. **I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 7, e nella Parte Speciale Undicesima.

PARTE SPECIALE QUINTA

- *Ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio*
(art. 25-*octies* D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di reati relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, ritenute di rischio rilevante (art. 25-octies D.lgs. 231)

1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquistano, ricevono od occultano denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

1.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura quando si sostituiscono o trasferiscono denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto⁽⁸⁶⁾, ovvero si compiono in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3. Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio sopra indicati, si impiegano in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

1.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)⁽⁸⁷⁾

Il reato si configura quando un soggetto - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa⁽⁸⁸⁾⁽⁸⁹⁾.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale

A titolo di esempio, il reato di autoriciclaggio può essere commesso a seguito di altre attività criminose - quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni

⁽⁸⁶⁾ L'articolo è stato modificato con il D.lgs. n. 195/2021, che ha eliminato la limitazione a "non colposo" del delitto base.

⁽⁸⁷⁾ L'autoriciclaggio è stato introdotto fra i *Reati Presupposto* dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio».

⁽⁸⁸⁾ Il reato è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

⁽⁸⁹⁾ Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

sociali - qualora i proventi derivanti da detti reati siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del soggetto che ha commesso o concorso a commettere i suddetti reati.

1.5. Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio

La provenienza da delitto non colposo delle utilità entrate nella disponibilità dell'autore.

1.6. Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio

Riciclaggio: al di fuori dei casi di concorso nel "reato fonte"

Autoriciclaggio: nel caso di commissione o concorso nella commissione del "reato fonte"

1.7. Condotta tipica

La condotta tipica dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio si configura come segue:

- si "sostituisce" (si ricevono denaro "sporco" o beni provenienti da delitto e si restituiscono utilità lecite)
- si "trasferisce" (passaggio del bene nella sfera di terzi, attraverso intestazioni fittizie o strumenti giuridici diversi)
- si "compiono [...] altre operazioni"
- con modalità idonee a ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa, vale a dire *con attitudine ostativa alla tracciabilità della provenienza illecita*.

2. Processi Sensibili

IGPDecaux, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) operazioni societarie sul capitale / acquisizione di finanziamenti;
- b) investimenti;
- c) acquisti;
- d) vendite;
- e) rapporti con la clientela;
- f) valutazione controparti, con particolare riferimento a società cooperative o di collocazione di manodopera;

e, per quanto concerne in particolare l'autoriciclaggio,

- g) adempimenti fiscali/tributari;
- h) contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possano derivare reati tali da generare la costituzione di fondi neri.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Osservanza della normativa specifica

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa speciale in materia di antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007), ove applicabile.

3.4. Divieti

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di IGPDecaux, in via diretta, sia alle società di service, ai consulenti, ai fornitori e ai partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali. I consulenti dovranno essere vincolati a rispettare il Modello e il Codice Etico di Gruppo e qualora, nel caso di enti, abbiano adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico, i medesimi dovranno contenere una regolamentazione della prevenzione dei reati di cui trattasi.

È fatto divieto di porre, in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o si pongano in contrasto con la normativa e/o il Modello.

3.5. Trasparenza

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

La Società ha adottato relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi le seguenti procedure, che tutti i soggetti coinvolti nei processi medesimi sono tenuti ad osservare:

- a) procedura di gruppo per investimenti;
- b) procedura di cassa e tesoreria;

- c) procedure di controllo nell'ambito della prevenzione dei reati societari
- d) Codice Etico di Gruppo
- e) la procedura per le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

nel rispetto in ogni caso dei principi contabili e della normativa civilistica – fiscale in materia di corretta tenuta della contabilità.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 7, e nella Parte Speciale Undicesima.

PARTE SPECIALE SESTA

- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*
(art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore ritenute di rischio rilevante e i relativi processi sensibili (Art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

1.1. Art. 171, primo comma, lettera a), a-bis), c) e d), Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto: (i) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana [art. 171, primo comma, a)]; (ii) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa [art. 171, primo comma, a-bis)]; (iii) compie i fatti sopra indicati mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge [art. 171, primo comma, c)]; (iv) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare [art. 171, primo comma, d)].

1.2. Art. 171-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato si configura altresì allorché un soggetto, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

1.3. Art. 171-ter, primo comma, b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto, per uso non personale: (i) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati [art. 171-ter, primo comma, b)]; (ii) detiene o diffonde le opere di cui sopra pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione [art. 171-ter, primo comma, c)].

1.4. Art. 171-ter, secondo comma, a), a-bis), b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto, per uso non personale: (i) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi [art. 171-ter, secondo comma, a)]; (ii) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa [art. 171-ter, primo comma, a-bis)]; (iii) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1 [art. 171-ter, primo comma, b)]; (iv) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 [art. 171-ter, primo comma, c)].

2. Processi Sensibili

IGPDecaux, attraverso l'analisi effettuata, ha rilevato che i Processi Sensibili nella materia in oggetto si riferiscono principalmente all'acquisizione e utilizzo di software. La Società ritiene che il verificarsi dei tali reati è comunque reso impossibile/improbabile dalle misure adottate.

È ritenuto altresì sussistere un rischio legato alla pubblicazione di annunci pubblicitari di clienti che facciano utilizzo di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore.

Infine, è ritenuto sussistere un rischio nell'ambito di eventi di comunicazione, connesso all'utilizzazione, anche mediante supporti audio-video, di opere protette dal diritto d'autore e all'utilizzo di immagini degli artisti che dovessero intervenire.

Il rischio, e le procedure relative alla materia di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposti a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

Per quanto attiene agli eventi comunicazione si rinvia *infra*.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Doveri

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di diritto d'autore (legge n. 633/1941).

Per quanto concerne in particolare il rischio di violazione delle norme sul diritto d'autore

nella effettuazione di annunci pubblicitari che comportino l'utilizzo di opere dell'ingegno, la Società dovrà assumere specifiche garanzie contrattuali da parte dei terzi committenti.

3.4. Divieti

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata o si pongano in contrasto con la normativa e/o il Modello.

3.5. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure specifiche

Devono essere osservate in particolare le seguenti prescrizioni.

4.1. Software

- a) è vietato l'utilizzo di *software* senza le necessarie autorizzazioni/licenze;
- b) è vietato l'utilizzo di software al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati;
- c) la gestione delle autorizzazioni/licenze, e il controllo sull'utilizzo dei relativi software, sono di competenza della Funzione IT;
- d) le funzioni aziendali preposte all'acquisizione di *software* devono ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito (i) alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (ii) alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi;
- e) sono vietati l'installazione e l'utilizzo di software che non siano messi a disposizione dalle funzioni all'uopo autorizzate dalla Società e che non siano funzionali con le mansioni svolte da parte degli utilizzatori;
- f) sono vietati l'installazione e l'utilizzo, nei sistemi informatici della Società e sui singoli personal computer in dotazione, di software (tipo *Peer to Peer*) mediante i quali è possibile scambiare *file* (quale che ne sia il tipo) con altri soggetti all'interno della rete Internet (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- g) il personale, nell'ambito dell'attività lavorativa, non deve duplicare e/o diffondere software in qualsiasi forma;
- h) il personale non è autorizzato alla riproduzione di supporti sottoposti a licenza d'uso.

4.2. Eventi di comunicazione

La Società, promuovendo il rispetto dei diritti d'autore altrui, impegna i propri dipendenti e collaboratori a rispettare i copyright e pertanto (i) ad ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (ii) ad ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi, (iii) a non effettuare o consentire alcun utilizzo al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati, nonché a vincolare i propri dipendenti e partner al rispetto di tale impegno, (iv) a rispettare il diritto all'immagine dei partecipanti (artisti, presentatori e simili) acquisendo il loro consenso al relativo utilizzo.

L'utilizzo, nell'ambito di eventi o manifestazioni aziendali, di brani musicali o comunque di opere per le quali è dovuto il diritto d'autore deve essere svolto in conformità alle norme SIAE.

I Destinatari sono tenuti a non consentire ai propri collaboratori utilizzi impropri dei diritti di utilizzazione acquisiti.

4.3. Banche dati

I soggetti che si trovassero ad avere la possibilità di gestire banche dati ⁽⁹⁰⁾ devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* ⁽⁹¹⁾ e 64-*sexies* ⁽⁹²⁾, e astenersi dall'eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter ⁽⁹³⁾, nonché dal distribuire, vendere o

⁽⁹⁰⁾ In base all'art. 102-*bis* si intende per (i) costituire di una banca di dati, chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; (ii) estrazione, il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; (iii) reimpiego, qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Independentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

⁽⁹¹⁾ In base all'art. 64-*quinquies* spettano all'autore di una banca di dati i diritti esclusivi di eseguire o autorizzare:

- la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

⁽⁹²⁾ In base all'art. 64-*sexies* non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

L'articolo in questione precisa inoltre che non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto altre attività, le principali delle quali sono l'accesso o la consultazione della banca dati quando abbia esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa nonché l'impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

⁽⁹³⁾ In base all'art. 102-*ter* l'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non deve arrecare pregiudizio al titolare del diritto e non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente

concedere in locazione una banca di dati.

5. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Decima.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 7, e nella Parte Speciale Undicesima.

della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

PARTE SPECIALE SETTIMA

- ***Reati ambientali***
(art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di reati ambientali ritenute di rischio rilevante (art. 25-undecies D.lgs. 231)

1.1. Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura allorché venga posta in essere una condotta consistente in:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- conferimento dei propri rifiuti a terzi privi delle prescritte autorizzazioni/iscrizioni o che operino in modo difforme da quanto previsto nelle stesse;
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

Si precisa che le attività illecite previste dall'art. 256 del D.lgs. 152/2006 sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (es. l'ambiente) è presunta dal legislatore senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di gestione dei rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa, quindi, costituiscono di per sé fattispecie di reato punibili.

Si precisa inoltre che la responsabilità del produttore di un rifiuto potrebbe anche configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato della raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, che potrebbe pertanto integrare un'ipotesi di "concorso colposo in reato doloso".

Relativamente al comma terzo dell'art. 256 (gestione di discarica non autorizzata), si precisa che al fine di determinare la condotta illecita devono sussistere le seguenti condizioni: (i) condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno; (ii) degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi; (iii) deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa.

La miscelazione di rifiuti pericolosi (che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti o sostanze) è consentita solo se espressamente

autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006. Tale condotta assume pertanto rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

1.2. Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura allorché venga posta in essere una condotta consistente in:

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito Sistri (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

I co.7 e 8 si riferiscono in particolare a illeciti commessi dai trasportatori dei rifiuti.

1.3. Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e art. 452-*quaterdecies* cod. pen.) ⁽⁹⁴⁾

Il reato si configura allorché venga posta in essere una condotta consistente in:

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi;
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

Il reato potrebbe configurarsi in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti effettuate in difformità al regolamento CE n. 1013/2006 o nel caso di gestione abusiva di ingenti

⁽⁹⁴⁾ Il richiamo all'art. 452-*quaterdecies* del codice penale sostituisce il precedente richiamo all'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, invariato restando il testo della norma incriminatrice, per effetto dell'art. 7 del D.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, decreto che ha introdotto una riserva codicistica per le norme penali (vale a dire che, salvo alcune eccezioni, le norme penali devono essere previste nel codice penale e non in leggi speciali).

quantitativi di rifiuti, realizzate in forma organizzata e con carattere di continuità, al fine di trarne un ingiusto profitto.

1.4. Inquinamento idrico (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura allorché venga posta in essere una condotta consistente in:

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsti dagli artt. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006 (co. 11).

L'art. 137, commi 2 e 3, D.lgs. 152/2006 sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del citato decreto. Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza D.lgs. 152/2006 a cui si rimanda.

L'art. 137, comma 5, prevede invece l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque, nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 D.lgs. 152/2006. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. Tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al D.lgs. 152/2006.

1.5. Siti contaminati (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura allorché venga posta in essere una condotta consistente in:

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Ai sensi dell'art. 257 del D.lgs. 152/2006 è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede

alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. del citato decreto.

Il reato si configura inoltre qualora, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione, entro le tempistiche indicate dalla normativa, non adotti le necessarie misure di prevenzione e non ne dia immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, D.lgs. 152/2006.

1.6. Inquinamento atmosferico (art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura allorché venga posta in essere una condotta consistente in:

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dalla normativa vigente o dalle autorità competenti,
- difformità, nell'attività di gestione e manutenzione degli impianti che generano tali emissioni, da quanto previsto dalla normativa vigente o dalle prescrizioni dell'autorità competente,

determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

1.7. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Il reato si configura allorché vengano effettuate, da parte del personale della società o da parte di terzi, attività di gestione e manutenzione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 3, co. 6).

1.8. Reati non ipotizzabili nell'attività di IGPDecaux

Non risultano invece ipotizzabili, in relazione alle attività svolte da IGPDecaux, i reati di seguito riportati:

- Eco-reati di cui alla legge 22 maggio 2015 n. 68.
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi.
- Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi: (i) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2); (ii) sversamento doloso in mare da navi di

sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, co. 13).

2. Processi Sensibili

In relazione ai reati e alle condotte sopra indicate, la Società ha identificato i seguenti Processi Sensibili.

2.1. Processi sensibili di carattere generale

La Società ha individuato come rilevanti i processi aziendali di seguito indicati:

- a) gli scarichi in acque
- b) gli scarichi in atmosfera
- c) la gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) dei rifiuti
- d) lo svolgimento di attività lavorative di ufficio generiche (inchiestri/toner delle fotocopiatrici e delle stampanti e delle apparecchiature elettroniche in genere).

2.2. Gestione e smaltimento dei rifiuti

- a) identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- b) gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, incluso lo smaltimento di inchiestri (toner) e di apparecchiature elettroniche;
- c) gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
- d) affidamento in appalto delle attività di gestione dei rifiuti e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico;
- e) gestione delle attività di carico, trasporto dei rifiuti, controllo ed utilizzo della documentazione di trasporto.

2.3. Gestione delle emissioni in atmosfera

- a) domande di concessione e rinnovo di autorizzazioni amministrative per le emissioni in atmosfera;
- b) misurazione e monitoraggio ai fini del controllo del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dalle specifiche autorizzazioni (incluse le attività di manutenzione degli impianti di abbattimento fumi).

2.4. Gestione delle acque reflue

- a) domande di concessione e rinnovo di autorizzazioni amministrative per scarichi di acque reflue industriali;
- b) misurazione e monitoraggio per il controllo del rispetto dei limiti e delle

prescrizioni previste dalla normativa vigente e da provvedimenti delle autorità preposte.

2.5. Gestione di eventi potenzialmente contaminanti

- a) adempimenti (ivi inclusa la comunicazione alle autorità) relativi agli eventi incidentali che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- b) controllo dell'esecuzione di attività di bonifica in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti e delle relative prescrizioni.

2.6. Gestione di apparecchi e impianti che contengono sostanze lesive dell'ozono

- a) affidamento in appalto delle attività di ispezione e manutenzione delle apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico.

2.7. Altri processi sensibili

- a) la gestione della normativa applicabile in ambito di rumore.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Tutela dell'ambiente

La Società attribuisce particolare e primaria rilevanza alla tutela dell'ambiente. In tale ottica devono essere osservate:

- a) le normative e le disposizioni delle autorità in materia di scarichi in acqua e in atmosfera;
- b) le normative e le disposizioni delle autorità in materia di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti.

3.2. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.4. Divieti

Tutti i soggetti indicati devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate o si pongano in contrasto con la normativa; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del Modello.

È fatto in particolare divieto di:

- a) perseguire l'obiettivo di risparmio di costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- b) adottare comportamenti volti a influenzare indebitamente il giudizio delle autorità e degli organismi di controllo.

A tal fine la Società provvede *(i)* ad adottare le necessarie procedure e disposizioni, che assicurino fra l'altro anche la tracciabilità delle decisioni, nonché *(ii)* alle opportune attribuzioni di deleghe, procure e responsabilità interne.

3.5. Doveri

Devono essere osservate le procedure poste a presidio dei Processi Sensibili, con particolare riferimento a quelle sulla valutazione degli aspetti ambientali, sugli scarichi idrici e in atmosfera, sulla gestione dei rifiuti.

Chi ha responsabilità in materia di *compliance* ambientale è tenuto a far conoscere e far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello, la normativa e le istruzioni delle autorità preposte in tema di tutela dell'ambiente.

3.6. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

3.7. Certificazione

IGPDecaux considera il rispetto dell'ambiente e la salubrità dei luoghi di lavoro fattori fondamentali nello svolgimento del proprio *business*. Per tale motivo, e con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle proprie attività, la Società ha da tempo adottato un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2004.

Tale Sistema, che non esime in alcun modo la Società e ciascun dipendente dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua gli adempimenti essenziali affinché siano garantiti: *(i)* la definizione di una politica aziendale a tutela dell'ambiente; *(ii)* la corretta applicazione delle prescrizioni normative in materia; *(iii)* la fissazione di obiettivi e l'elaborazione di programmi per il raggiungimento degli stessi; *(iv)* la sensibilizzazione e la formazione dei soggetti coinvolti, ai diversi livelli, nei Processi Sensibili sopra indicati; *(v)* adeguate attività di monitoraggio e le necessarie azioni correttive; *(vi)* la verifica periodica dell'efficacia ed efficienza del sistema.

4. Procedure specifiche

4.1. Disposizione di carattere generale

La Società ha adottato il MSGI, in merito al quale si richiama integralmente il paragrafo 5 della Parte Speciale Terza.

I destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale e dal Codice Etico aziendale, il MSGI, le norme di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e futuri aggiornamenti, le relative procedure, le istruzioni operative e le disposizioni organizzative adottate dalla Società, e aggiornate nel tempo, in relazione alla gestione delle tematiche ambientali nonché i principi / prescrizioni di seguito riportati.

Le principali procedure riguardano la gestione dei rifiuti, la gestione degli scarichi idrici, la gestione delle emissioni in atmosfera.

I fornitori e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito, di garantire il rispetto della normativa in materia ambientale e di salute/sicurezza sul lavoro.

4.2. Gestione dei rifiuti

Devono essere osservate le procedure che regolamentano le modalità di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi.

Lo smaltimento deve essere affidato a fornitori specializzati muniti delle prescritte autorizzazioni.

Vanno osservati i seguenti adempimenti:

- corretta classificazione, segregazione e gestione dei rifiuti prodotti (ivi compresi toner e apparecchiature elettroniche) e divieto di miscelazione dei rifiuti;
- corretta gestione del deposito temporaneo presso l'area di raccolta (presso le sedi della Società e presso le sedi di clienti e/o concedenti);
- utilizzo di fornitori (trasportatori, smaltitori e intermediari) qualificati e in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni per l'intera durata del contratto;
- verifica, al momento del trasporto dei rifiuti e con riguardo alle imprese autorizzate, dei seguenti aspetti: (i) vigenza dell'iscrizione all'albo; (ii) tipologia e targa dei mezzi utilizzati per il trasporto; (iii) codici CER autorizzati; (iv) correttezza della documentazione di trasporto utilizzata (formulari di identificazione dei rifiuti, certificati di analisi, Area Movimentazione);
- verifica del corretto ricevimento della documentazione di trasporto siglata dal destinatario, nei tempi previsti dalla normativa;
- segnalazione alla direzione aziendale, da parte del personale operativo, di eventuali irregolarità riscontrate;
- gestione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (es. formulari, registro di carico e scarico, MUD, certificati analitici, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni).

È fatto divieto di:

- a) presentare o predisporre certificati falsi di analisi dei rifiuti;
- b) superare i limiti di tempo e/o di quantità consentiti per il temporaneo deposito di rifiuti;

Nel caso di trasporto di rifiuti in proprio da parte della Società, la stessa dovrà rispettare tutte le procedure poste a presidio dei Processi Sensibili e dovrà utilizzare furgoni autorizzati.

4.3. Gestione delle emissioni in atmosfera

Vanno osservati i seguenti adempimenti:

- monitoraggio delle tempistiche per il rinnovo delle autorizzazioni esistenti, identificazione della necessità di una nuova autorizzazione o di modifica dell'autorizzazione esistente;
- attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi e dalla normativa applicabile, monitoraggio delle emissioni, registrazione delle attività di manutenzione;
- archiviazione della documentazione autorizzativa e tracciabilità della raccolta dei relativi dati e documenti;
- gestione e analisi di eventuali reclami da parte del vicinato in relazione alla qualità dell'aria;
- obbligo di interruzione dell'attività produttiva che genera le emissioni in atmosfera in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente e in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.

4.4. Gestione degli scarichi idrici

Vanno osservati i seguenti adempimenti:

- divieto di immissione, nelle reti di raccolta delle acque reflue sanitarie e/o meteoriche, di sostanze non consentite e/o non espressamente comunicate o autorizzate;
- divieto di scaricare acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- identificazione della necessità di una nuova autorizzazione ed eventuale predisposizione.

4.5. Gestione delle emergenze ambientali

Vanno osservati i seguenti adempimenti:

- identificazione dei possibili eventi incidentali (sversamenti, perdite da serbatoi, superamento dei limiti autorizzativi, ecc.) e definizione delle modalità di intervento.

4.6. Comunicazioni alle Autorità Competenti in caso di eventi potenzialmente contaminanti

Vanno osservati i seguenti adempimenti:

- tempestiva comunicazione ai preposti delle funzioni interessate e alla direzione aziendale dell'evento potenzialmente contaminante;
- modalità per effettuare la comunicazione alle Autorità Competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- archiviazione e tracciabilità di quanto accaduto, delle misure di contenimento effettuate e delle comunicazioni con le Autorità Competenti.

Qualora, a seguito di un evento incidentale che avesse comportato il superamento delle soglie di rischio, vi fosse necessità di procedere con attività di bonifica, la direzione aziendale predisporrà una specifica regolamentazione interna per assicurare l'esecuzione dell'attività di bonifica in conformità al progetto approvato dalle Autorità Competenti.

4.7. Gestione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono

Vanno osservati i seguenti adempimenti:

- mappatura e censimento di apparecchiature e impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- affidamento delle attività di ispezione e manutenzione ad imprese qualificate e regolarmente registrate.

4.8. Formazione in materia ambientale del personale e dei collaboratori coinvolti nei relativi processi sensibili

Al personale coinvolto nei Processi Sensibili ambientali va data adeguata formazione.

4.9. Assegnazione di appalti di lavori, forniture e servizi

Vanno osservati i seguenti adempimenti:

- identificazione e mappatura dei fornitori rilevanti dal punto di vista ambientale;
- definizione di attività strutturate e formalizzate di controllo e vigilanza sull'operato dei fornitori, sul rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli impegni contrattuali.

5. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Decima.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 7, e nella Parte Speciale Undicesima.

PARTE SPECIALE OTTAVA

Reati concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge:

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

(art. 25-duodecies D.lgs. n. 231/2001)

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*

(art. 25-quinquies D.lgs. n. 231/2001)

1. Reati Presupposto concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenuti di rischio rilevante

1.1. Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 ⁽⁹⁵⁾)

Il reato si manifesta quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato.

Le pene sono aumentate: (i) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; (ii) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale). Le condizioni di particolare sfruttamento sono, oltre a quelle sopra riportate ai punti (i) e (ii), l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.2. Ingresso illegale di stranieri (art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 comma 1 ⁽⁹⁶⁾ e comma 3 ⁽⁹⁷⁾) (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine),

Comma 1

La condotta costituente reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nel fatto di chi, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Il rischio di commissione del reato è ritenuto sostanzialmente non configurabile.

Comma 3

La condotta costituente reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nel fatto di chi, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente ⁽⁹⁸⁾.

⁽⁹⁵⁾ “Testo unico sull’immigrazione”

⁽⁹⁶⁾ Modificato con D.L.10 marzo 2023 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare).

⁽⁹⁷⁾ Inserito con D.L.10 marzo 2023 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare).

⁽⁹⁸⁾ Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

Il rischio di commissione del reato è ritenuto sostanzialmente non configurabile.

1.3. Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina Art. 12-bis ⁽⁹⁹⁾

La condotta costituente reato consiste nel fatto di chi, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante. Il reato è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ⁽¹⁰⁰⁾.

1.4. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della sussistenza del reato costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 3) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 4) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 5) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

⁽⁹⁹⁾ Inserito con D.L. 10 marzo 2023 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare).

⁽¹⁰⁰⁾ La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone. Se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito anche quando la morte o le lesioni si verificano fuori dal territorio italiano.

Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

Sono previsti aumenti di pena in determinati casi.

- 6) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti ⁽¹⁰¹⁾.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (i) il fatto che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (iii) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Processi sensibili

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente all'affidamento di appalti nonché al ricorso a manodopera dipendente da terzi attraverso agenzie interinali o società cooperative. Il verificarsi del reato di cui trattasi in caso di assunzione diretta da parte della Società è ritenuto nella sostanza impossibile.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.3. Doveri e divieti

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di impiego di cittadini di paesi terzi, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico di Gruppo, alle procedure specifiche.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in contrasto con la normativa e/o il Modello.

3.4. Trasparenza

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che

⁽¹⁰¹⁾ È prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

garantiscono tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

La Società promuove il rispetto del Codice Etico.

3.5. Principio di uguaglianza

La Società nello svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale rifiuta ogni discriminazione basata su razza, lingua, sesso, religione, credo politico e condizione sociale e garantisce principi di trasparenza e imparzialità.

4. Procedure specifiche

4.1. Regola generale

L'impiego (inteso come effettività della prestazione lavorativa) di manodopera, sia assunta direttamente da parte della Società, sia attraverso il ricorso ad agenzie interinali o a società cooperative, deve riguardare lavoratori regolarmente assunti e trattati in conformità alle condizioni prescritte dall'art. 603-bis c.p.; ove si tratti di cittadini di paesi terzi, i lavoratori devono essere muniti del permesso di soggiorno o del cui permesso di soggiorno sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo; ovvero il cui permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato.

4.2. Contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative

Le funzioni interessate dal processo di assunzione del personale, nel caso che si effettuino assunzioni di personale extracomunitario, devono effettuare opportuni controlli e accertamenti in merito alla documentazione attestante il permesso di soggiorno.

In particolare, l'impiego di manodopera, sia assunta direttamente da parte della Società, sia attraverso il ricorso ad agenzie interinali o a società cooperative, deve riguardare lavoratori muniti del permesso di soggiorno, ovvero del cui permesso di soggiorno sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo; ovvero il cui permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato.

Si richiama integralmente il contenuto dalla Parte Speciale Decima.

Per il rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, IGPDecaux si è dotata di una procedura per la Selezione del Personale.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 7, e nella Parte Speciale Undicesima.

PARTE SPECIALE NONA

- *Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”.*
(art. 25-*quinquiesdecies*)

- *Contrabbando*
(art. 25- *sexiesdecies*)

1. Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-quinquiesdecies)

La Parte Speciale Dodicesima si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto tributari: si tratta di taluni reati, appreso singolarmente considerati in dettaglio, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia ⁽¹⁰²⁾. Si riferisce anche ai reati Contrabbando, previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 23.01.1973 n. 43.

Un primo gruppo di reati tributari è stato introdotto nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" ⁽¹⁰³⁾. L'art. 25-quinquiesdecies è stato successivamente integrato con l'aggiunta di ulteriori reati tributari da parte del D.lgs. n.75 del 14.07.2020 già sopra menzionato ⁽¹⁰⁴⁾.

I reati di contrabbando sono stati introdotti dal citato D.lgs. n.75/2020 mediante inserimento nel Decreto 231 dell'art. 25-sexiesdecies.

1.1. Definizioni

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appreso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;

⁽¹⁰²⁾ Si ricorda che sono definiti "reati presupposto" i soli reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell'ente/società.

⁽¹⁰³⁾ L'art. 25-quinquiesdecies è stato inserito nel Decreto 231 in sede di conversione (con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con modificazioni, del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

⁽¹⁰⁴⁾ Si ricorda che il suddetto Decreto legislativo è stato emesso in "Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

1.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie appresso indicate sono aumentate di un terzo qualora, a seguito alla commissione dei delitti di cui trattasi (indicati nel comma 1 dell'art. 25-*quinqüesdecies* e appresso considerati in dettaglio), l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

1.3. Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-*quinqüesdecies* si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1.4. Fattispecie di Reati Presupposto tributari

1.4.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-*bis*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽¹⁰⁵⁾.

⁽¹⁰⁵⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ⁽¹⁰⁶⁾ ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

1.4.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. ⁽¹⁰⁷⁾

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

⁽¹⁰⁶⁾Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽¹⁰⁷⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a otto anni.

attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ⁽¹⁰⁸⁾ ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

1.4.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-*bis*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽¹⁰⁹⁾.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

1.4.4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, *(i)* al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero *(ii)* di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari ⁽¹¹⁰⁾.

1.4.5. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - *(i)* al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero *(ii)* di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni

⁽¹⁰⁸⁾Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽¹⁰⁹⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e la persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

⁽¹¹⁰⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a sette anni.

idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva⁽¹¹¹⁾.

- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni⁽¹¹²⁾.

Il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (cd. Direttiva PIF) ha introdotto nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti i seguenti ulteriori reati concernenti l’IVA.

1.4.6. Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Commette il reato di “dichiarazione infedele” (comma 1 della norma di cui trattasi) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto⁽¹¹³⁾, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o IVA⁽¹¹⁴⁾.

⁽¹¹¹⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽¹¹²⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽¹¹³⁾ Sia pure senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente.

⁽¹¹⁴⁾ I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo in questione prevedono rispettivamente circostanze di cui non tener conto nell'applicazione della norma e situazioni di non punibilità. Si riportano appresso le disposizioni.

Comma 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Comma 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

- 1.4.7. Omessa dichiarazione** (art. 5 D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;

Il reato, punito con la reclusione da due a cinque anni, si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

- 1.4.8. Compensazione indebita** (art. 10-*quater* D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Il reato si configura quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

- 1.4.9. Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti “dichiarazioni”**

Ai reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Dichiarazione infedele e Omessa Dichiarazione si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 consistente nel fatto che il contribuente provveda ad estinguere il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante ravvedimento operoso, prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

2. Processi Sensibili

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria, ivi comprese le dichiarazioni IVA; (iv) presentazione

di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria ivi comprese le dichiarazioni IVA;
(v) pagamento di imposte.

3. Regole di comportamento

3.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

3.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

3.3. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.4. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3.5. Obblighi e divieti di carattere generale

3.5.1. I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.

3.5.2. I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi e/o avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:

- (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
- (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- (iv) devono presentare regolarmente e tempestivamente le dichiarazioni prescritte dalla legge.

3.5.3. I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi

fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

- 3.5.4.** I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: *(i)* elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o *(ii)* elementi passivi fittizi o *(iii)* crediti e ritenute fittizi, *(iv)* compensazioni indebite.
- 3.5.5.** I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- 3.5.6.** I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- 3.5.7.** I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale *(i)* elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o *(ii)* elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

3.6. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Chief Financial Officer.

3.7. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Ricorso a servizi di terzi

Si richiama integralmente il contenuto della Parte Speciale Decima.

5. Procedure

Devono essere osservate le procedure relative alla tenuta della contabilità e alla gestione della materia

tributaria, nonché la procedura di tesoreria.

6. Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

7. Fattispecie dei Reati Presupposto di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) ⁽¹¹⁵⁾

7.1. Definizione di contrabbando e elencazione dei reati

Il contrabbando può essere definito come il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

I reati di contrabbando sono previsti nel DPR 23/01/1973, n. 43 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", al Titolo VII Violazioni Doganali, Capo I°. Contrabbando, rubricati come segue.

Art. 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

Art. 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Art. 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Art. 291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 291-ter. (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 292 (Altri casi di contrabbando)

⁽¹¹⁵⁾ I reati di contrabbando sono stati introdotti nel catalogo dei reati-presupposto dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

Art. 293 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)

Art. 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Art. 295-bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità)

Art. 296 (Recidiva nel contrabbando)

Art. 297 (Contrabbando abituale)

Art. 298 (Contrabbando professionale)

Art. 299 (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale)

Art. 300 (Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata)

Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)

Art. 301-bis. (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando)

Stante il principio generale sopra enunciato si ritiene di omettere in questa sede una dettagliata descrizione delle singole fattispecie.

7.2. Processi sensibili, Regole di comportamento e Procedure

I Processi Sensibili relativi ai reati di contrabbando riguardano tutte le operazioni di acquisti dall'estero e il pagamento dei tributi a detti acquisti inerenti.

Le regole di comportamento sono dettate nel DPR 23/01/1973, n. 43 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".

Il rispetto della normativa deve essere controllato prima del ritiro della merce in dogana.

8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale, e in particolare nel par. 7, e nella Parte Speciale Undicesima.

PARTE SPECIALE DECIMA

- **Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi**

1. Selezione degli appaltatori e dei consulenti

Qualora la Società decidesse di affidare la gestione di determinate attività in appalto o di ricorrere a prestazioni di servizi o d'opera da parte di fornitori terzi, nella scelta dei fornitori devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

I consulenti e i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.

Nel caso di incarichi a società gli stessi devono essere coerenti con l'oggetto sociale della società stessa.

L'ambito dell'incarico e della delega al fornitore di servizi dovranno essere coerenti con la struttura organizzativa della società e con le procure conferite. Eventuali poteri di spesa dovranno essere approvati preventivamente dall'amministratore delegato della Società o da persona da lui delegata.

2. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 2 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

3. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 3 della Premessa Comune alle Parti Speciali.

4. Dichiarazioni e impegni contrattuali

Il contratto - oltre a quanto eventualmente specificato nelle singole parti speciali - dovrà prevedere disposizioni contrattuali in base alle quali:

- a) l'appaltatore o il prestatore di servizi o d'opera (il "**Prestatore**") si impegni a rispettare le normative e le disposizioni regolamentari applicabili alla materia dell'appalto o della prestazione richiesta (quali ad esempio salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, fiscale, ecc.);
- b) il Prestatore dichiari di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, e si impegna a rispettare detta normativa e a farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- c) il Prestatore si impegni a rispettare le disposizioni della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello 231 per quanto attinenti alla materia dell'appalto o della prestazione richiesta, nonché il Codice Etico della Società e altre eventuali regolamentazioni interne;
- d) il Prestatore si impegni a osservare i principi di comportamento stabiliti nelle diverse Parti

Speciali di riferimento;

- e) il Prestatore si impegni a rispettare le eventuali disposizioni in materia delle autorità preposte;
- f) (ove ricorra il caso concreto) il Prestatore dichiari di avere adottato un proprio analogo Modello e/o un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- g) (nel caso di impresa in forma associativa, o per se stesso nel caso di Prestatore persona fisica) il Prestatore dichiari (i) che nei confronti dei propri legali rappresentanti (e dei loro coniugi e parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado), nonché delle persone che si occuperanno dell'esecuzione del contratto, non sia stata pronunciata condanna definitiva (e non abbiano fatto ricorso al patteggiamento) per uno dei reati presupposto contemplati nel D.lgs. 231/2001, (ii) che i soggetti di cui sopra non siano al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi a reati presupposto, e (iii) che gli stessi non siano soggetti a provvedimenti o misure antimafia.

Nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele.

Dovrà essere previsto che, nel caso di sopravvenienza di una delle suddette situazioni, la Società avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1546 cod. civ., e comunque di recedere con effetto immediato, senza essere tenuta in alcun caso ad alcun risarcimento danni o indennizzo.

- h) il Prestatore dichiari di non trovarsi in procedura fallimentare o in altra delle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza né è stata presentata nei suoi confronti istanza per l'assoggettamento a una di tali procedure;
- i) il Prestatore dichiari che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all'art 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
- j) il Prestatore dichiari che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali, indicate dall'art 80 comma 4 del D.lgs. 50 /2016.
- k) il Prestatore dichiari che non ha compiuto gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- l) il Prestatore si impegni ad adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei *Reati Presupposto* il cui rischio sia ravvisabile nella materia oggetto dell'appalto o della prestazione.

Il contratto dovrà anche regolare le conseguenze dell'inadempimento da parte del fornitore degli obblighi assunti e della violazione delle normative di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

5. Segnalazione di criticità

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito dell'esecuzione dei contratti devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai contratti di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Devono essere in generale osservate le indicazioni per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

6. Clausole particolari per determinati ambiti di servizi

Nei suddetti contratti relativi alle materie appresso indicate, in aggiunta ai contenuti di carattere generale indicati nel paragrafo 2 che precede, devono essere aggiunti i contenuti di cui appresso.

6.1. Pubblica Amministrazione

Eventuali deleghe a consulenti e fornitori a trattare con la P.A devono essere specificate espressamente.

6.2. Servizi in materia di salute / sicurezza sul lavoro e in materia ambientale

I fornitori di servizi o beni a qualsiasi titolo, così come gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa in materia di salute/sicurezza sul lavoro e in materia ambientale.

Prima dell'affidamento dell'incarico deve essere accertato il possesso delle prescritte autorizzazioni.

L'ambito dell'incarico e della delega al fornitore di servizi, così come eventuali poteri di spesa da attribuire al medesimo, ed il loro esercizio in concreto, dovranno essere approvati preventivamente dall'amministratore delegato della Società o persona da lui designata.

6.3. Informatica

Il fornitore deve essere vincolato a rispettare (i) il Codice Etico e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza; (ii) la normativa in materia trattamento dei dati dettata dal Regolamento Europeo entrato in vigore nel maggio 2018 (GDPR) e del relativo Decreto di recepimento in Italia; (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) le misure minime di sicurezza adottate dalla Società, (v) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

6.4. Contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative

I contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative devono contenere anche specifiche garanzie del contraente:

In particolare, nei suddetti contratti, in aggiunta ai contenuti di carattere generale, deve essere contenuta apposita dichiarazione dei contraenti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con particolare riferimento all'art. 22;
- b) di essere a conoscenza dell'art. 603-*bis* c.p. come modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199;
- c) di impegno a rispettare i divieti sopra specificati;

7. **Non esaustività**

Le indicazioni di cui sopra non sono esaustive e vanno integrate di volta in volta secondo le esigenze della Società.

PARTE SPECIALE UNDICESIMA

- ***I controlli dell'Organismo di Vigilanza***

1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto in merito all'Organismo di Vigilanza nella Parte Generale e in particolare nel par. 7.

La Società fornirà all'ODV, oltre ai flussi di comunicazione previsti nella Parte Generale, le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo e secondo livello.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli/Procedure di cui alla Parti Speciali, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

Per il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato

ALLEGATI

Allegato “A”

D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», alla data di approvazione dell’aggiornamento del Modello.

Allegato “B”

Catalogo sintetico dei Reati Presupposto e degli illeciti amministrativi da cui può derivare la responsabilità diretta delle società (e degli enti) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla data di approvazione dell’aggiornamento del Modello.

Allegato “C”

Codice Etico di Gruppo, alla data di approvazione dell’aggiornamento del Modello.

Allegato “D”

Carta Internazionale dei valori sociali fondamentali del Gruppo JCDecaux

Allegato “E”

Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo JCDecaux